

**Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Alessandria**  
VIA TROTTI, 110 – TEL. 0131/264736  
15100 ALESSANDRIA  
[agronomi.al@inwind.it](mailto:agronomi.al@inwind.it)

# **ALBO PROFESSIONALE**

**DEI**

# **DOTTORI AGRONOMI**

**E DEI**

# **DOTTORI FORESTALI**

**DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**AGGIORNAMENTO AL 1° GENNAIO 2000**

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE 1998 - 2001**

Presidente

**Dott. Agr. CARLO BIDONE**

Vice Presidente

**Dott. For. DOMENICO CAMINO**

Segretario

**Dott. Agr. GIOVANNA STELLA**

Tesoriere

**Dott. Agr. CHIARA DELFANTI**

Consigliere

**Dott. Agr. CESARE GIORDANO**

## **COMMISSIONE TARATURA PARCELLE**

Presidente

**Dott. For. BARBARA DEAMICIS**

Componenti

**Dott. Agr. CARLO BIDONE**

**Dott. Agr. GIOVANNA STELLA**

## COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI PRECEDENTI

Data Elezione	In carica dal	In carica al	Presidente	VicePresidente	Segretario	Tesoriere	Consigliere
07/03/98	1998	2001	Bidone Carlo	Camino Domenico	Stella Giovanna	Delfanti Chiara	Giordano Cesare
25/02/95	1995	1998	Lucotti Antonio	Camino Domenico	Bidone Carlo	Delfanti Chiara	Giordano Cesare
10/02/92	1992	1995	Anselmi Francesco	Lucotti Antonio	Gay Clemente	Ricci Gerolamo	Giordano Cesare
19/11/88	1988	1992	Lucotti Antonio	Ricci Gerolamo	Caniggia Francesco	Tarantola Giuliano	Concaro Giuseppe
04/11/85	1985	1988	Ricci Gerolamo	Lucotti Antonio	Caniggia Francesco	Cereti Carlo F.	Anselmi Francesco
20/09/82	1982	1985	Anselmi Francesco	Ricci Gerolamo	Caniggia Francesco	Discalzi Carlo	Cereti Carlo F.
21/04/79	1979	1982	Gay Clemente	Ricci Gerolamo	Caniggia Francesco	Arlandini Angelo	Cereti Carlo F.
10/04/76	1976	1979	Cereti Carlo F.	Gay Clemente	Caniggia Francesco	Arlandini Angelo	Ricci Gerolamo
23/03/74	1974	1976	Cereti Carlo F.	Leporati Angelo*	Gay Clemente	Arlandini Angelo	Ricci Gerolamo
26/03/72	1972	1974	Cereti Carlo F.	Leporati Angelo*	Gay Clemente	Arlandini Angelo	Ricci Gerolamo
04/04/70	1970	1972	Tartara Romualdo	De Amicis Trento*	Gay Clemente	Arlandini Angelo	Leporati Angelo*
06/04/68	1968	1970	De Amicis Trento	Leporati Angelo*	Masotto Edoardo	Tartara Romualdo	Anselmi Francesco
28/03/66	1966	1968	De Amicis Trento	Leporati Angelo*	Tartara Romualdo	Morini Michele	Monticelli Adolfo
23/03/64	1964	1966	De Amicis Trento	Leporati Angelo*	Morini Michele	Tartara Romualdo	Monticelli Adolfo
17/03/62	1962	1964	De Amicis Trento	Calamida Franco*	Morini Michele	Tartara Romualdo	Monticelli Adolfo
21/03/60	1960	1962	De Amicis Trento	Zannoni Ilario*	Morini Michele	Tartara Romualdo	Monticelli Adolfo
23/03/58	1958	1960	De Amicis Trento	Zannoni Ilario*	Morini Michele	Tartara Romualdo	Monticelli Adolfo
27/02/56	1956	1958	De Amicis Trento	Zannoni Ilario*	Tartara Romualdo	Morini Michele	Monticelli Adolfo
07/06/54	1954	1956	De Amicis Trento	Morini Michele	Monticelli Adolfo **	Saia Francesco*	Zannoni Ilario
15/05/50	1950	1954	Morini Michele	Saia Francesco*	Deamicis Trento**	Clemente Guglielmo*	Leporati Angelo
	1947	1950	Zannoni Ilario		Morini Michele		

1947 1950 Periodo di formazione del "nuovo albo" ad opera della Associazione dei Tecnici Agricoli  
 \* carica di consigliere quando non erano previste le cariche di vicepresidente e tesoriere  
 \*\* carica di segretario- economo

# CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE

Composizione del Consiglio insediato il 14 luglio 1998 con indicazione delle deleghe:

- **Presidente**

Dott. Agr. **Dina PORAZZINI** (Ordine di Perugia)

Informazione, pubbliche relazioni, immagine, convegni

- **Vice Presidente**

Dott. Agr. **Ettore TOSCANO** (Ordine di Catania)

Tariffario, cassa di previdenza, ricorsi e impugnazioni

- **Segretario**

Dott. Agr. **Alfredo CAVALLI** (Ordine di Piacenza)

Formazione, cassa di previdenza, riorganizzazione strutturale Ordine

- **Consiglieri**

Dott. Agr. **Daniele BERARDO** (Ordine di Sassari)

- Difesa professionale, vigilanza leggi, coordinamento contenzioso, catasto

Dott. For. **Sandro CASTELLI** (Ordine di Trento)

- Settore Forestale, Ambientale e Territoriale

Dott. Agr. **Antonio DAINESE** (Ordine di Vicenza)

- Formazione

Dott. Agr. **Antonio LUCOTTI** (Ordine di Alessandria)

- Settore Forestale, Ambientale e Territoriale

Dott. Agr. **Angelo NARDONE** (Ordine di Benevento)

- Tariffario, AIMA

Dott. Agr. **Ugo SCARSELLI** (Ordine di Milano)

- Rapporti con organismi Europei, Contabilità (in appoggio a Cavalli)

Dott. Agr. **Riccardo TOSTI DI VALMINUTA** (Ordine di Taranto)

- Rapporti con organismi Europei

Dott. Agr. **Luca VIERI** (Ordine di Grosseto)

- Informazione

- **Responsabile esterno Università e Ricerca:**

Dott. Agr. **Giuseppe PULINA**

- **Comitato Interprofessionale Periti Calamità Naturali:**

Dott. Agr. **Antonio LUCOTTI** (per delega del Presidente)

Dott. Agr. **Alfredo CAVALLI**

Dott. Agr. **Paolo SONNI** (componente tecnico esterno)

- **Pagina web:**

Dott. Agr. **Luca VIERI** (coordinatore)

Dott. Agr. **Paolo M. CALLIONI** (curatore)

**Consiglio della Federazione Interregionale  
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

**1998-2001**

Presidente

Dott. Agr. **AMBROSIO Bernardino** TO

Consiglieri

Dott. Agr. **ANDREOLI Paolo** NO - VB

Dott. Agr. **BIDONE Carlo** AL (delegato)

Dott. Agr. **DELSIGNORE Mario** VC - BI

Dott. Agr. **GAUDIO Roberto** AO

Dott. Agr. **PAOLETTI Adriano** CN

Dott. Agr. **REDOGLIA Mario** AT

# Norme regolamentari per l'uso del timbro attestante l'iscrizione nell'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1994, n° 382 che istituisce gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche.

Visto il R.S. 25 novembre 1929, n° 2248 che approva il Regolamento per la professione dei Dottori in Scienze Agrarie.

Vista la Legge 25 aprile 1938, n° 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo con il conseguente diritto di esercitare la professione.

Vista la Legge 7 gennaio 1976, n° 3 sull'ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale.

Vista la Legge 10 febbraio 1992, n° 152: modifiche ed integrazioni all L. 7 gennaio 1976, n° 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale.

## IL CONSIGLIO DELL'ORDINE in data 28 maggio 1993 ha deliberato:

- 1) Ogni elaborato tecnico presentato da un Dottore Agronomo o da un Dottore Forestale a privati, enti, uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad *inchiostro grasso* attestante che il Dottore Agronomo, o il Dottore Forestale firmatario dell'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla legge, della iscrizione nell'Albo Professionale.
- 2) Il timbro recherà il nome del professionista, il numero progressivo di assegnazione e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce. Il numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.
- 3) Il timbro sarà assegnato, dal Presidente dell'Ordine, in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto nell'Albo all'atto della consegna, dietro rimborso del costo del timbro stesso. Per i dipendenti dello Stato e di amministrazioni pubbliche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 3 - 2°, 3°, 4°, 5° comma - L. 07/01/1976 n° 3 integrata dalla L. 10/02/92 n° 152. Il professionista che riceve il timbro dovrà rilasciarne apposita ricevuta apponendo la firma sull'apposito registro.
- 4) Il timbro in dotazione sarà riprodotto nella tessera di riconoscimento che, a norma dell'art. 9 del R.D. 25/11/1929 n° 2248, il Consiglio dell'Ordine deve rilasciare ad ogni iscritto nell'Albo Professionale.
- 5) Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni, trasferimento o in seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà all'atto stesso della domanda di cancellazione, trasferimento e della comunicazione del provvedimento, eventualmente adottato dal Consiglio, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso. Della avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione nell'apposito registro. In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà farne immediata denuncia al Presidente dell'Ordine che, a richiesta e dietro pagamento, potrà rilasciargli un duplicato.
- 6) Il professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 19, R.D. 25/11/1929 n° 2248.
- 7) E' fatto assoluto divieto di provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso di timbri che non siano stati dati in dotazione dal Presidente dell'Ordine è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dall'art. 11 del R.D. 25/11/1929, n° 2248 e dalla L. 07/01/76 n° 3 integrata con la 10/02/92 n° 152.
- 8) L'Autorità giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione nell'Albo del professionista ed a respingerli se non in regola con le presenti norme. Agli enti ed agli uffici pubblici sarà trasmessa copia delle presenti disposizioni col fac-simile del timbro.

# Norme per l'iscrizione all'Ordine e la certificazione

## *Regolamento relativo ai documenti amministrativi richiesti o rilasciati dall'Ordine - domanda di iscrizione e certificazione*

In attuazione della legge 15/5/1997 n. 127;  
vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 27/5/1998 n. 4/98;  
vista la legge 4/1/1968 n. 15 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 3/2/1993 n. 29

l'Ordine predispose il presente regolamento al fine di semplificare le norme di iscrizione all'Albo previste dalla legge 7/1/76 n. 3 e dal D.P.R. 350/81 e al fine di informare gli iscritti sulla normativa relativa alla certificazione dell'iscrizione stessa.

## *Modello semplificato di domanda di iscrizione all'Ordine*

*Da redigersi in carta legale o resa legale (marca da bollo L. 20.000 ogni 100 righe scritte su pagine da 25 righe ciascuna ovvero su foglio uso bollo)*

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
della Provincia di Alessandria

La sottoscritta / Il sottoscritto ..... di sesso.....  
nata/o a ..... il .....  
residente a .....  
in via ..... , telefono ..... ,  
e-mail.....,  
abilitata/o all'esercizio della libera professione di ..... presso l'Università degli  
Studi di ..... in data (indicare la data dell'esame di Stato e/o la sessione, non la  
data del rilascio del certificato da parte della segreteria) ....., rivolge domanda  
intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Alessandria e, a tal fine,  
rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15).  
L'anno ..... del mese di ..... il giorno ....., nella sede dell'Ordine dei Dottori  
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Alessandria.  
Dinanzi a me

è comparso il/la dott./dott.ssa ..... nata/o a .....  
il ..... residente a .....  
in via ..... il/la quale edotto delle responsabilità cui va incontro in caso  
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale, ha reso e sottoscritto la seguente dichiarazione:

- di essere cittadino italiano;
- di essere residente a ..... in via .....
- di avere domicilio fiscale a ..... in via .....
- di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- di essere in possesso del Diploma di Laurea in ..... conseguito presso  
l'Università degli Studi di ..... in data .....
- di non essere iscritto e non aver presentato domanda di iscrizione ad altro albo professionale;
- di essere in possesso del codice fiscale .....
- di essere in possesso del numero contribuente ( *facoltativo - deducibile da una cartella esattoriale o da richiedere all'esattoria comunale*) .....
- di essere attualmente occupato quale ..... ( *lavoratore autonomo  
ovvero libero professionista ovvero dipendente pubblico/di ditta o ente privato . impiegato. presso  
..... ovvero in attesa di occupazione*)

e di voler svolgere (scegliere il caso che ricorre) dopo l'iscrizione all'Ordine l'attività attualmente svolta ovvero di voler svolgere dopo l'iscrizione all'Ordine l'attività di libero professionista singolo ovvero libero professionista associato, dipendente di impresa o ente privato, dipendente pubblico con autorizzazione permanente all'esercizio della professione, dipendente pubblico part-time e libero professionista, dipendente pubblico che, di norma, non può esercitare l'attività professionale

- di non avere alcun rapporto di dipendenza dallo Stato o dalle pubbliche amministrazioni che vincolino l'esercizio della libera professione *ovvero (in alternativa)* di essere dipendente di .....(*ente pubblico*) e di essere in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la libera professione *ovvero (in alternativa)* di essere dipendente di ..... (*ente pubblico*) il cui ordinamento interno vieta di norma l'esercizio della libera professione;
- di impegnarsi, a norma dell'art. 33 della legge 7/1/1976 n. 3, a notificare al Consiglio dell'Ordine ogni variazione della residenza e dello stato giuridico – professionale nel termine di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata.
- con riferimento alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 (tutela della privacy), di consentire all'Ordine la pubblicazione sull'Albo e sui suoi estratti, anche in forma elettronica, dei dati da me forniti.

Letta e confermata la presente dichiarazione, la/il dichiarante la sottoscrive.

Il/La dichiarante

*(facoltativo)* Chiede che le/gli venga rilasciato il timbro professionale.

*(facoltativo)* Chiede che le/gli venga rilasciata la tessera di riconoscimento.

Allega alla presente istanza i seguenti documenti:

- Certificato di abilitazione alla libera professione (*originale o copia autenticata*) o documento equipollente;
- N. 2 foto – tessera; (*3 foto se si richiede anche la tessera di riconoscimento*)
- Fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- Fotocopia de (*documento di riconoscimento – indicare: tipo, numero, data del rilascio e autorità che lo rilascia*) .....
- Autorizzazione ad esercitare la libera professione rilasciata da ..... *ovvero* copia del contratto di lavoro ..... (*solo per i dipendenti pubblici*);
- Ricevuta del versamento di L. 250.000 effettuato sul c/c postale n. 8003 intestato all'Ufficio Registro Tasse – Roma
- Ricevuta del versamento di L. 50.000 effettuato sul c/c bancario n. 1201/3 presso la Banca Regionale Europea, filiale di Alessandria (ABI 6906, CAB 10400), intestato all'Ordine Agronomi – Forestali con la causale: *tassa di iscrizione*;
- Ricevuta del versamento di L. 200.000 effettuato sul c/c bancario n. 1201/3 presso la Banca Regionale Europea, filiale di Alessandria (ABI 6906, CAB 10400), intestato all'Ordine Agronomi – Forestali con la causale: *quota annuale di iscrizione*;
- *(facoltativo)* Ricevuta del versamento di L. 100.000 effettuato sul c/c bancario n. 1201/3 presso la Banca Regionale Europea, filiale di Alessandria (ABI 6906, CAB 10400), intestato all'Ordine Agronomi – Forestali con la causale: *rilascio timbro professionale*;

*(gli importi da versare in banca possono essere conglobati in un unico versamento)*

Il/La richiedente

A norma dell'art. 20 della Legge 4-1-68 n. 15, io sottoscritto

.....  
 attesto che le firme in calce alla sopra estesa dichiarazione e alla presente richiesta sono state apposte in mia presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante mediante

Li,

Timbro e firma

## ***Schema di richiesta di revisione per la liquidazione delle parcelle***

Dott. Agr./For. ....  
Indirizzo  
Città

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Agronomi e dei Dottori Forestali  
della Provincia di Alessandria  
Via Trotti, 110  
15100 Alessandria

Data

Oggetto: richiesta di revisione per la liquidazione di specifica/che (in alternativa) di comunicazioni onorari e spese, ovvero note proforma, ovvero fatture, ovvero richiesta di parere di congruità su un disciplinare o una convenzione (art. 13 lettera f legge 3/76 e art. 22 D.M. 232/91)

La/Il sottoscritta/o Dott. Agr./For. .... nata/o a ..... il .... residente ..... iscritto all'Albo dei Dott. Agr./For. al n. ... chiede che gli venga liquidata la specifica (ovvero parcella, nota, ecc.) emessa nei confronti di ..... (nome ed estremi del cliente/i) per l'importo di ....

Si allegano alla presente: (per ciascuna specifica) - la specifica in duplice originale redatta ai sensi dell'art 19 del D.M. 232/91;  
- la lettera d'incarico ovvero la delibera di incarico o il disciplinare d'incarico (se questi ultimi non esistono occorre specificare nella relazione al punto successivo come è stato conferito l'incarico e la data);

- la relazione (in forma libera) in cui si espone la natura dell'incarico ricevuto, le eventuali clausole ed accordi relativi, il tipo e la quantità di attività svolta con eventuale distinta delle prestazioni effettuate, le date significative e i tempi impiegati, gli elaborati prodotti, le quantità e/o gli importi alla base dei calcoli di onorari e spese, le tariffe applicate.

- la marca da bollo da L. 20.000

In caso di liquidazioni di lavori in pool di professionisti e/o multidisciplinari, occorre allegare anche la documentazione relativa al gruppo di lavoro e al complesso dell'attività svolta.

Dott. Agr./For.

# *Normativa di interesse professionale*

# Sezione Esercizio della Professione

## Codice Penale

"dei delitti contro la Pubblica Amministrazione"

348 Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (c.p.2229 c.c.),

è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a 1 milione.

## Codice Civile

"Delle professioni intellettuali"

Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della

professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2231 Mancanza d'iscrizione

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034).

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

## Legge 25 aprile 1938, n. 897

(in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 152).

**Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.**

Art. 1.

Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i

geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

...omissis.

# Legge 23 novembre 1939, n. 1815 \*

*\*L'abrogazione dei seguenti articoli ai sensi della L.266/97, art. 24 e L. 12/79, art. 41 è attualmente non efficace essendo prevista la promulgazione di un regolamento sostitutivo attualmente non emanato.*

(in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 291)

## Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza

### Articolo 1

Le persone che, munite dei necessari titoli di studio di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di <<studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario>>, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

### Articolo 2

E' vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

### Articolo 3

Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonché, fermo restando l'obbligo della

notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

### Articolo 4

La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente circolo dell'ispettorato corporativo, per coloro che intendono esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo circolo, e del ministero delle corporazioni negli altri casi. Avverso il provvedimento dell'ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva.

### Articolo 5

La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio o dei ragionieri. Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi alla attività prevista dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente circolo dell'ispettorato corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più circoli, al ministero delle corporazioni.

# Legge 10 febbraio 1992, n. 152

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992.)

**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale**

Testo coordinato

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.1 Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale

1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'art. 3.

2. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria.

#### Art. 2 Attività professionali

1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'asestamento forestale;

d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

### Art. 3 - Esercizio della professione

1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.

2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.

3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.

4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività professionali di cui all'articolo 2.

6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

### Art. 4 - Obbligo del segreto professionale

1. L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività.

### Art. 5 - Vigilanza sull'esercizio della professione

1. L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

2. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

### Art. 6 - Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche

1. Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.

2. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

### Art. 7 - Riscossione dei contributi

1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

2. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

## Art. 8 - Personale del consiglio nazionale e dei consigli degli ordini

1. Il consiglio dell'ordine Nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento.

## **TITOLO II - ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI**

### Art. 9 - Circostrizioni territoriali

1. L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

2. Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniero fissato dal consiglio nazionale.

### Art. 10 - Composizione del consiglio dell'ordine

1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

### Art. 11 - Cariche del consiglio - Validità delle sedute

1. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

2. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

### Art. 12 - Attribuzioni del presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

### Art. 13 - Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;

i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

2. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

### Art. 14 - Decadenza dalla carica di membro del consiglio - Sostituzione

1. Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

2. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

3. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

### Art. 15 - Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

4. Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e - se del caso - un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 16 - Assemblea ordinaria degli iscritti

1. L'assemblea è convocata dal presidente.

2. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### Art. 17 - Assemblea per l'approvazione dei conti

1. L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

#### Art. 18 - Assemblea straordinaria

1. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonché ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti all'albo.

2. Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto all'albo.

#### Art. 19 - Assemblea per l'elezione del consiglio

1. La data, l'ora e il luogo di convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

2. Ove si rilevi opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

4. Il voto è personale, diretto e segreto.

5. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10.

7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

8. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54.

#### Art. 20 - Costituzione di nuovi ordini

1. Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

#### Art. 21 - Fusioni di ordini

1. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia e giustizia può disporre la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.

#### Art. 21-bis - Federazione regionale degli ordini

1. In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.

2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.

3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

4. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.

5. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vicepresidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere dell'ordine.

6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è rieleggibile.

#### Art. 21-ter - Funzioni della federazione regionale

1. La Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:

a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;

b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;

c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello

regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;

d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;

e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;

f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;

g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.

#### **Art. 21-quater - Funzioni degli organi della federazione regionale**

1. È di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;

b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;

c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

2. L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.

3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.

5. Ogni componente dispone di un voto.

6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta, non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.

7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) elegge nel suo seno il presidente;

b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;

c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;

d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonché sull'assunzione del personale;

e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8. Le riunioni del consiglio della federazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

9. Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.

10. Il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

### **TITOLO III - CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI**

#### **Art. 22 - Ordine nazionale**

1. Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale.

#### **Art. 23 - Consiglio dell'ordine nazionale**

1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di undici membri eletti dai consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

2. I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

3. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

#### **Art. 24 - Cariche del consiglio dell'ordine nazionale**

1. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

#### **Art. 25 - Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale**

1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

2. Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

#### **Art. 26 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale**

1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia d'iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.

### **Art. 27 - Elezione del consiglio dell'ordine nazionale**

1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che può essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

2. La designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica.

3. A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti, un voto più un voto ogni duecento iscritti o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in poi, tre voti più un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento.

4. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al primo comma.

5. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

### **Art. 28 - Incompatibilità**

1. La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine.

2. In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine.

3. In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

### **Art. 29 - Comunicazione delle decisioni**

1. Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

## **TITOLO IV - ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE**

### **Art. 30 - Contenuti dell'Albo e suoi effetti**

1. L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione.

2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

### **Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo**

1. Per essere iscritti nell'albo è necessario:

- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- godere dei diritti civili;
- essere di specchiata condotta morale;
- avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
- avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;
- precisare il proprio stato giuridico professionale.

2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

### **Art. 32 - Iscrizione - Rigetto della domanda**

1. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione: la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

3. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

### **Art. 33 - Divieto di iscrizione in più albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti**

1. Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali.

2. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

3. Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

4. Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

### Art. 34 - Cancellazione - Sospensione per morosità

1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31.

2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso.

3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

4. Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

### Art. 35 - Reiscrizione

1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

2. Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

### Art. 36 - Comunicazione delle deliberazioni del consiglio

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

## ***TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO***

### Art. 37 - Responsabilità disciplinare

1. Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

### Art. 38 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono:  
- l'avvertimento;  
- la censura;  
- la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;  
- la radiazione.

### Art. 39 - Avvertimento

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

### Art. 40 - Censura

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

2. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine

### Art. 41 - Sospensione dall'esercizio professionale

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.

2. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale; l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

2. Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

3. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

### Art. 42 - Radiazione

1. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:  
- la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;  
- l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;  
- il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

### Art. 43 - Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

### Art. 44 - Fatti costituenti reato

1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

#### Art. 45 - Prescrizione

1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

#### Art. 46 - Competenza

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.
2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello.
3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

#### Art. 47 - Apertura del procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.
3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.
4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

#### Art. 48 - Svolgimento del procedimento disciplinare

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.
5. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

#### Art. 49 - Notificazione delle decisioni

1. Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

#### Art. 50 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.
3. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio da notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.
4. Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

#### Art. 51 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio nazionale.
3. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

#### Art. 52 - Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione

1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

#### Art. 53 - Reiscrizione dei radiati

1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reinscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.
2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.
3. Il radiato reinscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

### **TITOLO VI - IMPUGNAZIONI**

#### Art. 54 - Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio

dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato.

4. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

#### **Art. 55 - Poteri del consiglio dell'ordine nazionale**

1. Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

2. In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

#### **Art. 56 - Irricevibilità del ricorso**

1. È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

2. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

#### **Art. 57 - Decisione del ricorso**

1. La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'art. 48, secondo comma.

3. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

#### **Art. 58 - Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale**

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impuginate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale

nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.

4. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

6. Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

7. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

### ***TITOLO VII - ONORARI, INDENNITÀ E SPESE***

#### **Art. 59 - Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese**

1. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

#### **Art. 60 - Restituzione di atti e documenti**

1. Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

2. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

### ***TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

#### **Art. 61 - Già abilitati all'esercizio professionale**

1. Hanno diritto di essere iscritti all'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26

settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

#### **Art. 62 - Abrogazione di norme anteriori in contrasto**

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore

forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

#### **Art. 63 - Regolamento di esecuzione**

1. Il Governo della repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede all'emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

# DPR 30/04/1981 n. 350

(in Gazz. Uff., 9 luglio, n. 187).

**Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.**

## Articolo 1

Articolo unico. - è approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

## Regolamento

### Articolo 1. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine.

I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento dell'incarico stesso.

### Articolo 2. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine.

I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli personali e deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo comma, il consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, invita l'interessato a provvedere al più presto e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito stesso. Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui Art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire, immediatamente, il timbro professionale.

### Articolo 3. Assemblea degli iscritti.

L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale. Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda volta almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tal caso la pubblicazione tiene luogo dell'avviso di cui al comma che precede. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio. Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo ne sia impedito o sia assente, dal consigliere più anziano per

iscrizione all'albo, ovvero - in caso di pari anzianità - dal più anziano di età. Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice. L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la metà dei presenti, a scrutinio segreto. Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

### Articolo 4. Assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.

### Articolo 5. Assemblea per la elezione del consiglio.

Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dal l'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, la durata delle operazioni di voto e la data dell'eventuale votazione di ballottaggio. La seconda convocazione è fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente e il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi del precedente Art. 3, comma quarto e quinto. Il presidente stabilisce, all'atto della convocazione, la durata delle operazioni di voto fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.

### Articolo 6. Seggio elettorale.

Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti. Lo scrutatore più anziano per iscrizione nell'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età. Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio. Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente. Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

### Articolo 7. Votazione.

Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere. Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali:

esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione. Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza. Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

#### Articolo 8. Chiusura della votazione.

Nel giorno stabilito come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse le ore fissate per la votazione, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori ed alle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea. Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non dà inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia, in separati plichi sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata. Nel caso in cui l'assemblea non risulti alida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio dell'ordine il quale - informato il Ministro di grazia e giustizia - procede alla determinazione delle date per nuove elezioni: queste dovranno aver luogo a non meno di un mese e non più di tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.

#### Articolo 9. Scrutinio.

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Immediatamente dopo il presidente dell'ordine, assistito da due scrutatori dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono pubblicamente e senza interruzioni. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria dei candidati che hanno riportato voti ed accerta se il numero di coloro che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi corrisponde o supera quello dei consiglieri da eleggere. Ove il risultato dello scrutinio lo consenta, il presidente procede all' proclamazione. Qualora il numero dei candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi non raggiunga quello dei consiglieri da eleggere, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio tra tutti i candidati che, senza conseguire la predetta maggioranza, hanno riportato voti. I candidati non aventi annotazione a margine hanno la preferenza ai sensi dell'art. 19, nono comma, della legge. Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

#### Articolo 10. Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche.

Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'Art. 15 della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche. La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 11, secondo, terzo e quarto comma.

#### Articolo 11. Riunioni del consiglio dell'ordine.

Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta

ogni sei mesi. Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

#### Articolo 12. Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione.

Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale - verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio. Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo.

#### Articolo 13. Fusioni di ordini.

La fusione di due o più ordini di province viciniori è disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti. I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono, entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonché gli archivi degli ordini medesimi. Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà con le modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.

#### Articolo 14. Riunioni e convegni.

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.

#### Articolo 15. Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale.

Il consiglio di ogni ordine provinciale comunica alla commissione di cui Art. 27, ultimo comma, della legge le generalità, il domicilio e i dati di iscrizione all'albo del candidato designato, nonché il numero degli iscritti all'ordine. La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati e proclama eletti i primi undici, secondo il numero dei voti riportati da ciascuno in base ai criteri previsti Art. 27, comma terzo, della legge. I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.

#### Articolo 16. Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale.

Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed, in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

## Articolo 17. Riunioni e convegni.

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste Art. 14 del presente regolamento, può organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e può disporre la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.

## Articolo 18. Requisiti per l'iscrizione nell'albo.

La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta bollata, è diretta al consiglio dell'ordine, e va corredata dei seguenti documenti: 1) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale, o sua copia autentica; 2) certificato penale generale; 3) certificato di residenza; 4) dichiarazione concernente lo stato giuridico professionale; 5) ricevuta del versamento effettuato presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio dell'ordine. 6) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. L'aspirante che non sia cittadino italiano, in luogo del certificato di cui al precedente n. 1), deve produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza. Gli impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono esonerati dalla presentazione del certificato penale.

## Articolo 19. Divieto di iscrizione in più albi - Trasferimenti.

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali. In caso di cambiamento di residenza l'iscritto è tenuto a chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine provinciale competente, dandone comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni. Alla domanda di trasferimento dell'iscrizione va allegata una dichiarazione dell'ordine di appartenenza, attestante l'assenza delle circostanze indicate Art. 33, ultimo comma, della legge. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato è tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito: nel nuovo albo è conservata l'anzianità risultante dall'albo di provenienza. Il consiglio dell'ordine di provenienza è tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

## Articolo 20. Reiscrizione.

Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato - oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione - deve dimostrare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 18, primo comma.

## Articolo 21. Tessera di riconoscimento.

Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dell'iscritto nell'albo, gli rilascia una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridico-professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3. La tessera munita di fotografia recante il timbro a secco del consiglio dell'ordine, è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento: il professionista è tenuto a restituire all'ordine di provenienza,

nel più breve termine, la tessera precedentemente rilasciatagli.

## Articolo 22. Timbro professionale.

Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto nell'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonché il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Per il professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato all'interessato secondo le modalità stabilite Art. 1. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e può richiederne un altro all'ordine presso cui è trasferito.

## Articolo 23. Sospensione dall'esercizio professionale.

La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata di esecuzione della sanzione. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma precedente, il consiglio dell'ordine lo invita, con lettera raccomandata, a provvedere al più presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

## Articolo 24. Radiazione.

La radiazione dall'albo dell'iscritto comporta la restituzione al consiglio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale. Si applica la disposizione di cui al secondo comma del precedente Art. 23.

## Articolo 25. Invito a comparire.

L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere: 1) le generalità dell'incolpato; 2) la menzione circostanziata degli addebiti; 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza; 4) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memoria e documenti; 5) la data e la sottoscrizione del presidente.

## Articolo 26. Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare.

Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale è presentato o notificato nel termine prescritto Art. 54 della legge al consiglio dell'ordine competente; se ricorrente è il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegare due copie in carta libera. Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo trasmette senza indugio in copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica. Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato: a) della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento. Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita Art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 26, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione di motivi aggiunti. Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma precedente, trasmette nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e alle proprie conclusioni, nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti. Il consiglio dell'Ordine nazionale, ricevuti dal consiglio dell'ordine il ricorso e gli atti relativi, comunica entro otto giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del consiglio dell'ordine, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue repliche.

#### Articolo 27. Trattazione del ricorso.

Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale nomina entro trenta giorni il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi. Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune. In tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

#### Articolo 28. Verbale delle sedute.

Il verbale delle sedute del consiglio dell'Ordine nazionale, redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

#### Articolo 29. Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale.

Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti dottori forestali aventi i requisiti richiesti dal quarto comma dell'art. 58 della legge, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto sceglie dottori forestali tra gli iscritti negli albi di altri ordini dello stesso distretto o di altri distretti vicini.

#### Articolo 30. Controversie.

Il consiglio dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

#### Articolo 31. Notificazioni e comunicazioni.

Salvo che non sia altrimenti disposto le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di novanta giorni, salvo quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 26. Le notificazioni sono eseguite, anche per mezzo del servizio postale, da un ufficiale giudiziario su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine.

#### Articolo 32. Formazione del nuovo albo.

Per la formazione del nuovo albo ai sensi degli articoli 3, 30 e 31 della legge, il consiglio dell'ordine è tenuto a richiedere a ciascun iscritto dichiarazione attestante il proprio stato giuridico professionale. La richiesta viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed, in mancanza di risposta entro i sessanta giorni dalla data del ricevimento, il consiglio dell'ordine dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dandone comunicazione con lo stesso mezzo all'interessato. L'iscritto cancellato dall'albo potrà chiedere la reinscrizione, ai sensi dell'art. 35 della legge.

# Decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158

(in Gazz. Uff., 14 giugno 1997, n. 137).

## Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

(Omissis).

### Art. 1.

1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono ammessi i laureati della facoltà di agraria in possesso delle lauree in scienze e tecnologie agrarie (già laurea in scienze agrarie), scienze e tecnologie della produzione animale (già laurea in scienze della produzione animale), scienze agrarie tropicali e subtropicali (già laurea in agricoltura tropicale e subtropicale), e scienze forestali ed ambientali (già laurea in scienze forestali). 2. In attesa della istituzione dell'albo dei tecnologi alimentari, di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, i laureati in scienze e tecnologie alimentari (già scienze delle preparazioni alimentari) sono ammessi a partecipare agli esami per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali. 3. Le prove di esame sono differenziate a seconda della laurea posseduta prefigurando in tal modo l'accesso alle sezioni dell'albo professionale di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1992, n. 152. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione fa specifica menzione della sezione dell'albo professionale a cui l'abilitato può iscriversi.

### Art. 2.

1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale hanno luogo ogni anno in due sessioni. Essi sono indetti con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisa le sedi, le lauree ammesse per ciascuna sede, la data d'inizio delle prove. 2. Le sedi sono prescelte fra le città che ospitano la facoltà di agraria. Le lauree ammesse nelle diverse sedi, fra quelle elencate all'articolo del presente regolamento, corrispondono a quelle conferite dalle rispettive facoltà di agraria purché i relativi corsi di laurea siano attivati da oltre cinque anni. 3. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in una qualsiasi delle sedi in cui svolgono le prove corrispondenti allo specifico titolo di studio posseduto. 4. Il candidato che non si presenti all'inizio delle prove o in una delle scadenze fissate dalla commissione perde il diritto all'esame senza alcun rimborso delle tasse e dei contributi versati. 5. Il candidato che si ritira durante le prove d'esame è considerato respinto.

### Art. 3.

1. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, sono composte da: un presidente e da quattro liberi professionisti designati dalla federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali. I liberi professionisti, anche appartenenti ad ordini di regioni diverse, devono essere iscritti

all'albo professionale da almeno dieci anni; una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore fra i professori ordinari e associati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, in una città vicina. Se nella facoltà di agraria della città sede degli esami di Stato sono attivati più corsi di laurea, il numero delle terne dei professori universitari di ruolo da nominare sarà pari al numero dei corsi di laurea attivati da oltre cinque anni. 2. Il presidente e i quattro commissari liberi professionisti partecipano agli esami di tutti i candidati. I tre professori di ruolo di ciascun corso di laurea partecipano soltanto agli esami dei candidati in possesso della laurea corrispondente. Pertanto il giudizio collegiale su ciascun candidato è sempre espresso dal presidente e da sette commissari.

### Art. 4.

1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale si articolano in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi a carattere spiccatamente professionale a scelta del candidato tra almeno due proposti per ciascuna prova e per ciascuna laurea dalla commissione. Lo svolgimento delle prove avviene in due giorni consecutivi: il primo tema è dedicato allo sviluppo di aspetti tecnici; il secondo ad analisi economico-estimative e ad eventuali risvolti giuridici stabiliti e dettati dalla commissione. 3. Il tempo da dedicare allo svolgimento di ciascuno dei due elaborati è di otto ore consecutive. 4. La prova orale consiste in un colloquio su argomenti professionali specifici relativi prevalentemente alla laurea posseduta dal candidato, tendente ad accertare la capacità d'uso del sapere tecnico-professionale nonché l'attitudine all'esercizio della professione. Nel corso del colloquio deve inoltre essere accertata la conoscenza delle norme che regolano l'esercizio dell'attività professionale. 5. La prova orale si svolge dinanzi a tutta la commissione ed ha una durata minima di trenta minuti. L'ammissione alla prova orale si ottiene avendo superato ciascuna delle prove scritte con un voto non inferiore a sei decimi. La prova orale si considera superata quando la sua valutazione è non inferiore a sei decimi. 6. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati raggiunti da ogni candidato in ogni prova ed esprime il voto complessivo. Gli elenchi degli abilitati sono divisi per laurea posseduta. 7. L'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consente l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nella specifica sezione.

### Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

# CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

## ***TITOLO I - FONDAMENTA***

### **ARTICOLO 1**

L'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale costituisce attività di scienza e di pubblica utilità, con rilevanza di professione protetta essendogli demandata la salvaguardia dell'ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio) nonché la qualità degli alimenti.

Il Dottore è responsabile moralmente ed in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva che consultiva; sia nei confronti del committente che della collettività nazionale.

### **ARTICOLO 2**

Il Dottore affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale con affrancazione di asservimenti materiali e morali, anche politici ed ideologici, respinge ogni influenza estranea alla propria attività.

Non fa discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica e classe sociale, ed in alcun caso rinuncia alla sua libertà ed indipendenza professionale.

Il Dottore anche se cittadino di altro Stato, deve attenersi a far rispettare questo codice etico, utile e necessario alla tutela della dignità e del decoro proprio ed altrui.

Pertanto la propria condotta professionale va improntata allo spirito delle norme del presente codice.

Chiunque assuma posizioni non conformi e lesive della dignità professionale, né è responsabile e verrà sanzionato disciplinarmente, come previsto dal Regolamento.

### **ARTICOLO 4**

Le norme, di seguito articolate per concetti, anche se non esaustive, si applicano sia ai Dottori Agronomi e Forestali Professionisti Liberi, sia per i Dottori Dipendenti da Enti Pubblici e/o da Privati, per cui sia richiesta la regolare iscrizione all'Albo.

### **ARTICOLO 5**

Il Dottore deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità e rispettare l'obbligo della riservatezza.

### **ARTICOLO 6**

Il Comportamento del Dottore deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori del proprio esercizio; deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine cui appartiene.

### **ARTICOLO 7**

Il Dottore ha il dovere del continuo aggiornamento professionale, considerata la continua evoluzione tecnico-scientifica nel mondo della agricoltura, produttivo ed ambientale.

### **ARTICOLO 8**

Il Dottore non può esercitare la libera professione in contrasto con le norme specifiche che la vietino senza autorizzazione delle competenti autorità.

### **ARTICOLO 9**

Il Dottore non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche, da far ritenere che, per loro effetto, si possano conseguire vantaggi professionali per sé ed altri.

### **ARTICOLO 10**

Il Dottore deve sconsigliare azioni infondate ed una vacua litigiosità; deve, in ogni caso per contrapposto, favorire nei limiti del possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli.

### **ARTICOLO 11**

La Tariffa Professionale e le altre norme in materia di compensi devono costituire garanzia di qualità della prestazione e del decoro professionale; è fatto obbligo al professionista di osservarle rigorosamente.

## ***TITOLO II - RAPPORTI CON I CLIENTI***

Incompatibilità e conflittualità di interessi nei confronti della collettività - Accettazione ed esecuzione dell'incarico.

### **ARTICOLO 12**

Il Dottore inizia e porta a termine gli impegni assunti con diligenza intellettuale e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto, pertanto esercita senza dare adito a critica alcuna per noncuranza ed inadeguatezza conoscitiva.

Il Dottore non accetta di applicarsi professionalmente qualora la propria posizione sia incompatibile e pregiudiziale con il proprio stato giuridico e/o dall'altro verso quando la posizione del committente sia in conflitto con i suoi doveri professionali o con il suo Ente di appartenenza.

Il Dottore, nel dubbio che la propria prestazione professionale sia in contrasto con il codice etico del proprio Ordine, rifiuta l'incarico; ciò nel caso in cui sempre in buona fede ritenga inadeguata la propria preparazione per lo svolgimento dell'incarico o non posseda adeguata organizzazione; può tuttavia accettare l'incarico se il cliente acconsente all'intervento di collaboratori o di altri esperti.

### **ARTICOLO 13**

Il Dottore, in ogni caso, non può rifiutare l'incarico e soprattutto nell'ambito giudiziario, qualora non sussistano salvo diretto o indiretto coinvolgimento od interessi di parentela anche acquisita, o se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso.

## ARTICOLO 14

Il Dottore firma esclusivamente le proprie prestazioni professionali che ha svolto e/o diretto, evitando di sottoscrivere elaborazioni professionali sia progettuali, estimative o relazionali, in forma paritaria con professionisti od altri che non possono svolgere competente prestazione professionale.

La sottoscrizione a più firme può avvenire e non in deroga a quanto sopra, solo in forma interdisciplinare, quando i limiti di ordinamento professionale siano specifici per ogni attore del gruppo collegiale.

Tali limiti di competenza devono essere evidenti e dichiarati alla committenza sin dall'inizio dell'applicazione professionale.

## ARTICOLO 15

Il Dottore è incompatibile con la funzione di giudice di un qualsiasi concorso in cui partecipi anche come concorrente, come pure essere giudice in un qualsiasi concorso in cui altro professionista, parente diretto o acquisito o collaboratore si presenta come concorrente.

## ARTICOLO 16

È fatto divieto al Dottore di progettare e realizzare opere di cui preveda di ottenere l'incarico di omologazione o collaudo, come pure accettare commesse private afferenti opere che ricadano entro ambiti territoriali di cui si abbia ottenuto l'incarico di pianificazione.

## ARTICOLO 17

Il Dottore non deve accettare incarichi di collaudo per opere i cui Direttori Lavori siano contemporaneamente esaminatori e collaudatori di propri progetti ed opere.

## ARTICOLO 18

È fatto divieto ai Dottori qualora Presidi di Istituti Medi Superiori o Ispettori Scolastici l'esercizio della professione in alcuna forma, pur mantenendo l'iscrizione all'Albo, con relativa anzianità.

## ARTICOLO 19

I Dottori, nella loro veste di Docenti Universitari, iscritti all'Ordine, non possono eseguire progetti di qualsiasi forma, né direttamente né indirettamente.

## INCOMPATIBILITÀ CON I PROPRI DOVERI PROFESSIONALI

## ARTICOLO 20

È fatto divieto ai Dottori partecipare a concorsi, di qualsiasi natura essi siano, giudicati dal Consiglio Nazionale o dagli Ordini Provinciali, per le rispettive aree di competenza, di grave pregiudizio dei diritti del professionista.

## ARTICOLO 21

Il Dottore non deve trasgredire con evidente volontà le leggi e norme vigenti, comprese quelle fiscali, anche se richiesto e forzato dal Committente; pertanto non deve proseguire nell'incarico.

## **TITOLO III - RAPPORTI TRA I COLLEGHI**

### ARTICOLO 22

Lealtà, correttezza, considerazione, cortesia, cordialità sono i carati minimi che improntano i rapporti professionali con i propri colleghi, al fine di sostenere una comune cultura ed armonizzare una medesima identità professionale in qualsiasi settore in cui esistono i rapporti interpersonali tra colleghi.

### ARTICOLO 23

Tali caratteristiche comportamentali devono essere pretese da ogni Dottore nei confronti di terzi colleghi del proprio Ordine o delle altre Professioni intellettuali.

### ARTICOLO 24

Il Dottore deve astenersi da futili polemiche, critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e, qualora vi fossero fondate motivazioni di rimostranze per il corretto espletamento di incarichi professionali, è sempre opportuno informare il Presidente del proprio Ordine ed attendere le disposizioni.

### ARTICOLO 25

Il Dottore non può ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità al fine di ottenere commesse, quali la denigrazione dei colleghi, la propria esaltazione curriculare, enfasi della propria carica sociale, proposte concorrenziali sottotariffa, uso di mezzi pubblicitari non contemplati dalle direttive dell'Ordine Provinciale, cioè vantaggi materiali ed immateriali che esulino dal rapporto professionale.

### ARTICOLO 26

Il Dottore non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche occasionalmente da un collega.

### ARTICOLO 27

I Dottori, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevole reciproca assistenza.

### ARTICOLO 28

Il Dottore se subentra in un incarico precedentemente ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato e dovrà rendere nota la propria posizione a chi subentra e nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.

## **TITOLO IV - ALTRI RAPPORTI**

Rapporti con collaboratori, rapporti ordinistici, pubblici uffici, stampa e mezzi di comunicazione.

### ARTICOLO 29

Il Dottore deve mantenere nei rapporti con i propri collaboratori indipendenza morale ed economica. Deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui, ma migliorare la preparazione dei propri dipendenti, retribuendoli in ordine alla qualità e quantità delle loro prestazioni.

## ARTICOLO 30

Il Dottore non può dare in subappalto lavoro intellettuale o ricercarne lo sfruttamento dello stesso.

## ARTICOLO 31

### RAPPORTI ORDINISTICI

Il Dottore iscritto all'albo ha il dovere di collaborare fattivamente e disinteressatamente con il Consiglio dell'Ordine Provinciale cui appartiene. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine Provinciale, il Dottore deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

Il Dottore si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.

## ARTICOLO 32

Il Dottore ha il dovere di partecipare alle assemblee degli iscritti all'Ordine e deve denunciare al Consiglio dell'Ordine Provinciale ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.

## ARTICOLO 33

### INCOMPATIBILITÀ CON I DOVERI ORDINISTICI A SEGUITO DI CARICHE SOCIALI RICOPERTE

Si ritiene del tutto incompatibile l'accettare cariche sociali, di qualsiasi livello esse siano, qualora la propria realtà professionale sia confliggente con l'obiettività di giudizio richiesto dal ruolo specifico, come:

- essere Docente Universitario, presiedere la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali e nominare il Presidente della Commissione degli Esami di Stato nella propria Facoltà Universitaria;
- ricoprire una carica sociale ed essere C.T.U. in una vertenza civile o penale in cui sia interessato un collega del proprio Consiglio dell'Ordine provinciale;
- avere una carica sociale ed essere esponente di un Partito Politico, od avere altre cariche pubbliche e/o sindacali;
- omettere la segnalazione all'Ordine di palesi infrazioni da parte di colleghi per negligenza negli intenti o per altre convenienze.

## ARTICOLO 34

### RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI

Il Dottore si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni e cortesia con i Magistrati e i funzionari della pubblica amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale; non deve sollecitare incarichi o favori di alcun genere, ma non rinunciare al dovere di controllo e di comunicazione al proprio Consiglio dell'Ordine dei casi di condotta impropria ovvero situazioni anomale in seno al comportamento dei pubblici ufficiali che abusino od esulino dalle proprie competenze.

## ARTICOLO 35

### RAPPORTI CON LA STAMPA ED ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE

Nei rapporti con la stampa ed altri mezzi di informazione, specie in occasione di interventi professionali in casi di grande risonanza, si deve rispettare l'obbligo della riservatezza nei confronti dei committenti ed il divieto di pubblicità al proprio nome per non incorrere nell'intento reclamistico della propria figura professionale, anche nei casi di cariche ricoperte per conferenze stampa, interviste ed altro.

## ARTICOLO 36

### CONTESTO OPERATIVO - RAPPORTI CON GLI UOMINI E L'AMBIENTE

Il Dottore ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblico interesse e che debba proferirsi con estrema correttezza per la tutela dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda.

Il contesto operativo è quindi l'ambiente naturale nel quale l'uomo trova motivo della propria perpetuità in un armonico e sostenibile equilibrio dello sviluppo culturale.

Pertanto l'opera del Dottore non può minimamente compromettere o ledere i parametri abiotici e biotici della complessa cenosi in cui dev'essere salvaguardata la biodiversità di ogni espressione vitale.

Pertanto è quanto mai doveroso che il Dottore debba evitare di partecipare intellettivamente a programmi ed intenti che possano alterare e compromettere le risorse naturali da cui e per cui l'uomo e l'ambiente subiscano cagione in forma puntuale o diffusa, al presente o nel futuro.

## ARTICOLO 37

Nella valorizzazione e nella difesa del vivente e delle risorse naturali risiedono le più autentiche motivazioni dell'agire professionale del Dottore, pertanto ogni deviazione da tale preminenza costituisce violazione etica.

## ARTICOLO 38

È motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la partecipazione del Dottore a consulenze, progetti, avalli professionali, svolti con evidente superficialità concettuale e con manifesta negligenza o per mero vantaggio venale, concernenti:

- pesticidi e fitofarmaci, lotte biologiche;
- manipolazioni genetiche a titolo sperimentale o industriale;
- variazioni sostanziali delle leggi naturali;
- sprechi sistematici e ingiustificati delle risorse;
- scorretti usi epigei o ipogeï del territorio.

## ARTICOLO 39

È fatto divieto al Dottore ricettare o prescrivere ogni altro tipo di intervento fitoiatrico qualora direttamente o indirettamente si abbia partecipazione alla promozione e commercializzazione di qualsiasi fitofarmaco anche se concorrenziale; analogamente debba intendersi per la fitofarmacopea.

## ARTICOLO 40

Il Dottore non può partecipare a studi ed elaborazioni V.I.A. di opere o di gestione ambientale, laddove ci sia stato un suo precedente professionale motivo di sospensione o di inchiesta giudiziaria per abuso o negligenza.

# *Tariffe Professionali*

## **Tariffario professionale - testo coordinato**

### **Decreto Ministeriale 14 maggio 1991, n. 232**

(in Supplemento ordinario alla Gazz.Uff. n.180, del 2 agosto)

**Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA,  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE:

ADOTTA

il seguente regolamento:

Sono approvate le deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali che stabiliscono la nuova tariffa professionale, allegata al presente decreto.

Modificato con:

Decreto Ministeriale 3 settembre 1997, n.478 (in Gazz.Uff., 14 gennaio, n.10)

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA,  
di concerto con  
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE:

### ***NORME GENERALI***

#### *Art. 1. Premesse.*

Il presente tariffario ha carattere nazionale. Esso stabilisce gli onorari e il rimborso spese per le prestazioni del professionista iscritto negli Albi professionali ed è valido e vincolante nei confronti del committente privato e pubblico, sempre che quest'ultimo non abbia tariffe proprie o convenzioni concordate con il Consiglio dell'Ordine Nazionale; i compensi e gli onorari stabiliti dalle tariffe professionali costituiscono minimi inderogabili (art. 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3);

- a) i Consiglieri degli Ordini provinciali sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere giudizi sulla applicazione ed interpretazione del presente tariffario;
- b) gli onorari approvati dal presente tariffario valgono anche per la liquidazione delle competenze riguardanti incarichi affidati in precedenza e non ancora ultimati.

#### *Art. 2. Vari tipi di incarico.*

Gli incarichi professionali possono essere:

- a) individuali: se conferiti ad un solo professionista che esegue le prestazioni con responsabilità propria verso il committente e, ricorrendone gli estremi di legge, verso terzi;
- b) coordinati: se conferiti a più professionisti della stessa categoria o di categorie diverse, uno dei quali viene scelto dal committente, con funzione di coordinatore;
- c) collegiali: se pur conferiti singolarmente a professionisti debbono essere svolti collegialmente;
- d) di rappresentanza: qualora il professionista sia chiamato a rappresentare il privato o l'Ente pubblico in Commissioni di studio.

I compensi relativi agli incarichi di cui alle lettere b - c, sono determinati in base a quanto stabilito nell'art. 10.

#### *Art. 3. Competenze e onorari.*

L'importo delle competenze dovute al professionista si ottiene dal cumulo degli onorari, dei compensi accessori, delle spese da rimborsare e delle eventuali maggiorazioni.

Gli onorari vengono distinti secondo le modalità inerenti alle loro determinazioni, e precisamente:

- a) onorari valutati in relazione al tempo impiegato: I categoria;
- b) onorari valutati secondo l'estensione, la misura, la quantità: II categoria;
- c) onorari valutati secondo percentuale dei valori e dei costi: III categoria;
- d) onorari valutati a discrezione: IV categoria.

Se una prestazione viene compensata secondo la tariffa in misura inferiore a quella risultante dal calcolo a vacanza, essa può essere compensata a vacanza anziché a percentuale, a misura o a quantità.

#### *Art. 4. Collaboratori ed ausiliari.*

Il professionista per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, può avvalersi di collaboratori, fermo il disposto dell'art. 2232 C.C.

- 1) La responsabilità dei lavori eseguiti resta comunque del professionista.

- 2) Il compenso per le prestazioni dei collaboratori è a carico del professionista se l'incarico viene compensato a percentuale, a misura, a quantità o a discrezione. Gli onorari integrativi di vacanza spettanti al collaboratore, di cui al successivo art. 29, sono invece a carico del committente.
- 3) Il compenso dei collaboratori per le prestazioni a tempo è interamente a carico del committente.
- 4) Le spese sono sostenute dai collaboratori e dagli ausiliari sono sempre a carico del committente.

*Art. 5. Incarico con carattere d'urgenza.*

Le prestazioni che, per la natura dell'incarico o per espresse pattuizioni, hanno carattere d'urgenza sono compensate con maggiorazioni fino al 20% delle competenze complessivamente dovute, sempreché l'incarico sia stato espletato entro i termini originariamente stabiliti o in quelli per i quali il committente, su tempestiva richiesta del professionista, abbia concesso regolare proroga.

*Art. 6. Diritti fissi.*

Al professionista oltre agli onorari, è dovuto il rimborso del costo delle copie di relazioni tecniche, di progetti, di preventivi, di collaudi etc., forniti al cliente, oltre la prima copia come previsto dall'art. 12. Se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato originale, spetta il rimborso del costo delle copie aumentato del 20%.

*Art. 7. Rimborso spese.*

È sempre dovuto al professionista il rimborso delle seguenti spese:

- a) vitto e alloggio fuori residenza, con rimborso della spesa sostenuta nel limite massimo della tariffa d'albergo di 1<sup>a</sup> categoria, con l'aumento del 10% per spese accessorie;
- b) spese di bollo, di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;
- c) spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza, per consulenze legali e quanto altro necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto, previo accordo con il committente;
- d) spese postali, telefoniche, telegrafiche;
- e) spese di viaggio su nave, aereo, ferrovia in I classe comprensive dei supplementi vari e vagone letto;
- f) spese di trasporto per percorrenza su strada, tanto con mezzi propri quanto con mezzi noleggiati, che debbono essere integralmente rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche oppure con fatture del mezzo noleggiato;
- g) eventuali contributi previdenziali indiretti previsti dalle leggi;
- h) spese per caneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo.

*Art. 8. Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese.*

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo i rimborsi previsti dall'art. 7.

Il professionista ha la facoltà di conglobare i rimborsi di cui all'art. 7 e le altre eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, in una cifra proporzionale agli onorari, come indicato nella tabella P.

*Art. 9. Compenso a specialisti ausiliari.*

Gli onorari dovuti a uno specialista al quale si è rivolto il professionista per incarico e con il consenso del committente, sono pagati da quest'ultimo, indipendentemente dalle competenze dovute al professionista.

*Art. 10. Incarico a collegio di professionisti.*

Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, spetta a ciascuno, oltre al rimborso delle spese sostenute in proprio, l'intero onorario relativo al lavoro svolto.

Qualora del collegio facciano parte professionisti iscritti ad altri Ordini professionali, a ciascuno di essi è dovuto il compenso contemplato dalle rispettive tariffe.

La nomina di commissioni di studio, sia da parte di privati che di Enti pubblici, costituisce incarico professionale; il compenso per i singoli componenti viene determinato in base alla natura dell'incarico ed alle rispettive tariffe professionali.

*Art. 11. Variazione ai progetti.*

Le variazioni ai progetti o alle relazioni, così come le diverse soluzioni di uno stesso progetto e relazioni, richieste dal committente, debbono essere compensate a discrezione in aggiunta alle competenze del progetto originale.

*Art. 12. Copia dell'elaborato.*

Al committente spetta una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'opera commessa, con tutti i chiarimenti, dati ed atti, compresi nei compensi esposti nella specifica.

Per ogni copia in più valgono le disposizioni contenute nell'art. 6. Art. 13. Lavoro in contesto o contraddittorio.

Quando una stima o una perizia debbano essere discusse in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte, spetta al professionista un aumento degli onorari fino al 30%.

*Art. 14. Cessazione dell'incarico professionale.*

Quando la cessazione del rapporto avvenga per volontà del professionista, per motivate cause di impedimento, questi ha diritto unicamente al compenso corrispondente al lavoro svolto.

La cessazione del rapporto dovuta a morte o invalidità permanente del professionista comporta il pagamento delle prestazioni fino alla data della cessazione. Art. 15. Sospensione delle prestazioni professionali.

La sospensione delle prestazioni in corso per cause non dipendenti dal professionista, non comporta la decadenza dell'incarico.

Qualora tale sospensione si protragga per oltre 12 mesi dalla data della medesima, il professionista ha la facoltà di avvalersi delle disposizioni inerenti alla revoca (art. 16) rinunciando alla prosecuzione dell'incarico.

*Art. 16. Revoca dell'incarico.*

Quando l'incarico dato al professionista viene revocato per cause da lui non dipendenti spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso relativo al lavoro svolto con l'aumento del 25%, senza pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali.

*Art. 17. Proprietà degli elaborati.*

Salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera del professionista, resta sempre riservata a quest'ultimo, indipendentemente dall'avvenuto pagamento.

La tariffa non riguarda particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti o simili, che sono da liquidarsi, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

*Art. 18. Uso diverso dell'opera del professionista.*

Il committente non può, senza il consenso del professionista, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono, per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga utilizzato anche per altri usi, oltre quelli per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al professionista spetta per ogni nuova utilizzazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversamente proporzionale al numero delle utilizzazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratti, direzione dei lavori, liquidazioni, ecc.).

*Art. 19. Contenuto della specifica.*

La specifica deve contenere:

- a) l'intestazione del professionista con codice fiscale, partita I.V.A. e quanto altro richiesto dalla legge;
- b) specie e data dell'incarico;
- c) clausole ed accordi intercorsi tra il professionista ed il committente;
- d) la nota dei diritti fissi, delle spese sostenute per sè e per i collaboratori e per il personale ausiliario, salvo quanto dispone il secondo comma dell'art. 8;
- e) la nota delle competenze dovute per sè e per i collaboratori;
- f) gli acconti ricevuti;
- g) il timbro professionale in calce.

*Art. 20. Acconti.*

Il professionista ha diritto di chiedere al committente, durante il corso dei lavori, il versamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese presunte e del 75% degli onorari, che gli spettano secondo la presente tariffa professionale, per la parte dei lavori fino a quel momento eseguita.

Qualora il committente non abbia versato gli acconti dovuti, compete al professionista sull'ammontare di questi ultimi l'interesse legale.

Per eventuali controversie il Foro Giudiziario competente è quello del luogo di residenza del professionista.

*Art. 21. Vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine.*

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al professionista sono soggette alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto.

Qualunque contestazione sul lavoro svolto dal professionista, può essere sottoposto al giudizio di un collegio di tre periti, due dei quali scelti dalle parti fra i professionisti iscritti all'Albo, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine anche tra non iscritti all'Albo.

*Art. 22. Revisione e liquidazione delle parcelle.*

La revisione per la liquidazione delle specifiche può essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dal professionista quanto dal committente.

La domanda scritta deve essere accompagnata: dalle specifiche da liquidare, in doppio originale, di cui una rimane agli atti nell'archivio del Consiglio dell'Ordine; dai documenti necessari a far valutare le prestazioni fornite dal professionista; dai chiarimenti che possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori.

Per la liquidazione di competenze valutate a percentuale è applicata la tariffa senza entrare nel merito dei valori di base, quando questi siano stati già approvati dalla controparte.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può nominare una Commissione di tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo, per esaminare ed esprimere un parere sulla liquidazione della parcella.

Il parere della Commissione non è vincolante.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine notifica al richiedente, specificandolo in calce alla parcella, il risultato della revisione.

*Art. 23. Compenso per la revisione delle parcelle.*

Se la revisione e la liquidazione della specifica è richiesta dal professionista, spetta all'Ordine, una percentuale del 2% sull'importo totale della somma, risultante dalla revisione per la liquidazione, esclusa I.V.A.

Se la revisione della specifica è richiesta dal committente o da un terzo avente diritto la percentuale da versare all'Ordine viene aumentata al 3%.

*Art. 24. Perizie asseverate.*

Le relazioni o perizie asseverate con giuramento sono compensate con l'aumento del 10% sugli onorari spettanti al Dottore agronomo e/o forestale, con un minimo di L. 50.000.

## **PRIMA CATEGORIA**

### ***Onorari valutati in relazione al tempo impiegato.***

#### *Art. 25. Generalità.*

Qualora il tempo occorrente per le prestazioni abbia carattere determinante o non siano applicabili le tariffe a percentuale o a quantità o a discrezione, gli onorari sono valutati, in ragione del tempo impiegato.

Tali prestazioni vengono compensate a vacazione oraria secondo le modalità degli articoli successivi.

Sono stabiliti a titolo esemplificativo gli onorari a vacazione per:

- a) lavori al tavolo, calcoli relativi;
- b) sopralluoghi tecnici, ricerche;
- c) accesso ad uffici, ricerche di dati e documenti;
- d) lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo.

#### *Art. 26. Calcolo delle vacanze.*

Le prestazioni a vacazione si computano in base al tempo effettivamente impiegato.

Per ogni ora o frazione di ora si calcola una vacanza.

Nel computo delle vacanze si deve tener conto anche dei tempi di trasferimento in luogo e di quello per il ritorno in residenza.

#### *Art. 27. Compenso per vacanza.*

Al professionista spetta un onorario di L. 110.000 per ogni vacanza di un'ora, con un massimo di otto vacanze giornaliere per lavori in residenza e dieci vacanze per lavori fuori sede. (importi così modificati dal DM (G.G.) 3/9/1997 n.478 pubbl. sulla G.U. n. 10 del 14/1/98)

Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.

Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%".

#### *Art. 28. Breve consulenza e consulto verbale.*

Per un semplice consulto verbale o per breve consulenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, il compenso minimo è di L. 35.000.

#### *Art. 29. Onorario integrativo.*

Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:

- a) L.55.000 per il professionista; (importi così modificati dal DM (G.G.) 3/9/1997 n.478 pubbl. sulla G.U. n. 10 del 14/1/98)
- b) L.25.500 per il collaboratore di concetto". (importi così modificati dal DM (G.G.) 3/9/1997 n.478 pubbl. sulla G.U. n. 10 del 14/1/98)

## SECONDA CATEGORIA

### *Onorari valutati in relazione alla estensione, alla misura o alla qualità.*

#### SEZIONE I

Lavori Topografici

*Art. 30. Generalità.*

Sono comprese in questa sezione tutte le prestazioni relative:

- a) al rilevamento e alla misura di terreni, abitati, fabbricati e altre opere;
- b) al frazionamento di terreni e fabbricati, sia che rappresentino lavoro preliminare o ausiliario di altre prestazioni, sia che riguardino incarico di carattere autonomo;
- c) ai tracciamenti;
- d) alle livellazioni.

*Art. 31. Rilevamento di terreni. Compensi in genere.*

Gli onorari relativi al rilevamento, sono stabiliti dall'allegata tabella A.

In aggiunta a tali onorari spetta l'indennità integrativa di vacanza per il tempo necessario alle operazioni di campagna ed alle operazioni fuori sede svolte dai collaboratori.

Per l'applicazione della citata tabella i terreni da rilevare vengono distinti nelle seguenti classi:

- Prima classe: terreni nudi o poco alberati, nei quali è scarsa la presenza di fabbricati, strade, corsi d'acqua, ecc.;
- Seconda classe: terreni alberati o paludosi, oppure con una maggior presenza di fabbricati, strade, corsi d'acqua, ecc.;
- Terza classe: accidentati o scoscesi, di difficile accesso, con molti fabbricati, strade, corsi d'acqua, boscosi, vitati, investiti a frutteti o fittamente cespugliati.

Ogni classe si divide nelle seguenti sottoclassi:

- a) pianura;
- b) collina;
- c) montagna.

*Art. 32. Formazione di planimetria.*

Per la redazione di planimetrie di terreni e centri abitati partendo da rilievi originali e per la redazione di tipi di frazionamento con l'indicazione di strade, piazze e spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, il compenso previsto dalla tabella A per i rilievi tacheometrici, viene aumentato del 50%.

Detto compenso può essere ridotto al 50% qualora per la redazione delle suindicate planimetrie vengano utilizzate planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto.

*Art. 33. Piani e tipi particellari.*

Se viene richiesta la formazione di piani o tipi particellari, frazionamenti, sempre desunti da rilievi originali, i compensi di cui alla tabella A, per i rilievi tacheometrici, possono essere aumentati fino al 100%.

Per le aree fabbricabili ricadenti nei centri abitati, la formazione di tipi ed il computo delle superfici vengono compensati a discrezione.

In caso di lottizzazione se vengano richieste descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento per atti di trasferimento ecc., l'aumento di cui al primo comma è fissato a discrezione.

L'individuazione di particelle, con l'indicazione dei confini di proprietà e del tipo di coltura, viene compensata a parte in ragione di L. 4.000 per particella.

*Art. 34. Rilievi di strisce per tracciati stradali, canali, acquedotti e simili.*

Anche ai rilievi e disegni di strisce di terreno per studi e progetti di tracciati stradali, canali, acquedotti, elettrodotti e simili, sono applicabili i compensi della tabella A, relativi ai rilievi tacheometrici, con un aumento del 20%, computando la estensione della striscia rilevata in base ad una larghezza non minore di metri 30.

*Art. 35. Tracciamenti con picchettazione.*

I tracciamenti con picchettazione di linee elettriche, acquedotti, teleferiche, riferibili alla tabella A, comprendono i calcoli relativi alla compilazione del profilo longitudinale e delle planimetrie, nonché i relativi disegni, quotati in scala.

Articolo 36

*Art. 36. Tracciamenti di strade, canali e simili.*

I tracciamenti di strade, canali e simili in base a progetto, secondo l'indicazione della tabella A, comprendono l'apposizione dei picchetti, la livellazione tacheometrica dell'asse, la picchettazione delle curve, la misura in andata e ritorno, il disegno del profilo longitudinale quotato in scala.

*Art. 37. Contenuto dei rilievi e dei disegni.*

Il rilievo ed il disegno di strade o canali esistenti, di cui fa menzione la tabella A, comprende il rilievo planimetrico e altimetrico, eseguito con strumenti idonei, del tracciato e delle sezioni trasversali, in scala appropriata.

*Art. 38. Livellazioni.*

Le livellazioni, di cui alla tabella A, sono quelle sviluppate lungo tracciati prestabiliti, eseguite in andata e ritorno, a titolo di controllo, con tolleranza di errore non superiore a 2 mm per chilometro per quelle di precisione e 3 cm per chilometro per quelle tecniche.

*Art. 39. Canneggiata.*

La canneggiata, eseguita con triplometro, e le misurazioni, eseguite con nastro metrico, controllate in andata e ritorno, sono compensate in base alla tabella A, qualora la pendenza del terreno non superi il 40%.

Se la pendenza supera il 40% il compenso può essere maggiorato fino al 100%.

*Art. 40. Rilevamento e rappresentazione grafica di fabbricati.*

Il rilevamento e la rappresentazione grafica di piante, sezioni verticali e prospetti di fabbricati sono retribuiti in base ai metri quadrati di superficie rilevata, e graficamente rappresentata, in base alla seguente tabella:

		<b>Scala del disegno</b>			
		<b>1/50</b>	<b>1/100</b>	<b>1/200</b>	<b>1/500</b>
Piante: per mq di superficie	rilevata	800	600	400	300
Sezioni verticali: per mq di	superficie rilevata	1000	800	600	500
Prospetti: per mq di superficie	rilevata	1200	1000	800	600

Per edifici con pianta complessa, con ambienti di varia forma e grandezza, tanto in piano che in elevazione, i compensi di cui sopra possono essere aumentati dal 50 al 100%.

Detti compensi, eventualmente maggiorati ai sensi del precedente comma, vengono ulteriormente aumentati del 50%, se la rappresentazione grafica delle planimetrie deve essere sviluppata nel modulario del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, ove costituiscono documenti da allegare alle dichiarazioni di nuovi fabbricati, alle denunce della consistenza dei mutamenti nella destinazione dei fabbricati e degli altri immobili urbani, alle denunce di fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti ad imposta, alle domande di voltura per passaggi che danno luogo a frazionamento.

*Art. 41. Misurazione dei terreni.*

La misura dei terreni, avente lo scopo di determinare la superficie con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle di delimitazione dei singoli appezzamenti, comprensiva del rilievo, della redazione del tipo e del calcolo della superficie, va compensata in base alla tabella seguente, fermo restando il compenso integrativo di cui all'art. 29.

<b>Estensione degli appezzamenti</b>			<b>In pianura</b>	<b>In collina</b>	<b>In montagna</b>
Fino a 5 ettari	per ha	Lire	60.000	90.000	110.000
Per 10 ettari	per ha	Lire	55.000	60.000	75.000
Per 50 ettari	per ha	Lire	14.000	18.000	21.000
Per 100 ettari	per ha	Lire	9.000	12.000	14.000
Per 150 ettari	per ha	Lire	7.000	9.000	11.000
Per 300 ettari ed oltre	per ha	Lire	5.000	7.000	9.000

I suddetti compensi possono essere variati:

- a) con un aumento fino al 30% per i terreni nei quali la visuale è ostacolata dalla vegetazione e per quelli intersecati da strade, canali, ecc.;
- b) con un aumento fino al 50% per terreni difficilmente praticabili, perchè accidentati, scoscesi, paludosi, ecc.

Frazionamenti.

*Art. 42. Frazionamenti e compensi.*

I frazionamenti dei terreni, gli atti di variazione, gli estratti e le visure catastali vanno compensati a vacazione, ivi compreso il tempo impiegato in studio dal professionista e dai suoi collaboratori.

In particolare, per i frazionamenti, l'importo risultante è maggiorato di una quota fissa di L. 10.000 per ogni particella risultante dal frazionamento e da un compenso concordato in rapporto all'importanza e alla difficoltà del lavoro.

Rilievi di opere stradali e idrauliche.

*Art. 43. Compensi.*

I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche, anche connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonchè la riproduzione degli stessi in scala idonea sono compensati in ragione del numero delle sezioni trasversali e per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella:

		<b>Per meno di 50 Sezioni</b>	<b>Per le prime 100 Sezioni</b>	<b>Per 200 Sezioni</b>	<b>Per 300 Sezioni ed oltre</b>
<b>Pianura</b>	Lire	10.000	8.500	7.000	5.000
<b>Collina</b>	Lire	12.500	10.500	8.500	6.000
<b>Montagna</b>	Lire	15.000	13.000	10.000	7.000

Per un numero di sezioni intermedie si procede per interpolazione lineare.

Per i profili longitudinali sono applicati gli onorari stabiliti per i rilievi planimetrici nell'allegata tabella A con un aumento del 20% computando l'estensione in base ad una lunghezza di mt 30.

## SEZIONE II

Miglioramenti agrari in generale

*Art. 44. Compensi.*

Per lo studio dei miglioramenti agrari in generale, che non dia luogo alla valutazione di costi, quali l'impianto di nuovi ordinamenti colturali, la sostituzione di alcuni fattori produttivi, i piani di miglioramento agrario e/o di valorizzazione aziendale, le competenze spettanti al professionista sono quelle previste dalla tabella che segue con l'aggiunta di quelle spettanti per l'esecuzione eventuale di lavori topografici:

Fino a 10 ettari	Lire	200.000
da 10 a 20	Lire	18.000 per ettaro
da 20 a 50	Lire	14.000 per ettaro
Oltre i 50	Lire	10.000 per ettaro

### SEZIONE III

Classificazione dei terreni

*Art. 45. Compensi.*

Nelle prestazioni inerenti alla formazione di Catasti per Consorzi di bonifica, di irrigazione, di Comunità montana e di miglioramento fondiario; per la determinazione delle qualità e classi di utenza, catastalmente delimitate, al professionista è corrisposto il seguente compenso:

fino a	1.000 ettari	Lire	2.600 ad ettaro
per	5.000 ettari	Lire	1.500 ad ettaro
per	10.000 ettari	Lire	1.300 ad ettaro
per	20.000 ettari ed oltre	Lire	1.200 ad ettaro

per superfici intermedie si procede per interpolazione lineare.

- 1) Lo studio di parametri da adottare per la ripartizione degli oneri è compensato a discrezione.
- 2) Il classamento per superfici catastalmente delimitate è compensato secondo la tabella sopra indicata.
- 3) La cartografia necessaria e i dati catastali occorrenti dovranno essere forniti dal committente; in caso diverso la spesa necessaria è retribuita a parte.

### Sezione IV

Assestamento Forestale

*Art. 46. Compensi.*

Per la redazione di piani di assestamento di beni silvo-pastorali con divisione del territorio in particelle e determinazione dei parametri dendro-auxometrici per rilievo diretto o per stima, studio del bosco normale e modalità di trattamento con calcolo della ripresa, l'onorario, ragguagliato ad ettaro di superficie lorda, è il seguente:

- 1) boschi di alto fusto

per ettari	100	Lire	35.000/ha
per ettari	250	Lire	30.000/ha
per ettari	500	Lire	25.000/ha
per ettari	1.000	Lire	20.000/ha
per ettari	2.000	Lire	15.000/ha
per ettari	4.000	Lire	12.000/ha
per ettari oltre	4.000	Lire	10.000/ha

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

- 2) cedui e rimboschimenti fino allo stadio di novelleto.

La tariffa è ridotta ad un terzo di quello per l'alto fusto.

Nel caso di un ceduo composto e/o in conversione le tariffe di cui al punto 1 sono ridotte a 2/3.

- 3) pascoli, terreni, agrari, incolti produttivi ed improduttivi descritti nel piano:

per i primi 1.000/ha	Lire	1.000/ha
per gli ettari successivi	Lire	700/ha

Qualora la superficie boscata da assestare sia formata da appezzamenti staccati ed indipendenti, essi vanno considerati isolatamente ai fini dell'applicazione delle precedenti tariffe anche se appartenenti allo stesso proprietario.

Qualora si tratti di revisione l'onorario è ridotto fino ad un massimo del 20% in rapporto alla possibilità da parte del tecnico di usufruire di dati cartografici e particellari del piano scaduto.

Eventuali altre prestazioni dirette del committente come elaborazioni meccanografiche, sono valutate di volta in volta in relazione all'effettivo vantaggio che il tecnico ne potrà trarre.

La cartografia di piano è compensata a parte come segue:

- a) carta catastale: in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche:

da L. 2.500 a L. 4.000/ha di superficie da assestare.

L'importo da adottare è inversamente proporzionale alla superficie considerata della proprietà, e tiene conto della sua frammentarietà, nonché della scala delle mappe catastali da mosaicare.

- b) carta sinottica forestale: planoaltimetrica in scala 1:10.000 con solo riporto del particellare forestale e delle classi economiche:

da L. 500 a L. 1.000/ha della superficie catastale pianificata.

- c) qualora la carta catastale e la carta sinottica forestale costituiscano un unico elaborato:

da L. 3.000 a L. 5.000/ha con le stesse modalità di applicazione di cui alla lettera a).

- d) d) carte tematiche speciali (vegetazione, strutture, pedologia, distribuzione degli interventi colturali, utilizzazioni ed esbosco ecc.) preventivamente concordate:

e)  
da L. 1.000 a L. 3.000/ha della superficie rappresentata per scala 1:10.000  
e da L. 400 a L. 1.200/ha per scala 1:25.000,  
in funzione del tipo di lavoro richiesto.

- f) Eventuali rilievi topografici particolari (verifica confini, tratti stradali da riportare in cartografia, ecc.) vengono compensati a parte secondo quanto stabilito nella II classe Sezione I Tabella A.

Le copie del piano ed i relativi allegati, oltre all'originale sono compensate come indicato nell'art. 12.

Il personale di campagna coadiutore è a carico del committente.

## Sezione V

Misurazione delle scorte morte

*Art. 47. Compensi.*

Quando formi incarico a se stante, oltre al rimborso delle spese di ogni natura, anche per il personale manuale di aiuto, per la sola misurazione in volume e trasformazioni in peso al professionista sono corrisposti i compensi di cui alla tabella che segue, oltre alle vacanze integrative per sopralluoghi:

	FORAGGI	PAGLIA E LETTIERE	LEGNA IN CATASTA	LETAME IN CONCIMAIA	GRANAGLIE, FARINA, MANGIMI, ECC.	LEGNAME DA OPERA
Onerario Lire	al q.le 125	al q.le 60	al q.le 50	al q.le 40	al q.le 150	al q.le 150

## Sezione VI

Consegne e riconsegne - bilanci

*Art. 48. Contenuto dell'incarico.*

Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono i sopralluoghi in campagna, la redazione del verbale di consistenza con la descrizione del bene.

*Art. 49. Compensi.*

Oltre alle vacanze integrative al professionista spettano i compensi di cui alla tabella B.

La formazione di una planimetria puramente indicativa del fondo è compensata a parte.

Il personale coadiutore sulle operazioni di campagna necessarie per la compilazione dei verbali è a carico del committente.

*Art. 50. Planimetrie.*

Qualora il committente intenda che la planimetria non sia puramente indicativa ma venga ad assumere la forma di una vera e propria pianta particolareggiata dei beni con indicazione risultante da misura degli appezzamenti e dei fabbricati, al professionista spettano le competenze previste per i lavori topografici.

*Art. 51. Inventari ex novo.*

Gli onorari, indicati nella tabella B si applicano nel caso che l'inventario venga redatto sulla scorta di analoghi atti precedenti.

Qualora l'inventario sia da impostarsi ex novo gli onorari sono aumentati del 30%.

*Art. 52. Inventari di immobili in particolare stato di vetustà.*

Qualora i fabbricati siano in particolare stato di vetustà gli onorari possono essere aumentati del 20%.

*Art. 53. Inventari di terreni adibiti a particolari coltivazioni.*

Gli onorari per consegna, riconsegna e bilanci di terreni adibiti a vivaio, nestaiola e piantonaio possono essere aumentati fino all'80% della misura prevista per le colture arboree specializzate.

*Art. 54. Inventari relativi ad industrie.*

La compilazione di inventari di consegna e riconsegna relativi ad industrie in genere nonché ad attrezzature, macchinari, materie prime e prodotti, deve essere compensata a vacanza.

*Art. 55. Inventari di beni situati in località diverse.*

Nel caso in cui i beni oggetto di inventari di consegna e riconsegna siano frazionati o staccati, perchè posti in località diverse, le tariffe previste si applicano per ogni singolo bene.

## TERZA CATEGORIA

### *Onorari valutati secondo la percentuale dei valori e dei costi.*

#### Parte I

Onorari per stime

#### Sezione I

Stima di beni immobili

*Art. 56. Tipi di stima.*

Le stime dei beni immobili possono essere finalizzate alla determinazione del valore di mercato, di costo e/o di altri tipi di valore (trasformazione, surrogazione, ecc.).

Le stime possono essere:

a basso contenuto metodologico: viene formulata attraverso la semplice enunciazione del valore dell'immobile sulla base dei soli elementi essenziali che lo determinano;

a medio contenuto metodologico: viene formulata attraverso l'illustrazione della procedura adottata (sintetiche di vario tipo, ecc.) sulla base di dati elementari (prezzi di mercato, dei prodotti o dei fattori produttivi, ecc.) che non abbiano richiesto indagini particolareggiate. La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore da determinare;

ad elevato contenuto metodologico: viene formulata attraverso l'illustrazione dettagliata della procedura estimativa adottata (sintetiche di vario tipo, analitica o per capitalizzazione, mediante modelli statistici) sulla base di dati elementari (prezzi di mercato, dei prodotti e dei fattori produttivi, variabili indipendenti, ecc.) che abbiano richiesto indagini particolareggiate ed elaborazioni complesse. La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore da determinare.

*Art. 57. Compensi.*

Per la stima di beni immobili al professionista spetta un onorario come da tabella C.

I rilievi, la redazione di tipi planimetrici o disegni, ecc. vengono compensati a parte.

Agli onorari vanno aggiunti i rimborsi delle spese ed i compensi accessori di cui agli articoli 6 e 7.

Qualora la stima si riferisce ad epoca precedente a quella dell'incarico, l'onorario può essere maggiorato fino al 50% in relazione alla difficoltà dell'indagine storica. Tale onorario deve essere sempre riferito al valore attuale degli immobili.

*Art. 58. Immobili in particolari condizioni.*

Per i beni immobili di colle o montagna, in condizioni di stima laboriosa e disagiata per i terreni molto frazionati, di natura e produttività varie, o differenziati dal tipo ordinario della zona, gli onorari della tabella C possono essere maggiorati del 30%.

*Art. 59. Stima di immobili diversi.*

Qualora il patrimonio da stimare risulti costituito da diverse unità che debbano essere valutate separatamente, la tariffa di cui alla tabella C va applicata sul valore di ciascuna di esse.

#### Sezione II

Stima di miglioramenti fondiari

*Art. 60. Compensi.*

a) La stima dei miglioramenti fondiari in base al costo di riproduzione è compensata secondo la tabella che segue:

fino a Lire	20.000.000	2,00%
per Lire	50.000.000	1,90%
per Lire	100.000.000	1,78%
per Lire	200.000.000	1,50%
per Lire	500.000.000	0,90%
per Lire	1.000.000.000	0,66%
per Lire	2.000.000.000 ed oltre	0,48%

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

b) Qualora venga richiesto un giudizio di convenienza l'onorario è stabilito come segue:

- 1) in base all'incremento di valore del fondo: si applica l'onorario di cui alla tabella C al valore del fondo migliorato, aumentando del 60%;
- 2) in base all'incremento del reddito o di altri indicatori: si applicano gli onorari della tabella C al Bf prima della trasformazione moltiplicato per 25.

## Sezione III

### Stime per espropriazione

#### *Art. 61. Compensi.*

Nelle stime per determinare le indennità di espropriazione occorre distinguere due casi:

- I) caso: espropriazione totale del fondo;
- II) caso: espropriazione parziale del fondo per la quale si rende necessaria la stima differenziale.

Nel primo caso l'onorario si determina applicando le percentuali previste nella tabella C ai singoli valori stimati ai fini della determinazione della indennità di esproprio; nel secondo caso l'onorario si determina applicando le percentuali stesse al valore del fondo prima dell'occupazione ed al valore del fondo residuo dopo l'occupazione; in quest'ultimo caso ridotte nella misura variabile dal 30 al 50% in funzione della maggiore o minore difficoltà di questa seconda stima.

Sono compensati a parte, secondo le rispettive tabelle: la valutazione dei frutti pendenti, dei soprassuoli -- quando questi non siano stati compresi nel valore del fondo -- quella relativa ai mancati redditi dei terreni occupati per il periodo di occupazione temporanea, nonché la stima degli altri eventuali risarcimenti che dovessero essere corrisposti all'avente causa in conseguenza dell'esproprio o della costruzione delle opere.

Sono compensate a parte anche le prestazioni necessarie per frazionamenti, verifiche da compiere, ricerche catastali e simili, in base alle relative tabelle.

Per i verbali di consistenza da redigersi in contraddittorio al momento dell'occupazione, si applicano le tariffe di cui alla tabella B, diminuite del 50%.

L'onorario conseguente alle suddette prestazioni, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 57, deve essere sempre calcolato sugli indennizzi riportati all'attualità.

## Sezione IV

### Stime per divisioni patrimoniali

#### *Art. 62. Compensi per divisioni e formazione di quote.*

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali, si determinano con le percentuali stabilite per la stima delle singole parti del patrimonio, senza tenere conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio (tabella C).

Oltre agli onorari di cui sopra al professionista spetta, per la formazione delle quote, il 30% delle competenze suddette, riferito al valore di ogni singolo lotto nel caso che la stima sia stata eseguita dal professionista che procede alla divisione; il 50% nel caso che la divisione sia stata eseguita da altro perito.

Gli onorari di cui sopra valgono anche per un singolo dividente, in caso di estromissione con assegnazione di quota.

Se le operazioni divisionali vengono eseguite in contraddittorio, gli onorari possono essere aumentati fino al 50%.

#### *Art. 63. Compensi per operazioni di confinazione.*

Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti durante le operazioni di divisione, sono compensate, secondo la tabella A, come previste dall'art. 39.

#### *Art. 64. Esame e parere sui progetti divisionali già eseguiti.*

L'esame e il parere su di un progetto di divisione patrimoniale già redatto da altro professionista, seguito da relazione critica, sono compensati in misura del 20% dell'onorario relativo al valore del progetto esaminato.

## Sezione V

### Stima di fabbricati industriali e macchinari

#### *Art. 65. Compensi.*

Gli onorari relativi alla stima di fabbricati per industrie agrarie e relativi macchinari, nonché di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo, che non formino completamente necessario di un'azienda agricola, sono quelli previsti dalla tabella C maggiorate del 20%.

## Sezione VI

### Determinazione dei valori locativi

#### *Art. 66. Compensi.*

Le stime per determinare il valore locativo o canone di affitto degli immobili sono compensate nelle seguenti misure:

sul canone di affitto annuo fino a Lire	1.000.000	9%
sul canone di affitto annuo fino a Lire	3.000.000	6%
sul canone di affitto annuo fino a Lire	5.000.000 e oltre	4%

per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

## Sezione VII

### Stime forestali

*Art. 67. Stime forestali e di colture arboree da legno.*

Dette stime possono riguardare:

- valore del capitale terra, cioè del fondo privo di soprassuolo (subito dopo il taglio) ma disposto alla rinnovazione del bosco, dovendosi ritenere perpetuamente ripetuta in avvenire la coltura forestale;
- valore del bosco, cioè del complesso risultante dal capitale terra e del soprassuolo;
- valore del soprassuolo.

Per dette stime spettano al professionista gli onorari riportati nella tabella C oltre il rimborso spese di cui all'art. 7.

*Art. 68. Progetti di taglio (o di utilizzazione forestale).*

Il professionista, dopo aver provveduto alla "martellata" delle piante da abbattere (per l'alto fusto) ed alla scelta delle "aree di saggio" (per il ceduo), determina la massa legnosa ritraibile, la sua ripartizione nei vari assortimenti, il prezzo di macchiatico, il valore complessivo del lotto, il tutto accompagnato dalla relazione tecnica e dal capitolato di taglio.

Per tali lavori competono al professionista, oltre il rimborso di cui all'art. 7, gli onorari di cui alla tabella D.

La valutazione dei prodotti secondari del bosco è compensata secondo le relative tariffe (art. 47).

## Sezione VIII

### Stima di scorte e di frutti pendenti

*Art. 69. Compensi.*

Le stime delle scorte vive, delle morte e dei frutti pendenti vengono compensate secondo la tabella che segue:

VALORE STIMATO		STIME DELLE SCORTE E DEI FRUTTI PENDENTI				
		FRUTTI PENDENTI		SCORTE MORTE	SCORTE VIVE	MACCHINE E ATTREZZATURE
		STIMA ANALITICA	STIMA ECONOMICA			
fino a Lire	5.000.000	5,00	2,50	3,00	1,50	1,60
fino a Lire	10.000.000	4,00	2,00	2,00	1,20	1,20
fino a Lire	50.000.000	2,50	1,25	1,70	1,00	0,95
fino a Lire	100.000.000	1,80	0,90	1,20	0,90	0,70
oltre Lire	100.000.000	1,00	0,50	1,00	0,80	0,50

## Sezione IX

### Stima della servitù prediale

*Art. 70. Compensi.*

Gli onorari spettanti al professionista per la stima delle servitù prediali (di passaggio, di acquedotto, di metanodotto, di elettrodotta, di teleferiche, di maceri, ecc.) si calcolano applicando all'indennizzo totale, risultante dalla somma degli indennizzi per diminuzione di valore del fondo, per il valore della striscia soggetta a servitù, per danni vari e quant'altro, le seguenti aliquote percentuali:

IMPORTO	TIPO DI STIMA		
	PARTICOLAREGGIATA %	SOMMARIA %	
per un valore di Lire	1.000.000	10,00	6,00
per un valore di Lire	5.000.000	8,00	4,00
per un valore di Lire	10.000.000	6,00	2,50
per un valore di Lire	25.000.000	4,00	1,50
per un valore di Lire	50.000.000	2,50	1,25
per un valore di Lire	100.000.000 ed oltre	2,00	1,00

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

*Art. 71. Stime dei diritti reali di godimento.*

Quando la stima ha per oggetto la determinazione del valore capitale dei diritti reali di godimento (usufrutto, vitalizio, enfiteusi, decime o canoni, livelli, ecc.) o del valore di immobili al netto dei diritti di cui sopra, gli onorari del professionista sono determinati applicando al valore stimato i compensi previsti dalla tabella C, maggiorati del 50%.

Qualora, invece, la stima abbia per oggetto la determinazione di un canone annuo di usufrutto, vitalizio o similari, l'onorario è il seguente:

IMPORTO	TIPO DI STIMA	
	PARTICOLAREGGIATA %	SOMMARIA %
per un valore di Lire 3.000.000	8,00	6,00
per un valore di Lire 5.000.000	6,00	4,00
per un valore di Lire 10.000.000	4,00	2,00
per un valore di Lire 30.000.000 ed oltre	2,00	1,00

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

## Sezione X

Stima delle acque

*Art. 72. Compensi.*

Quando la stima è volta a determinare il prezzo d'uso delle acque in perpetuo o per un numero determinato di anni, l'onorario va calcolato in base alla tabella D.

Quando invece la stima è legata all'utilizzazione delle acque e quindi all'incremento di reddito fondiario, l'onorario va calcolato come al precedente art. 60.

## Sezione XI

Stima dei prodotti agricoli

*Art. 73. Compensi.*

Le stime che hanno per oggetto la valutazione dei prodotti agricoli, con eccezione della stima dei tabacchi disciplinata dall'art. 74, anche quando formino incarico a se stante, sono compensate applicando al valore stimato le aliquote percentuali di cui alla tabella D.

Quando la stima è particolareggiata le percentuali di cui sopra vengono aumentate del 50%.

I compensi della tabella D non sono comprensivi delle eventuali operazioni di misurazioni e sopralluoghi.

*Art. 74. Stima dei tabacchi.*

Per la stima dei tabacchi secchi allo stato sciolto, da consegnare secondo le norme CEE alle ditte trasformatrici, spetta al professionista un compenso per quintale di peso lordo, al netto degli involucri, di L. 4.000 per i tabacchi levantini e di L. 3.000 per i tabacchi americani chiari (Virginia Bright, Burlay, Maryland) e per i tabacchi americani scuri (Kentucky, ecc.).

Per la classifica del tabacco in colli nel magazzino del trasformatore, spetta un compenso di L. 5.000 ogni quintale, esclusi i frasami, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento.

Per l'assistenza davanti ad una commissione di perizia, spetta un compenso minimo di L. 150.000 per partite fino a 100 quintali e per le quantità eccedenti l'1% dell'importo del tabacco periziato, oltre il rimborso delle spese di viaggio, di vitto ed eventuale pernottamento.

Per l'assistenza tecnica alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizia e di classifica, spetta per i primi 100 quintali un compenso del 2,50% sull'importo globale del tabacco liquidato dalla commissione di perizia e, per l'eccedenza, un compenso dell'1,50%.

## Sezione XII

Stima dei soprassuoli

*Art. 75. Compensi.*

Le stime che hanno per oggetto la valutazione del solo soprassuolo vanno compensate con le percentuali di cui alla tabella C aumentata dell'80%.

Qualora la stima venga richiesta anche per il terreno di impianto e sue pertinenze (fabbricati, serre, impianti irridui, ecc.) l'onorario va calcolato ai sensi dell'art. 57 (tabella C).

## Sezione XIII

Liquidazione di danni

*Art. 76. Contenuto e compensi.*

Oltre i rilievi, calcoli, ecc., da computare a parte, a vacazione, il compenso è il seguente:

- a) **grandine**: le prestazioni del professionista per la stima e liquidazione dei danni causati dalla grandine vanno compensati in relazione al capitale assicurato, riferito al valore intero e al danno liquidato, secondo la tabella seguente:

Danno liquidato	%
fino a Lire 5.000.000	4,50
per Lire 15.000.000	3,50
per Lire 30.000.000	2,50
per Lire 50.000.000 ed oltre	1,50

Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

- b) **danneggiamenti per cause varie**: gli onorari per le stime relative a danneggiamenti (agenti atmosferici, gas tossici, prodotti antiparassitari, acque inquinate, cenere in generali ecc.) si determinano nelle seguenti misure sul valore del danno stimato:

fino a Lire	5.000.000	il	4,00 %
per Lire	10.000.000	il	3,50 %
per Lire	25.000.000	il	3,00 %
per Lire	50.000.000	il	2,00 %
per Lire	100.000.000	il	1,50 %
per Lire	200.000.000 ed oltre	il	1,00 %

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

- c) **incendio**: per le stime dei danni causati da incendio gli onorari vengono compensati nella misura indicata dalla tabella C per stima a medio contenuto metodologico per beni immobili, e dal primo capoverso dell'art. 69 per le scorte e frutti pendenti;
- d) **danni a beni di varia natura**: qualora la valutazione del danno si riferisca a colture vivaistiche e/o ortofrutticole, o comunque comporti indagini laboriose, dovute alla particolarità del bene, gli onorari possono essere aumentati del 30% con riferimento a quelli della lettera b);
- e) **per i danni a prodotti agricoli**: immagazzinati o trasportati gli onorari sono quelli previsti dalla tabella D, aumentati del 50% nel caso la stima sia accompagnata da una relazione motivata.

*Art. 77. Stima delle riserve.*

La stima delle concessioni di caccia e di pesca va compensata secondo quanto previsto dall'art. 71.

*Art. 78. Stima delle cave.*

La stima delle cave e delle attività estrattive va compensata con le percentuali previste dalla tabella C. Qualora la stima abbia per oggetto la determinazione del valore del solo materiale estrattivo il compenso di cui sopra va ridotto del 20%.

## Parte II

### ***Onorari per assistenza tecnica – consulenza - amministrazione – patrocinio tributario***

#### Sezione I

Assistenza tecnica ed economica

*Art. 79. Contenuti e compensi.*

- a) Assistenza nella contrattazione per compravendita di beni immobili. L'onorario è calcolato come segue:

Valore dell'immobile oggetto della compravendita		Assistenza nella trattazione del prezzo di compravendita	Assistenza nella determinazione delle condizioni delle compravendite con atto scritto	Assistenza alla stipulazione dell'atto di compravendita
Fino a Lire	60.000.000	1,00%	1,00%	0,50%
Per Lire	100.000.000	0,80%	0,80%	0,40%
Per Lire	250.000.000	0,60%	0,50%	0,30%
Per Lire	500.000.000	0,50%	0,50%	0,25%
Per Lire	1.000.000.000	0,40%	0,40%	0,20%
Per Lire	5.000.000.000 ed oltre	0,15%	0,15%	0,07%

- b) assistenza nelle contrattazioni per la locazione di beni immobili. L'onorario va calcolato come segue, sul canone del primo anno di affitto:

fino a Lire	5.000.000	6%
per Lire	10.000.000	5%
per Lire	20.000.000	4%
per Lire	50.000.000 ed oltre	3%

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare per la lettera a) e b).

Gli eventuali sopralluoghi, se necessari, sono compensati a vacanza.

- c) amministrazione tecnico-economica della proprietà fondiaria affittata:  
- dal 4% all'8% del canone di affitto a seconda dell'ammontare dello stesso e dell'impegno che richiede, oltre al rimborso delle spese vive. I sopralluoghi sono valutati a vacanza.
- d) esame e compilazione di conti colonici:

- dall'1 al 2% del complessivo del dare e dell'avere dei conti, a seconda dell'ammontare degli stessi e dell'impegno che richiedono, oltre al rimborso delle spese vive e delle vacanze per sopralluoghi.

## Sezione II

Consulenza curatela e amministrazione di aziende agricole, forestali e agro-industriali

*Art. 80. Contenuto della prestazione.*

Per consulenza ad azienda agricola e forestale e ad azienda agro-industriale si intende il complesso delle prestazioni a carattere continuativo, ancorchè non esclusivo, che il professionista presta per la gestione dell'azienda stessa in un periodo non inferiore al completamento di un ciclo produttivo, di regola l'annata agraria.

La consulenza può intendersi esplicata nei singoli settori (tecnico, economico, amministrativo, contabile, procure operative, ecc.) o nella totalità degli stessi.

*Art. 81. Prestazioni escluse.*

Le disposizioni di questa sezione non sono applicabili nei confronti del professionista che espliciti in maniera continuativa ed esclusiva la propria attività professionale presso una azienda agricola o simile.

*Art. 82. Consulenza per aziende agricole e/o forestali.*

Il professionista cui è affidata la consulenza nella gestione di un'azienda agricola e/o forestale viene compensato sulla base del valore della produzione lorda vendibile dell'azienda stessa o del settore aziendale cui la consulenza si riferisce, in conformità della tabella E.

Qualora l'azienda sia condotta in economia diretta le percentuali di cui alla tabella E vanno ridotte del 30%.

*Art. 83. Consulenza per aziende agro-industriali.*

Il professionista cui è affidata la consulenza nella gestione di aziende agro-industriali, viene compensato sull'ammontare del valore aggiunto prodotto nell'azienda stessa o nel settore aziendale cui la consulenza si riferisce, in conformità della tabella F.

*Art. 84. Consulenza per aziende miste.*

Qualora la consulenza di cui ai precedenti articoli sia esercitata a favore di azienda mista, agricola ed agro-industriale, viene adottata la tabella E se il prodotto lordo vendibile derivato dall'attività industriale non supera il 30% del p.l.v. totale; se invece viene superata tale percentuale viene adottata la tabella F.

*Art. 85. Consulenza per aziende condotte con forma associativa.*

Qualora la consulenza di cui ai precedenti articoli sia esercitata a favore di aziende condotte a mezzadria, colonia parziaria o forme associative varie, gli onorari di cui sopra sono aumentati del 30%.

Sono compensate a parte tutte le prestazioni che implicano progetti, arbitrati, ecc. e che esulano dalla normale attività che si richiede al professionista consulente.

*Art. 86. Consulenza per aziende in via di trasformazione o poste in località disagiate.*

Al professionista che espliciti la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, la consulenza viene compensata a discrezione.

Qualora il professionista espliciti la propria consulenza presso aziende poste in località disagiate, oppure con colture e/o allevamenti intensivi, o richiedenti attività di assistenza particolarmente impegnativa, il compenso può essere aumentato fino ad un massimo del 50%.

*Art. 87. Curatela aziendale.*

L'opera professionale prestata dal professionista per curatela di aziende, viene compensata tenendo conto del valore dei beni, della durata e dell'importanza dell'incarico applicando le tariffe stabilite dalla tabella G. Per le singole prestazioni che vengono richieste, si applicano le parzializzazioni previste per la tabella E.

## Sezione III

Consulenza e patrocinio tributario

*Art. 88. Contenuto delle prestazioni ed onorari.*

Per la consulenza ed il patrocinio tributario, al professionista, competono gli onorari previsti dalla tabella che segue, in base al valore della lite e alla complessità del contenzioso:

I) Ricorsi avanti le Commissioni tributarie di primo grado:

a)	studio della controversia (esame atto di trasferimento o denuncia INVIM, nonché di accertamento di valore e consultazione col cliente	da L. 60.000 a L. 350.000
b)	indagini economico-estimative, ricerca documenti edati presso uffici ed enti vari	da L. 30.000 a L. 300.000
c)	preparazione e redazione ricorso	da L. 40.000 a L. 350.000
d)	esame deduzioni dell'Ufficio	da L. 15.000 a L. 100.000
e)	redazione controdeduzioni nell'interesse del contribuente o memorie integrative	da L. 30.000 a L. 200.000
f)	assistenza discussione ricorso avanti la Commissione tributaria	da L. 30.000 a L. 250.000

II) Ricorsi avanti le Commissioni tributarie di secondo grado:  
aumento del 25% delle tariffe applicate per i ricorsi avanti le Commissioni tributarie di primo grado.

## Sezione IV

Analisi di prodotti e sostanze agrarie

*Art. 89. Contenuto delle prestazioni e onorari.*

Per le analisi chimiche, biologiche e di ogni altro genere, al professionista competono gli onorari previsti dalla tabella seguente:

a)	<u>ACETO</u>		
1.	Acidità	Lire	25.000
2.	Saggi per accertare la genuinità dell'aceto	Lire	80.000
b)	<u>ACQUA</u>		
1.	Analisi sommaria per stabilire l'idoneità del- l'acqua per uso irriguo	Lire	60.000
2.	Analisi sommaria per stabilire l'idoneità del- l'acqua per uso delle industrie agrarie	Lire	80.000
c)	<u>BARBABIETOLE</u>		
1.	Saggi per stabilire il valore commerciale delle bietole	Lire	60.000
d)	<u>BURRO</u>		
1.	Umidità	Lire	15.000
2.	Grasso	Lire	30.000
3.	Grado rifrattometrico	Lire	10.000
4.	Acidi volatili solubili e insolubili	Lire	80.000
e)	<u>CONCIMI</u>		
1.	Umidità	Lire	150.000
2.	Determinazione del titolo:		
	Azoto per ogni forma di combinazione chimica	Lire	50.000
	Anidride fosforica per ogni forma di combinazione chimica	Lire	40.000
	Potassa per ogni forma di combinazione chimica	Lire	80.000
f)	<u>CONSERVE DI POMODORO</u>		
1.	Acidità totale	Lire	15.000
2.	Residuo secco	Lire	25.000
3.	Cloruro di sodio	Lire	25.000
g)	<u>CREMA DI LATTE</u>		
1.	Acidità	Lire	20.000
2.	Grasso	Lire	30.000
h)	<u>FORAGGI</u>		
1.	Determinazione della composizione	Lire	30.000
2.	Ricerca di piante nocive o venefiche	Lire	20.000
3.	Ricerca dello stato di conservazione	Lire	10.000
4.	Umidità	Lire	15.000
5.	Ceneri	Lire	25.000

6.	Grasso greggio	Lire	30.000
7.	Fibra greggia	Lire	40.000
8.	Proteine gregge	Lire	50.000
9.	Analisi micrografica	Lire	40.000
10.	Analisi completa	Lire	120.000
i) <u>FORMAGGIO</u>			
1.	Umidità	Lire	15.000
2.	Grasso	Lire	30.000
3.	Proteine	Lire	50.000
l) <u>LATTE</u>			
1.	Determinazione del grasso e proteine in abbonamento o per molti campioni - cad.	Lire	4.000
2.	Determinazione del grasso	Lire	10.000
3.	Determinazione di proteine singole	Lire	10.000
4.	Determinazione delle proteine e del grasso	Lire	15.000
5.	Per le voci numeri 3, 4, 5, e per i campioni sigillati la tariffa è raddoppiata.		
6.	Campioni sigillati per: densità, grasso, crioscopia, M.S., R.M. e densità del siero	Lire	40.000
7.	Per determinazione di grasso e proteine, una tantum, non in abbonamento, o per un numero di campioni superiori a tre - cad.	Lire	10.000
8.	Idem c.s. ma solo per grasso e caseina - cad	Lire	6.000
9.	Prova di fermentazione (zimoscopia o Weinzirl) in abbonamento - cad	Lire	4.000
10.	Fermentazione, acidità ed alizarina, in abbonamento - cad.	Lire	6.000
11.	Esame microscopico del sedimento, in abbonamento - cad.	Lire	6.000
12.	Esame microscopico del sedimento, in campione singolo - cad.	Lire	15.000
13.	Esame microscopico del sedimento, ma su campione sigillato - cad.	Lire	30.000
14.	Fermentazione, alizarina, acidità, esame microscopico sedimento e su 4 capezzoli della stessa vaccina	Lire	40.000
15.	Sopralluogo per densità e crioscopia, eseguite su posto - cad.	Lire	6.000
16.	Densità e crioscopia su un campione singolo in laboratorio - cad.	Lire	10.000
17.	Sudiciometria - cad.	Lire	20.000
m) <u>MANGIMI</u>			
1.	Umidità	Lire	15.000
2.	Ceneri	Lire	25.000
3.	Grasso greggio	Lire	30.000
4.	Fibra greggia	Lire	40.000
5.	Proteine gregge	Lire	50.000
6.	Analisi micrografica	Lire	40.000
7.	Analisi completa	Lire	120.000
n) <u>MOSTO</u>			
1.	Grado gleucometrico (Babo, Gujot)	Lire	15.000
2.	Grado Beaumè	Lire	15.000
o) <u>OLIO</u>			
1.	Analisi sommaria per stabilire la genuinità dell'olio (grado di rifrazione, ricerca dell'olio di sesamo)	Lire	70.000
2.	Acidità	Lire	15.000
3.	Olio al solvente (impurezze, acidità)	Lire	40.000
p) <u>SANSE</u>			
1.	Umidità	Lire	15.000
2.	Olio	Lire	30.000
q) <u>SEMI</u>			
1.	Determinazione della specie	Lire	20.000
2.	Determinazione della purezza	Lire	20.000
3.	Determinazione della germinabilità	Lire	15.000
r) <u>TERRENI</u>			
1.	Analisi meccanica (scheletro e terra fina)	Lire	20.000
2.	Analisi fisico-meccanica (levigazione)	Lire	40.000
3.	Calcicare (al calcimetro)	Lire	20.000
4.	Reazione	Lire	20.000
5.	Saggi per stabilire l'idoneità del terreno per la costruzione dei laghetti artificiali	Lire	50.000
6.	Saggi per accertare il grado di fertilità di un terreno agli effetti della concimazione	Lire	120.000
s) <u>UVA</u>			
1.	Saggi per accertare il grado di maturazione dell'uva	Lire	15.000
t) <u>VINO</u>			
1.	Alcool svolto: con ebullioscopio	Lire	10.000
	Alcool svolto: per distillazione	Lire	20.000
2.	Alcool da svolgere	Lire	20.000
3.	Acidità totale	Lire	10.000
4.	Alcool svolto o da svolgere	Lire	30.000

5. Acidità volatile a netto di SO <sub>2</sub>	Lire	20.000
6. Limite di gessatura	Lire	10.000
7. Limite di salatura	Lire	15.000
8. Saggi per determinare se il vino è affetto da casse	Lire	40.000
9. Saggi per accertare se il vino è affetto da malattie microscopiche	Lire	60.000
10. Ricerca delle sostanze coloranti	Lire	20.000
11. Saggi per accertare eventuali difetti del vino	Lire	20.000
u) <u>PRODOTTI DIVERSI</u>		
1. Grado alcolico della vinaccia	Lire	20.000
2. Acidità della vinaccia	Lire	15.000
3. Grado di purezza dello zolfo	Lire	20.000
4. Grado di finezza dello zolfo	Lire	20.000
5. Solfato di rame (umidità e titolo)	Lire	40.000
6. Caglio: determinazione del titolo	Lire	40.000

## Parte III

### ***Costruzioni rurali e industrie agrarie – Costruzioni stradali ed opere antivalanga – Costruzioni idrauliche e progettazioni in zone sismiche***

*Art. 90. Premessa.*

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuali dovuti al professionista, le opere considerate in questo articolo vengono così suddivise:

- Sezione I - Costruzioni rurali e di industrie agrarie.
- Sezione II - Costruzioni stradali.
- Sezione III - Costruzioni idrauliche - provvista acqua irrigua - acquedotti e lavori in terra.
- Sezione IV - Progettazione in zone sismiche.

Se un lavoro professionale interessa più di una sezione, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna sezione e non globalmente.

*Art. 91. Articolazione del lavoro professionale.*

La prestazione professionale si articola come segue:

- a) compilazione del progetto di massima con la individuazione dell'opera a mezzo disegni, eventuale relazione illustrativa e preventivo sommario;
- b) compilazione del progetto definitivo, comprendente gli elaborati grafici quotati in piante, sezioni, prospetti, calcoli, eventuali relazioni;
- c) dettagli di esecuzione atti a definire l'opera in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensioni;
- d) preventivo particolareggiato con computo metrico estimativo analitico;
- e) capitolati speciali comprensivi di norme tecniche contrattuali ed esecutive e della descrizione particolareggiata, elenco dei prezzi ed eventuali analisi degli stessi;
- g) direzione dei lavori comprendente la sorveglianza ed il coordinamento delle varie attività che concorrono alla loro realizzazione, svolte con visite periodiche nel numero che il direttore, a proprio esclusivo giudizio, ritiene necessarie; emanazione di ordini e di disposizioni per la regolare attuazione dell'opera e sorveglianza della fedele rispondenza della esecuzione agli elaborati di progetto e alle norme e prescrizioni del capitolato, accertamento delle qualità dei materiali impiegati;
- h) liquidazione dei conti parziali e finali, assistenza alle operazioni di collaudo, sia in corso di opera che nella fase finale; la tenuta dei libretti di misura, dei registri di contabilità e degli altri atti contabili può essere affidata a persona di fiducia del professionista, sotto la direzione, il controllo e la diretta responsabilità del medesimo.

Tale onere dà, in ogni caso, diritto ai compensi di cui all'art. 94.

*Art. 92. Prestazioni non comprese.*

Non sono comprese nelle prestazioni di cui all'articolo precedente, anche se occorrenti per lo sviluppo dei progetti:

- a) i rilievi planimetrici ed altimetrici dell'area interessata all'opera;
- b) gli eventuali piani particellari di esproprio e simili;
- c) i disegni di dettaglio di cantiere, di laboratorio, di officina, ecc.;
- d) l'esecuzione dei sondaggi geologici e i tracciamenti generali e particolari e l'assistenza ai lavori di cantiere.

La direzione dei lavori può assumere idoneo personale per l'assistenza; in tal caso l'onorario relativo alla direzione dei lavori viene aumentato del 50%, oltre al rimborso delle spese e ai compensi accessori;

- e) assistenza per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni.

#### Sezione I

Costruzioni rurali e per le industrie agrarie

*Art. 93. Classifica delle costruzioni.*

Ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'art. 96 le costruzioni rurali si suddividono nei seguenti gruppi:

- a) fabbricati e manufatti di scarsa rilevanza tecnica come tettoie, fienili, concimaie, muri di sostegno, ecc.;
- b) fabbricati di abitazione, costruzioni complesse per ricovero e allevamento animali, per industrie agricole e per la lavorazione e manipolazione dei prodotti del suolo (cantine, oleifici, caseifici, fabbriche di prodotti chimici per l'agricoltura, di conserve alimentari); fabbricati per la frigoconservazione di prodotti agricoli e zootecnici; per la eiofilizzazione; macelli anche per piccoli animali, lavorazione e conservazione delle carni, pesce, ecc.; costruzione di impianti di depurazione e trattamento delle biomasse, macchinari compresi;
- c) strutture metalliche o in cemento armato normale, serre, ecc.;
- d) ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione di fabbricati rurali e di industrie agrarie di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo.

*Art. 94. Compensi.*

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui al precedente art. 93 sono da valutarsi in base alle percentuali indicate nella tabella H (a, b, c, d).

L'importo di riferimento è il costo globale dell'opera, comprese le strutture e gli impianti.

In caso di prestazione parziale si applica la tabella H1.

Per le costruzioni in cemento armato semplice o precompresso o metalliche che vengono eseguite da ditte o imprese, le quali compilano i progetti e i preventivi, la percentuale di cui alle lettere a), b) e c) della tabella H viene ridotta del 50%. Tale compenso comprende l'esame dei progetti, dei preventivi, dei contratti, nonché la sorveglianza della posa in opera e del collaudo.

*Art. 95. Direzione, misura e contabilità dei lavori.*

Qualora formino incarico a se stante, gli onorari relativi alla direzione, misura e contabilità dei lavori, effettuati secondo le norme del capitolato, vengono compensate in base alla tabella I sull'importo consuntivo lordo della contabilità.

Inoltre sono dovuti i rimborsi di spesa di cui all'art. 7 e i compensi accessori di cui all'art. 8.

Per le opere appaltate a corpo gli onorari di cui sopra vengono ridotti dal 30 al 50%.

## Sezione II

Costruzioni stradali e opere antivalanga

*Art. 96. Classifica delle opere.*

Fanno parte di questa categoria tutte le opere o parti di opere e manufatti riguardanti le costruzioni stradali.

Le strade, agli effetti della presente tariffa, si suddividono nel seguente modo:

- e) strade ordinarie, poderali ed interpoderali;
- f) strade che presentano maggiori difficoltà di studio e di progettazione;
- g) manufatti per opere stradali ed opere antivalanga.

*Art. 97. Compensi.*

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui all'art. 96 sono da valutarsi in base alla percentuale indicata nella tabella H (e, f, g).

L'importo di riferimento è il costo globale dell'opera.

In caso di prestazioni parziali si applica la tabella H1.

*Art. 98. Direzione, misura e contabilità dei lavori.*

Qualora formino incarico a se stante, gli onorari relativi alla direzione, misura e contabilità dei lavori sono quelli previsti dall'art. 95.

## Sezione III

Costruzioni idrauliche – Provvista acque irrigue e acquedotti – Lavori in terra

*Art. 99. Classificazione delle opere.*

Fanno parte di questa sezione tutte le opere e parti di opere e manufatti riguardanti l'idraulica in generale.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle di cui al presente articolo le opere si suddividono nel seguente modo:

- h) opere di bonifica idraulica;
- i) opere di approvvigionamento di acqua sia a scopo irriguo che civile, con e senza impianto di sollevamento e distribuzione
- l) fognature e smaltimento delle acque reflue, depuratori;
- m) lavori in terra, laghetti collinari e simili.

*Art. 100. Compensi.*

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui all'art. 99 sono da valutarsi in base alla percentuale indicata nella tabella H (h, i, l, m).

L'importo di riferimento è il costo globale dell'opera.

In caso di prestazione parziale si applica la tabella H1, salvo quanto previsto dal successivo art. 103.

*Art. 101. Direzione, misura e contabilità dei lavori.*

Qualora formino incarico a se stante gli onorari relativi da applicare sono quelli stabiliti nell'art. 95.

## Sezione IV

Progettazione in zone sismiche

*Art. 102. Contenuto delle prestazioni e compensi.*

La progettazione di opere da eseguire in zone sismiche va compensata in base alla tabella H, applicando le seguenti maggiorazioni:

- a) del 20% per i lavori di cui alle lettere a), b), d) dell'art. 93;
- b) del 35% quando si riferiscono ai lavori di cui alla lettera c) dell'articolo sopra richiamato.

Qualora formino incarico a se stante, gli onorari relativi alla direzione, misura e contabilità dei lavori, sono quelli previsti dall'art. 95.

# Parte IV

## *Lavori ambientali – Trasformazioni Fondiarie – Pianificazione territoriale*

### Sezione I

Progetti per lavori ambientali e specialistici

*Art. 103. Opere ed interventi.*

Le prestazioni professionali vanno suddivise nei seguenti gruppi:

#### I Gruppo.

- a) progetti di rimboschimento di terreni nudi e/o cespugliati con specie tradizionali od a rapido accrescimento;
- b) progetti di ricostituzione, di conversione, di trasformazione, di migioria di complessi forestali;
- c) progetti per la viabilità di servizio nei complessi forestali. Mezzi ed attrezzature per l'utilizzazione ed esbosco dei materiali legnosi;
- d) progetti per la difesa contro gli incendi boschivi (viali tagliafuoco, depositi d'acqua, piste di arroccamento, torri di avvistamento, mezzi ed attrezzature per la lotta contro le fiamme, ecc.);
- e) costituzione e miglioramento dei pascoli.

#### II Gruppo.

Progetti di impianto e miglioramento dei parchi, giardini ed aree verdi in genere ai fini paesaggistici, igienici, ricreativi, tutelari e loro strutturazione e manutenzione ai fini di cui sopra.

#### III Gruppo.

Progetti di sistemazione idraulico-forestale (da redigersi secondo le norme di legge vigenti in materia).

#### IV Gruppo.

Progetti di impianti, strutture ed attrezzature per l'attività sportiva e ricreativa da realizzarsi nell'ambito dei complessi agricoli e/o forestali.

#### V Gruppo.

Progetti per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.):

- a) descrizione dell'opera e delle componenti dell'ambiente particolarmente soggette ad un rilevante impatto;
- b) valutazione delle modificazioni;
- c) misure suggerite per eliminare, ridurre o compensare gli effetti sfavorevoli. Valutazione delle possibili alternative di localizzazione e di struttura;
- d) monitoraggio successivo alla esecuzione delle opere di progetto.

*Art. 104. Compensi.*

I compensi per le prestazioni di cui al precedente articolo sono così determinate:

Gruppo I - III - IV: a percentuale secondo la tabella Q.

Gruppo II - V: a discrezione.

Costituiscono elaborati fondamentali di tutti i progetti: la relazione particolarmente dettagliata per quanto concerne la descrizione dell'ambiente fisico e dello stato colturale, l'analisi dei prezzi, il computo metrico, la stima dei valori, la cartografia tematica (clivometrica, altimetrica, geopedologica, vegetazionale), il capitolato speciale oltre, eventualmente, le indagini specialistiche che fossero ritenute necessarie.

*Art. 105. Prestazioni accessorie - Norme particolari.*

La liquidazione e la direzione dei lavori vengono calcolati in base all'importo risultante dallo stato finale dei lavori.

Nella percentuale del progetto di massima è compreso il preventivo sommario dell'importo del lavoro.

Per il progetto esecutivo, anche se preceduto dal progetto di massima, si considera la somma delle percentuali per il progetto di massima ed esecutivo.

Quando un lavoro sia effettuato fuori dalla residenza del professionista, sono corrisposte, oltre le suddette competenze anche le vocazioni per il tempo impiegato nell'andata e ritorno.

Quando si tratti del progetto di un "opera tipo", da ripetere più volte in modo identico o con lievi varianti, la tariffa vale per l'"opera tipo", mentre al secondo od ai successivi elaborati è applicata una riduzione fino al 50% sull'importo totale.

### Sezione II

Bonifica e difesa del suolo

*Art. 106. Classifica delle opere.*

La categoria comprende le seguenti opere:

- a) piani generali di bonifica;

- b) opere di bonifica, regimazione delle acque, difesa idrogeologica e conservazione del suolo, comprese le opere relative alla sistemazione idraulico-forestale;

- c) opere di bonifica idraulica con sollevamento meccanico delle acque.

Non sono inclusi in questa categoria i piani di trasformazione fondiaria trattati nella Sezione III e gli studi agronomici e pedologici trattati nella Sezione IV e V.

*Art. 107. Compensi.*

Per lo studio e la redazione dei piani generali di bonifica di comprensori classificati di cui alla lettera a) dell'art. 106 comprendente corografie, diagrammi ed allegati, spettano al professionista i compensi fissati dalla tabella L i quali debbono essere applicati alla superficie totale del comprensorio (colonna a) al costo delle opere di carattere statale preventivate (colonna b) ed al costo delle opere di competenza privata (colonna c).

Per quanto riguarda le opere di cui ai punti b) e c) dell'art. 106, si applica la tabella H relativa alle costruzioni idrauliche (colonne h - i - l).

Agli studi agronomici e pedologici si applicano gli articoli 111 e 113.

## Sezione III

Piani di trasformazione fondiaria

*Art. 108. Contenuto delle prestazioni.*

I piani di trasformazione fondiaria debbono comprendere oltre gli studi di cui alla precedente sezione, una previsione, una definizione e una stima sommaria di tutte le opere pubbliche e private necessarie alla trasformazione ed un indirizzo agli interventi privati nel comprensorio, con una indicazione delle proprietà d'intervento ed un inquadramento degli interventi nel contesto regionale e nazionale.

*Art. 109. Compensi.*

Essi sono compensati secondo le tariffe della tabella L con la maggiorazione del 10%.

## Sezione IV

Studi agronomici

*Art. 110. Contenuto delle prestazioni.*

Gli studi agronomici di base alla progettazione di piani di bonifica, dei piani di trasformazione irrigua, dei piani e progetti di trasformazione fondiaria, comprendono le seguenti indagini:

- studio delle condizioni ambientali;
- studio delle economie aziendali in atto;
- studio della struttura fondiaria e imprenditoriale;
- carta delle destinazioni colturali alla scala 1/25.000:
  - per rilevamento diretto;
  - per fotointerpretazione;
- studio delle suscettività produttive e dei nuovi ordinamenti produttivi;
- calcolo dei parametri irrigui;
- criteri di progettazione (dimensione - tipologia e ubicazione) delle opere da eseguire per l'attuazione dei piani;
- analisi economica.

*Art. 111. Compensi.*

Gli studi agronomici vengono compensati in relazione alla superficie e alla complessità delle prestazioni applicando le tariffe indicate nella tabella M qualora siano richiesti per la esecuzione di piani o progetti di massima. Le tariffe debbono essere aumentate nella misura del 20% qualora gli studi agronomici siano richiesti per piani o progetti esecutivi o analisi a posteriori.

## Sezione V

Studi pedologici

*Art. 112. Contenuto delle prestazioni.*

Gli studi pedologici comprendono la fotointerpretazione preliminare, il lavoro di campagna, l'esame dei profili, il coordinamento e la relazione illustrativa.

*Art. 113. Compensi.*

I compensi variano a seconda dell'approfondimento dello studio, come indicato nella tabella M.

Per il costo delle analisi, quello del personale e dei mezzi per gli scavi e il prelievamento dei campioni i compensi di cui sopra sono aumentati del 20%.

## Sezione VI

Pianificazione territoriale

*Art. 114. Contenuto delle prestazioni.*

Rientrano in questa sezione, oltre alle competenze generiche nei settori indicati, una serie di prestazioni specifiche quali, a titolo esemplificativo, i lavori relativi alla parte rurale del territorio, la collaborazione ai lavori di pianificazione ed assetto territoriale a tutti i livelli e di programmazione per zone con rilevante incidenza delle attività agricolo-forestali o delle relative industrie di trasformazione ed in genere ove esistano componenti agricole e forestali; gli studi relativi ai rapporti città-campagna ed all'agriturismo, l'inserimento nella pianificazione degli aspetti di difesa idrogeologica, con particolare riguardo alla funzione protettiva dei boschi, alle sistemazioni dei terreni agricoli, ai pericoli derivanti da erosioni, valanghe, torrenti montani e simili.

*Art. 115. Compensi.*

La retribuzione di queste prestazioni avviene applicando la tariffa a discrezione.

## Sezione VII

Progetti di miglioramento fondiario e piani organici aziendali

*Art. 116. Contenuto delle prestazioni.*

I progetti di trasformazione agraria aziendale, da compilarsi a norma delle leggi nazionali, regionali o di progetti speciali, comprendono:

- a) progetto di massima: da servire da esame preliminare delle opere di trasformazione agraria da eseguire nell'azienda;
- b) progetto esecutivo:
  1. corografia, planimetria con indicazione catastale e degli appezzamenti relativi ai lavori progettati;
  2. disegni con i particolari esecutivi delle opere progettate;
  3. computi metrici con l'importo totale delle spese;
- c) relazioni:
  4. relazione tecnica con le caratteristiche delle opere;
  5. relazione economica con il piano di ammortamento.

*Art. 117. Compensi.*

Ai progetti di trasformazione fondiaria che riguardano un complesso di opere senza che alcune di esse abbia netta prevalenza, si applicano le percentuali previste dalla tabella N.

L'onorario per il progetto di massima non seguito dal progetto esecutivo è aumentato del 30%. L'analisi dei prezzi ed il capitolato di appalto, se richiesti, vanno compensati a parte a discrezione.

# Parte V

## Sezione unica

Collaudi

*Art. 118. Contenuto delle prestazioni.*

Il collaudo delle opere comprende:

- a) il collaudo statico di strutture portanti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, con le prove di carico con particolare riferimento alle strutture fondamentali e al loro comportamento elastico. L'elaborato di collaudo comprende una relazione illustrativa dell'opera, i verbali di visita ed il certificato di collaudo;
- b) b) il collaudo tecnico-amministrativo comprende: la verifica delle misure dell'opera e il controllo della contabilità, della qualità e dell'efficienza dei materiali posti in opera e della regolare esecuzione; la redazione dei verbali di accesso, la compilazione della relazione di collaudo e degli eventuali certificati richiesti.

*Art. 119. Compensi.*

Gli onorari spettanti al collaudatore sono determinati in percentuale secondo la tabella O quale risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o aumento d'asta maggiorato dell'ammontare delle riserve avanzate dall'impresa o dal fornitore, indipendente dal loro accoglimento.

Spetta inoltre al collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impiegato nel viaggio e le spese accessorie (art. 7). Per le operazioni di collaudo particolarmente onerose o disagiati è in facoltà del collaudatore di chiedere una maggiorazione delle percentuali della tabella O sino ad un massimo del 30%.

Quando il collaudo di un'opera comprende varie parti, distinte per contratti e contabilità, che richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vengono determinati separatamente in base ai singoli importi delle parti componenti.

Per la revisione tecnico-contabile degli atti di liquidazione finale, spetta al collaudatore un compenso integrativo del 20% degli onorari di cui alla tabella O.

Le percentuali del collaudo statico vanno applicate al costo delle sole strutture portanti. Quando il collaudatore viene nominato in corso d'opera, le percentuali della tabella O possono essere aumentate fino al 25%.

*Art. 120. Collaudatore arbitro.*

Se il collaudatore, per atto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgono, in seguito al collaudo, tra l'impresario ed il committente, le suddette aliquote sono aumentate del 30%.

La remunerazione fissata per i collaudi è calcolata sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

*Art. 121. Collaudi particolari.*

Gli Enti pubblici prevedono particolari norme di collaudo, gli onorari sono liquidati secondo gli accordi e disciplinari previsti dai rispettivi organismi.

## **QUARTA CATEGORIA**

### ***Onorari valutati a discrezione.***

*Art. 122. Contenuto delle prestazioni.*

In questa categoria sono comprese le prestazioni la cui determinazione non può farsi nè in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in relazione alla competenza del professionista incaricato, nè in base al valore del loro oggetto, in quanto difficilmente si può concretare in cifre.

In tali casi il compenso al professionista deve essere determinato discrezionalmente, tenendo conto dell'importanza dell'incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore della controversia e del pregio intrinseco dell'opera.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza in qualsiasi materia, le quali non siano necessariamente connesse ad un incarico della prima e della seconda categoria ed in particolare:

- a) inchieste e ricerche agricole e/o industriali o di indole scientifico-agraria, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricola e forestale; le valutazioni di beni ambientali e territoriali; le analisi costi - benefici, ecc.;
- b) confronto tra diversi sistemi di produzione, classificazione dei terreni;
- c) tipologia forestale e operazioni forestali non contemplate negli articoli precedenti;
- d) impianti di contabilità agraria;
- e) giudizi arbitrali, risoluzione ed intervento in controversie;
- f) compilazione delle tabelle dei valori millesimali negli edifici in condominio;
- g) stipulazione di contratti speciali, trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, transazione, costituzioni di società;
- h) intervento a sessioni e congressi con argomenti tecnici o misti, quando non siano necessari per l'adempimento di un incarico delle altre tre categorie, previsto dalla presente tariffa;
- i) giudizi di accertamento di qualità, quantità, convenienza economica delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie;
- a) l) relazioni tecnico-economiche relative a lavori di miglioramento agrario, trasformazioni fondiari e bonifiche di aziende agrarie, non comprese nei piani di studio completi di trasformazione;
- b) m) relazioni, verbali, certificati, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti ed orali, particolari ricerche di documenti e particolari esami di incarti;
- c) n) corrispondenze ordinarie e consulenze non costituenti elemento necessario all'esecuzione di un incarico già compensato ad opera;
- d) o) monografie, relazioni, giudizi e consulenze in genere in materia di riforma fondiaria ed agraria;
- e) p) lavori cartografici aventi attinenza sia col settore agrario che con quello urbano;
- f) q) statistiche, ricerche di mercato e attività relative alle cooperazioni;
- g) r) piani di sviluppo agricolo aziendale e comprensoriale;
- h) s) consulenze e pareri nel campo della ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti.

Gli onorari, a discrezione, devono essere preventivamente concordati per iscritto con il committente

Riparto dei contributi consortili

*Art. 123. Compensi.*

L'opera del professionista incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico degli immobili per i contributi di bonifica, di irrigazione, di utenze stradali ecc., è compensata a discrezione.

**Tabella A da art. 30 a art. 43 LAVORI TOPOGRAFICI**

TIPO DI PRESTAZIONE	CLASSE DI APPARTENENZA DEI TERRENI (1)									
	UNITA' DI MISURA	PRIMA CLASSE			SECONDA CLASSE			TERZA CLASSE		
		Pianura	Collina	Montagna	Pianura	Collina	Montagna	Pianura	Collina	Montagna
LIVELLAZIONE DI PRECISIONE	L/Km	127.000	157.000	202.000	157.000	180.000	225.000	(3)	(3)	(3)
LIVELLAZIONE TECNICA	L/Km	37.000	67.000	105.000	55.000	75.000	120.000	120.000	157.000	225.000
RILIEVO TACHEOMETRICO (2)										
-- Scala 1/5000	L/ha	9.000	10.000	16.000	10.000	22.000	33.000	18.000	18.000	55.000
-- Scala 1/2000	L/ha	15.000	22.000	31.000	16.000	30.000	49.000	33.000	49.000	82.000
-- Scala 1/1000	L/ha	46.000	55.000	67.000	55.000	67.000	82.000	67.000	90.000	120.000
-- Scala 1/500	L/ha	67.000	75.000	82.000	75.000	90.000	112.000	112.000	142.000	180.000
TRACCIAMENTI CON PICCHETTAZIONE	L/Km	40.000	48.000	67.000	67.000	82.000	90.000	105.000	150.000	187.000
TRACCIAMENTI STRADALI DA PROGETTO	L/Km	46.000	67.000	90.000	90.000	120.000	150.000	127.000	165.000	225.000
RILIEVO STRADE ESISTENTI	L/Km	33.000	46.000	75.000	75.000	105.000	127.000	120.000	150.000	202.000
CALCOLO DELLE AREE										
-- Metodo analitico	L/ha	18.000	18.000	18.000	37.000	37.000	37.000	75.000	75.000	75.000
-- Metodo grafico	L/ha	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
-- Metodo meccanico	L/ha	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
CANNEGGIATA ESEGUITA CON TRIPLOMETRI	L/Km	40.000	55.000	(3)	40.000	55.000	(3)	67.000	75.000	(3)
PICCHETTAZIONE PER CAVALLETTI E PALI	L/Km	40.000	55.000	(3)	40.000	55.000	(3)	67.000	75.000	(3)

- 1) ai sensi dell'art. 30, comma 3.
- 2) per prestazioni parziali, i compensi sono determinati rispetto a quello intero, nel modo seguente:
  - a) 70% per il solo lavoro planimetrico (operazioni di campagna e studio);
  - b) 65% per il solo lavoro altiplanimetrico di campagna;
  - c) 40% per il solo lavoro altiplanimetrico di studio.
- 3) da convenire all'atto dell'incarico.

**Tabella B - articoli 48-49-51-52-53 CONSEGNE - RICONSEGNE – INVENTARIO**

ESTENSIONE DELL'AZIENDA		Seminativo			Pascoli	Boschi	Colture arboree specializzate, giardini, orti.
		Pianura	Collina	Montagna			
fino a 20 ettari	Lire/ha	15.000	16.000	17.000	7.500	18.000	30.000
per 50 ettari	Lire/ha	11.000	12.000	12.500	5.500	14.000	25.000
per 50 ettari	Lire/ha	8.000	9.000	9.500	4.000	10.000	15.000
per 50 ettari	Lire/ha	6.000	7.000	8.500	3.000	8.000	12.000
Oltre 50 ettari	Lire/ha	4.000	4.500	8.000	2.000	6.000	7.500

Per superfici intermedie i compensi vanno calcolati per interpolazione lineare.

**Tabella C - articoli 57-62-65-67-71-75-76 lettera C STIMA DI BENI IMMOBILI**

	Valore stimato	Stima ad elevato contenuto metodologico	Stima a medio contenuto metodologico	Stima a basso contenuto metodologico
Fino a Lire	20.000.000	4,50%	1,80%	0,65%
per Lire	50.000.000	4,00%	1,65%	0,60%
per Lire	100.000.000	3,60%	1,50%	0,56%
per Lire	200.000.000	3,20%	1,30%	0,50%
per Lire	500.000.000	1,80%	0,80%	0,30%
per Lire	1.000.000.000	1,30%	0,60%	0,20%
per Lire	2.000.000.000	0,90%	0,45%	0,16%
per Lire	4.000.000.000	0,70%	0,33%	0,12%
per Lire	7.000.000.000	0,50%	0,23%	0,08%
per Lire	10.000.000.000	0,40%	0,18%	0,065%
per Lire	15.000.000.000	0,32%	0,15%	0,055%
per Lire	30.000.000.000	0,25%	0,11%	0,05%
per Lire	50.000.000.000 ed oltre	0,20%	0,10%	0,04%

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.



**Tabella D - articoli 68-72-73-76 STIMA DEI PRODOTTI**

VALORE STIMATO		PERCENTUALI
fino a Lire	10.000.000	3,50%
per Lire	20.000.000	2,50%
per Lire	50.000.000	2,00%
per Lire	100.000.000	1,50%
per Lire	500.000.000 ed oltre	1,00%

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

**Tabella E - articoli 82-84**

**CONSULENZA PER AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI - ONORARI DOVUTI AL PROFESSIONISTA SUL VALORE DELLA P.L.V.**

<b>VALORE P.L.V</b>		<b>ONORARI</b>
fino a Lire	10.000.000	10,00%
per Lire	50.000.000	8,00%
per Lire	100.000.000	6,00%
per Lire	250.000.000	4,00%
per Lire	500.000.000	2,50%
per Lire	1.000.000.000 ed oltre	2,00%

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

**PARZIALIZZAZIONI**

<b>Prestazioni parziali</b>	<b>Quote di parzializzazione</b>
Consulenza tecnica	20%
Consulenza economica	10%
Consulenza amministrativa, finanziaria, fiscale	20%
Consulenza contabile	10%
Consulenza procure bancarie	40%

**Tabella F - articoli 83-84****CONSULENZA GENERALE PER AZIENDE AGRO-INDUSTRIALI**

<b>VALORE AGGIUNTO</b>		<b>ONORARI</b>
fino a Lire	10.000.000	20,00%
per Lire	30.000.000	15,00%
per Lire	75.000.000	12,00%
per Lire	150.000.000	8,00%
per Lire	300.000.000	5,50%
per Lire	500.000.000	4,00%
per Lire	1.000.000.000 ed oltre	3,50%

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

**PARZIALIZZAZIONI**

<b>Prestazioni parziali</b>	<b>Quote di parzializzazione</b>
Consulenza tecnica	20%
Consulenza economica	10%
Consulenza amministrativa, finanziaria, fiscale	20%
Consulenza contabile	10%
Consulenza procure bancarie	40%

**Tabella G - art. 87****CURATELA AZIENDALE**

VALORE DELLA P.L.V.		Consulenza tecnica	Consulenza economica	Consulenza amministrativa, finanziaria, fiscale	Consulenza contabile	Procura bancaria	TOTALE
fino a Lire	50.000.000	2,50%	1,00%	1,50%	1,00%	2,00%	8,00%
per Lire	100.000.000	1,90%	0,80%	1,30%	0,80%	1,70%	6,50%
per Lire	250.000.000	1,50%	0,60%	1,00%	0,55%	1,35%	5,00%
per Lire	500.000.000	1,20%	0,50%	0,80%	0,50%	1,00%	4,00%
per Lire	1.000.000.000	1,00%	0,45%	0,70%	0,45%	0,60%	3,20%

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.  
Saranno compensati a parte le spese di sopralluogo, le prestazioni che implicino progetti, arbitrati, ecc. che esulino dalla normale attività produttiva dell'azienda.

**Tabella H - articoli 94-97-100-102-107**

## ONORARI RELATIVI A COSTRUZIONI RURALI - STRADALI - IDRAULICHE

Milioni	COSTRUZIONI RURALI E INDUSTRIE AGRARIE				COSTRUZIONI STRADALI			COSTRUZIONI IDRAULICHE		
	TETTOIE, FIENILI, ECC:	ABITAZIONI, RICOVERI, MACCHINARI, ECC.)	STRUTTURE METALLICHE O IN C.A.	RISTRUTTURAZ IONI	STRADE ORDINARIE	STRADE DI COLLINA	MANUFATTI STRADALI	OPERE A GRAVITA'	OPERE A SOLLEVAMENTO	LAGHETTI COLLINARI
	a)	B	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i - l)	m)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Fino a 25	8,00	9,50	9,00	12,00	6,00	8,00	8,80	6,50	7,50	9,50
Fino a 50	7,00	8,40	8,00	10,50	5,00	6,50	7,50	5,20	5,80	8,70
Fino a 100	6,00	7,30	7,00	9,10	3,80	5,00	6,70	4,40	5,00	7,90
Fino a 200	5,00	6,20	6,00	7,80	3,40	4,50	6,00	3,80	4,30	6,40
Fino a 500	4,00	5,00	4,80	6,30	2,90	3,80	5,00	3,10	3,50	5,50
Fino a 1.000	3,50	4,30	4,00	5,40	2,80	3,60	4,40	2,60	3,00	4,80
Fino a 2.000	3,00	3,60	3,50	4,50	2,60	3,40	3,80	2,20	2,60	4,10
Fino a 5.000	2,40	2,90	2,70	3,60	2,30	3,00	3,00	1,80	2,10	3,60
Oltre 5.000	2,00	2,40	2,30	3,00	2,00	2,50	2,50	1,50	1,80	3,00

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

**Tabella H1 - art. 100**

## PARZIALIZZAZIONE

PRESTAZIONI PARZIALI	QUOTE DI PARZIALIZZAZIONE		
	% a	% b	% c
A) Progetto di massima e preventivo sommario	12	10	13
B) Progetto definitivo	25	15	15
C) Dettagli di esecuzione	15	10	12
D) Preventivo particolareggiato	10	12	5
E) Capitolati	3	8	10
F) Direzione lavori	25	25	25
G) Liquidazione	10	20	20
	100	100	100

- a - Costruzioni rurali.  
b - Costruzioni stradali.  
c - Costruzioni idrauliche.

**Tabella I - art. 95**

DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI

fino a Lire	10.000.000	1,20%
per Lire	25.000.000	1,15%
per Lire	50.000.000	1,06%
per Lire	100.000.000	1,00%
per Lire	200.000.000	0,94%
per Lire	500.000.000	0,87%
per Lire	1.000.000.000	0,82%
per Lire	2.000.000.000	0,78%
per Lire	5.000.000.000	0,73%
per Lire	10.000.000.000	0,70%
per Lire	20.000.000.000 ed oltre	0,67%

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

**Tabella L - articoli 107-108-109**

## PIANI GENERALI DI BONIFICA

SUPERFICI	VALORI	Lire per ha della superficie totale del compre sorio	% sul valore delle opere di competenza statale preventivata	% sul valore delle opere di competenza privata preventivata
		a	b	c
Superfici fino 5.000 a ha		300		
Per ha	10.00	250		
	0			
Per ha	25.00	200		
	0			
Per ha	50.000 ed oltre	100		
	Per un valore fino a Lire	5.000.000.000	0,50	1,00
	Per un valore di Lire	10.000.000.000 0	0,40	0,80
	Per un valore di Lire	25.000.000.000 0	0,35	0,70
	Per un valore di Lire	50.000.000.000 0	0,25	0,50
		50.000.000.000		
	Oltre Lire	0	0,20	0,40

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

**Tabella M - articoli 111-113****STUDI AGRONOMICI E PEDOLOGICI - Compensi per ettaro**

<b>INDAGINI</b>	<b>COMPENSI</b>	
	<b>Da Lire</b>	<b>A Lire</b>
a) Studio delle condizioni ambientali	300	500
b) Studio delle economie aziendali in atto	400	1.200
c) Studio della struttura fondiaria e imprenditiva	700	1.500
d) Carta destinazioni colturali alla scala 1:25.000:		
d.1 - per rilevamento diretto	450	900
d.2 - per fotointerpretazione	310	600
e) Studio delle suscettività e nuovi ordinamenti produttivi	200	450
f) Calcolo dei parametri irrigui	320	500
g) Criteri di progettazione (dimensione, tipologia e ubicazione) delle opere da eseguire	550	800
h) Analisi economica	700	1.150

**Tabella N - art. 117**

Onorari per progetti di miglioramento fondiario e piani organici aziendali

COSTO DELLE OPERE		Progetto (I)		Totale (I)	Relazione tecnica	Relazione economica	Piano (II) organico	Progetto e piano organico
		Massima (a)	Esecutivo (b)	(a) + (b)	(c)	(d)	(c) + (d)	(I) - (II)
		%	%	%	%	%	%	%
Fino a								
Lire	50.000.000	0,75	5,45	6,20	0,85	0,95	1,80	8,00
Per Lire	100.000.000	0,65	4,75	5,40	0,75	0,85	1,60	7,00
Per Lire	200.000.000	0,50	4,10	4,60	0,65	0,75	1,40	6,00
Per Lire	300.000.000	0,45	3,25	3,70	0,60	0,70	1,30	5,00
Per Lire	500.000.000	0,35	2,60	2,95	0,45	0,60	1,05	4,00
Per Lire	.000.000.000	0,25	2,00	2,25	0,30	0,45	0,75	3,00
	5.000.000.00							
Per Lire	0	1,00	1,20	1,30	0,15	0,25	0,40	1,70
	10.000.000.000 ed							
Per Lire	oltre	0,08	0,92	1,00	0,10	0,20	0,30	1,30

I compensi di cui alla tabella b) non sono comprensivi della direzione lavori.  
I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

**Tabella O - articoli 119-120**

COLLAUDI

Fino a Lire	10.000.000	1,20 %
Per Lire	25.000.000	1,10 %
Per Lire	50.000.000	1,00 %
Per Lire	100.000.000	0,90 %
Per Lire	200.000.000	0,80 %
Per Lire	500.000.000	0,70 %
Per Lire	1.000.000.000	0,65 %
Per Lire	2.000.000.000	0,60 %
Per Lire	5.000.000.000	0,55 %
Per Lire	10.000.000.000	0,50 %
Per Lire	20.000.000.000 ed oltre	0,40 %

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

**Tabella P - articoli 8-119**

RIMBORSI SPESE A PERCENTUALE SULL'IMPORTO DEGLI ONORARI

<b>Onorari (milioni di lire)</b>		<b>Spese riconosciute</b>
Fino a	10	25 %
Fino a	20	21 %
Fino a	50	16 %
Fino a	100	11 %
	150 ed oltre	8 %

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

**Tabella Q - art. 104**

IMPIANTI DI FORESTAZIONE - SISTEMAZIONE A VERDE

<b>MILIONI</b>	<b>SISTEMAZIONE A VERDE</b>	<b>FORESTAZIONE</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
5	20,44	4,47
10	18,10	3,82
25	16,67	3,05
30	15,33	2,56
70	14,31	2,30
100	12,77	1,97
150	11,11	1,79
200	9,84	1,72
500	6,64	1,47
700	6,13	1,45
1000	5,73	1,42
2000	5,03	1,35
5000 ed oltre	4,23	1,23

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

# Tariffe giudiziarie

## Legge 8 luglio 1980, n. 319

(in Gazz. Uff., 15 luglio 1980, n. 192).

### Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (1) (2).

(1) Vedi il d.p.r. 14 novembre 1983, n. 820.

(2) (2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggesi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Preambolo  
(Omissis).

#### Art. 1. Classificazione dei compensi.

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità. Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

#### Art. 2. Onorari fissi e variabili.

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita. Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

#### Art. 3. Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

#### Art. 4. Onorari commisurati al tempo.

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze. La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di L. 10.000 (1) e per ciascuna delle successive è di L. 5.000 (1). L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero

delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

(1) rideterminati nella misura di L. 24.732 per la prima vacanza e di L. 13.740 per ciascuna delle vacanze successive ai sensi del Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997 (in Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 37). - Adeguamento della misura degli onorari a vacanza spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

#### Art. 5. Aumento degli onorari.

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

#### Art. 6. Incarichi collegiali.

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

#### Art. 7. Spese.

I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione. Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti per l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

#### Art. 8. Durata dell'incarico.

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto. Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

### Art. 9. Indennità.

Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico. Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

Articolo 10

### Art. 10. Adeguamento periodico degli onorari.

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

### Art. 11. Liquidazione dei compensi ed opposizione.

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato. La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti. Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica. Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento. Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private

interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto. Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

Articolo 12

### Art. 12. Determinazione provvisoria degli onorari.

Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacanze di cui all'articolo 4.

### Art. 13. Abrogazioni.

È abrogata la legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'articolo 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

### Art. 14. Onere finanziario.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento <<Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario>>. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ***Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319***

### Art. 1

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia: se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

### Art. 2

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al

consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 10.000.000 dal 2,97 al 5,954%;

da L. 10.000.001 < fino a L. 20.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,78 al 3,57%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,49 al 2,97%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1,19 al 2,38%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

### Art. 3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

### Art. 4

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolata per scaglioni:

#### A) *Sul totale delle attività:*

fino a L. 100.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%;  
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%; da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,064%; da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,0149 allo 0,0298%; da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 5.000.000.000 dallo 0,0059 allo 0,0119%.

#### B) *Sul totale dei ricavi lordi:*

Fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%;  
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%; da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,119 allo 0,238%; da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda la società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale ed industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

### Art. 5

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire unmilioneventantamila.

### Art. 6

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolata per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a L. 6.000.000 dal 2,97 al 5,95%;  
da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,08 al 4,16%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,78 al 3,57%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,19 al 2,38%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,89 all'1,78%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,446 allo 0,892%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,149 allo 0,298%.

In ogni caso e dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolata per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a L. 6.000.000 dal 2,08 al 4,16%; da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dall'1,78 al 3,57%; da L. 10.000.001 e fino a L. 30.000.000 dallo 0,89 all'1,78%; da L. 30.000.001 e fino a L. 60.000.000 dallo 0,446 allo 0,892%; da L. 60.000.001 e

fino a L. 100.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%; da L. 100.000.001 fino e non oltre L. 2.000.000.000 dalla 0,149 allo 0,298%. In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

### Art. 7

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire cinquecentonovantacinquemila. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire duecentotrentottomila a lire settecentoquattordicimila.

### Art. 8

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolata per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a L. 200.000.000 dallo 0,42 allo 0,83%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%; da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%; da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,024 allo 0,048%; da L. 10.000.000.001 fino e non oltre L. 50.000.000.000 dallo 0,0059 allo 0,0119%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolata per scaglioni:

fino a L. 200.000.000 dallo 0,208 allo 0,416%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%; da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%; da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,0089 allo 0,0178%; da L. 10.000.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000.000 dallo 0,00149 allo 0,003%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quella spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

### Art. 9

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire cinquecentonovantacinquemila per il primo reperto. Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

### Art. 10

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire settecentoquattordicimila.

#### Art. 11

per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 10.000.000 dal 4,16 all'8,33%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,97 al 5,95%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,78 al 3,57%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1,19 al 2,38%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,149 allo 0,298%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

#### Art. 12

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.

#### Art. 13

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: fino a L. 10.000.000 dal 0,65 all'1,31%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 0,59 all'1,19%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 0,53 all'1,07%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'0,36 allo 0,71%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

E' in ogni caso dovuta un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

#### Art. 14

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

Fino a L. 10.000.000 dallo 0,89 all'1,78%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,59 all'1,19%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,119 allo 0,238%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centasettantottomila.

#### Art. 15

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centodiciannovemila.

#### Art. 16

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case o beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.

#### Art. 17

Per la consulenza tecnica di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 500.000 dal 4,76 al 9,52%; da L. 500.001 e fino a L. 1.000.000 dai 3,57 al 7,14%; da L. 1.000.001 e fino a L. 5.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 5.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,89 all'1,78%; da L. 50.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000 dallo 0,59 all'1,19%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire quarantottomila. Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità.

Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.

#### Art. 18

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantannovemila a lire centosettantottomila per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire quattrocentosettantaseimila per il primo reperto. Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

#### Art. 19

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire duecentonovantasettemila ad un massimo di lire cinquemilioninovecentocinquantamila.

Art. 20 omissis

Art. 21 omissis

Art. 22 omissis

Art. 23 omissis

Art. 24 omissis

#### Art. 25

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire trentaseimila a lire trecentocinquantesette. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

#### Art. 26

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica: L. 24.000; esame necroscopico L. 83.000

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica: da L. 59.000 a L. 178.000; per esame necroscopico: da L. 119.000 a L. 357.000

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

#### Art. 27

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanove a lire centosettantotto per campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da lire ottantatremila a lire duecentotrentotto per campione per la ricerca quantitativa. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire ottantatremila a lire duecentotrentotto per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza, da lire cinquantanove a lire centosettantotto per l'analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

#### Art. 28

Per la perizia o la consulenza tecnica chimico-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanove a lire centosettantotto. Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettati, infestati ed inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanove a lire cinquecento. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanove a lire cinquecento.

#### Art. 29

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

# D. M. 2 giugno 1992, n. 339

(in Gazz. Uff., 17 luglio 1992, n. 167)

**Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.**

...omissis

## Art. 5. Requisito dell'idoneità tecnica

1. Ai fini del requisito dell'idoneità tecnica, gli impianti di condizionamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) per gli agrumi e la frutta fresca: 1) magazzini di condizionamento con superficie minima di base coperta di mq 1.200, di cui mq 400 riservati alla lavorazione, selezione e confezionamento, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee per consentire il condizionamento di almeno 170 quintali di frutta al giorno; 2) capacità frigorifera di almeno 800 quintali; b) per gli

ortaggi: 1) magazzini con superficie minima di base coperta di mq 1.200, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee, a seconda dei singoli prodotti, per assicurare la lavorazione ed il condizionamento di almeno 170 quintali di ortaggi al giorno. 2. Il requisito dell'idoneità tecnica è comprovato mediante apposita relazione giurata di uno o più esperti, iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei **dottori agronomi e forestali**, dei periti agrari o dei geometri, dalla quale risulti l'analitica descrizione delle strutture e delle attrezzature di cui al comma 1, lettere a) e b).

# Decreto Ministeriale 21 settembre 1998, n. 393

in Gazz. Uff., 16 novembre, n. 268)

**Regolamento recante norme per la fruizione da parte degli esercenti le professioni legali ed altri professionisti del servizio d'informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.**

... omissis

## Art. 1. 1.

L'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 novembre 1995, n. 594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996, modificativo dell'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990, è sostituito dal seguente: <<Gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i **dottori**

**agronomi**, i dottori in agraria, gli agrotecnici, i periti agrari, iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio d'informatica giuridica, attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'art. 14 dello stessodecreto presidenziale>>.

# Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

(in Gazz. Uff., 7 maggio, n. 105)

**Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.**

...omissis

## Art. 2, comma 6

6. Chi produce additivi o premiscele deve avvalersi, al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, di un dipendente che presti la sua opera in maniera continuativa, laureato, e

iscritto al relativo albo, in farmacia o **in scienze agrarie** o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria o in **scienza delle produzioni animali** o in scienza delle preparazioni alimentari.

# Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

(in Gazz. Uff., 13 gennaio 1993, n. 9, s.o.)

**Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413**

...omissis

**Articolo 4** I giudici delle commissioni tributarie provinciali. 1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:  
...omissis

l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei **dottori in agraria**, degli **agronomi** e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

# Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(in Gazz. Uff., 13 gennaio 1993, n. 9, s.o.)

**Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413**

...omissis

## Art. 12. L'assistenza tecnica.

...omissis

Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta

relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i **dottori in agraria**, **gli agronomi** e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

# Sezione Lavori Pubblici

## Legge quadro in materia di Lavori Pubblici

### 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni

(In Supp. Ord. G.U. n° 234 del 5/10/99)

...omissis

#### Art. 7

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)

N.B. Il nuovo testo dell'art. 7 è interamente sostitutivo della corrispondente norma della legge 109/216

...omissis

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

...omissis

#### Art. 17

(Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori, e accessorie)

1. **Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori** ed agli incarichi di supporto

tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, **sono espletate:**

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

**d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;**

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

# Sezione prevenzione incendi

## Legge 7 dicembre 1984, n. 818

(in Gazz. Uff., 10 dicembre, n. 338)

**Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

...omissis

### Art. 1.

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e

l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto. Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali. Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al successivo art. 2, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al medesimo art. 2.

...omissis.

## Decreto Ministeriale 25 marzo 1985

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n.95, del 22 aprile)

**Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.**

...omissis

### Articolo 1

Art. 1. Le certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono rilasciate da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.

### Articolo 2

Art. 2. I professionisti di cui all'art. 1, nel seguito del presente titolo I indicati con il termine <<professionisti>>, sono autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare le certificazioni ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio di certificato di prevenzione incendi e/o di nullaosta provvisorio.

### Articolo 3

Art. 3. Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, i professionisti debbono essere in possesso, alla data della domanda stessa, dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni; b) attestazione di frequenza con esito

positivo del corso di specializzazione antincendi di cui al successivo art. 5.

### Articolo 4

Art. 4. 1. Il requisito temporale di cui al punto a) dell'art. 3 non è richiesto ai professionisti di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma. 2. L'attestazione di cui al punto b) dell'art. 3 non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti: a) siano professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio; b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio; c) siano stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente, agli articoli 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza; e) abbiano anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale; f) abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una

comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio. 3. I requisiti di cui ai precedenti punti b) o c) saranno comprovati dall'interessato, all'ordine o al collegio professionale di appartenenza, mediante attestazione da richiedersi al Ministero dell'interno e, nel caso di professionisti che siano stati componenti dei comitati tecnici regionali o interregionali di prevenzione incendi, agli ispettori regionali o interregionali dei vigili del fuoco. 4. Il requisito di cui al punto d) dovrà essere comprovato dall'interessato all'ordine o al collegio professionale di appartenenza mediante dichiarazione del titolare dell'attività presso la quale svolga o abbia svolto l'incarico di responsabile del servizio antincendi. 5. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco competente sul territorio dove ha sede l'attività presso la quale il professionista svolge l'incarico di cui al precedente comma.

## Articolo 5

Art. 5. 1. Il Ministero dell'interno -- Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi -- Servizio tecnico centrale, stabilisce, in linea di massima, i programmi e la durata di appositi corsi di specializzazione di prevenzione incendi per i professionisti. 2. La direzione e l'organizzazione particolareggiata di detti corsi -- distinti per ciascuna categoria professionale -- sono approvate dallo stesso Ministero che valuterà con criteri di uniformità le proposte che i singoli consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 1 o le autorità scolastiche e universitarie competenti formulano d'intesa anche con gli ordini o collegi professionali. 3. Il Ministero dell'interno, per la docenza dei corsi di cui al primo comma, può designare funzionari appartenenti al ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, ove necessario, funzionari già appartenuti al ruolo stesso nonché esperti, in materie attinenti al corso, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e del Consiglio nazionale delle ricerche. 4. Gli ordini e i collegi professionali e le autorità scolastiche competenti potranno altresì designare esperti qualificati nelle singole discipline per l'affidamento degli incarichi di docenza. 5. I programmi dei corsi, con riguardo agli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi, debbono contenere almeno le materie di cui al presente comma e prevedere il numero minimo d'ore di insegnamento a fianco di ciascuna indicato, ferma restando all'ente proponente la facoltà di inserire ulteriori argomenti per una durata complessiva maggiore:

a) Obiettivi e fondamenti della prevenzione incendi:	ore 10
b) Fisica e chimica dell'incendio:	ore 6
c) Norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione:	ore 30
d) Tecnologie dei materiali e delle strutture -- Protezione passiva:	ore 15
e) Tecnologie dei sistemi e degli impianti -- Protezione attiva:	ore 15
f) Legislazione generale:	ore 4
g) Esercitazioni pratiche o visite conoscitive presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:	ore 10
Totale:	ore 90

6. I corsi possono svolgersi presso: le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti tecnici per geometri o periti industriali, le altre sedi indicate dagli ordini e dai collegi professionali. 7. A conclusione di ogni singolo corso si terrà un colloquio inteso ad accertare il profitto acquisito dai partecipanti. 8. La commissione preposta a tale adempimento sarà formata da un presidente e da quattro componenti designati, tra i docenti, dalla direzione del corso. 9. Il presidente della commissione preposta ad effettuare detto colloquio è il comandante delle scuole centrali antincendi per i corsi svolti presso tale sede e un ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, ovvero un dirigente del Corpo nazionale, per i corsi svolti in altra sede.

10. Gli ordini e i collegi professionali o le autorità scolastiche competenti, a seguito di favorevole esito del colloquio, rilasciano l'attestazione di cui all'art. 3, lettera b).

## Articolo 6

Art. 6. 1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi di cui all'art. 3 sono inviate dagli interessati agli ordini ed ai collegi professionali competenti e, per conoscenza, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco dei capoluoghi sedi degli ordini e collegi medesimi. 2. Gli ordini e i collegi professionali verificano la validità della istanza e la sussistenza dei prescritti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 entro novanta giorni dalla data di presentazione della istanza stessa. 3. Il comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio può effettuare controlli a campione. 4. In esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli atti di cui al comma precedente, gli ordini e i collegi trasmettono semestralmente al Ministero dell'interno -- Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ai fini della pubblicazione, i nominativi dei professionisti da iscriversi negli appositi elenchi del Ministero stesso con l'indicazione dei dati specificati all'art. 11, commi secondo e terzo. 5. Gli ordini e i collegi professionali comunicano altresì periodicamente al Ministero dell'interno i nominativi cancellati dall'albo dei professionisti al fine dell'aggiornamento degli elenchi. 6. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno possono rilasciare le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sull'intero territorio nazionale indipendentemente dall'ordine o collegio professionale di appartenenza.

## Articolo 7

Art. 7. Gli aggiornamenti professionali nel campo della prevenzione incendi, anche in relazione alla emanazione di nuove normative, potranno formare oggetto di appositi corsi e/o seminari, destinati agli iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, per i quali, con provvedimento del Ministero stesso, saranno emanate indicazioni e modalità di esecuzione.

## Articolo 8

Art. 8. In applicazione dell'art. 1, comma quarto, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e fino alla pubblicazione degli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 3 del presente decreto, le certificazioni richiamate agli articoli 1 e 2 sono rilasciate dai professionisti iscritti da almeno due anni negli albi indicati all'art. 1 per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei punti elencati al precedente art. 4, secondo comma, fatto salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo stesso.

## Articolo 9

Art. 9. Gli ordini e i collegi professionali, previo accertamento e valutazione dei requisiti sopra richiamati, rilasciano a domanda, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ai singoli professionisti, una dichiarazione di sussistenza dei requisiti medesimi con la quale il professionista è autorizzato provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

## Articolo 10

Art. 10. 1. I professionisti nel rilasciare le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto dovranno allegare copia della dichiarazione di cui all'art. 9. 2. I professionisti in possesso della predetta dichiarazione possono rilasciare le certificazioni sull'intero territorio nazionale indipendentemente dall'ordine o collegio di appartenenza.

## Articolo 11

Art. 11. 1. Il Ministero dell'interno provvede alla pubblicazione degli elenchi previsti all'art. 3 distintamente per ciascuna delle professioni elencate all'art. 1. 2. Ciascun elenco è articolato per provincia o, ove occorra, per gruppi di province e riporta per ciascun nominativo le generalità, la specializzazione, se prevista, nonché il codice di individuazione assegnato dall'ordine o collegio e da questo comunicato al professionista il quale lo riporterà su ogni certificazione rilasciata. 3. Tale codice è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante, nell'ordine, la sigla della provincia sede dell'ordine o del collegio, il numero di iscrizione all'albo professionale, la lettera iniziale della professione (A per architetto, C per chimico, G per geometra, I per ingegnere e P per perito industriale) e infine il numero progressivo della dichiarazione rilasciata dall'ordine o dal collegio professionale.

## Articolo 12

Art. 12. Con proprio decreto il Ministro dell'interno, in relazione al completamento di tutti gli adempimenti atti a consentire la pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 3, stabilirà la data di cessazione della validità delle autorizzazioni provvisorie rilasciate in applicazione dell'art. 9.

## Articolo 13

Art. 13. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della progettazione in generale nelle materie oggetto delle attività comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 nonché ai fini della formulazione del rapporto di sicurezza prescritto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 per le attività comprese nel campo di applicazione del decreto 16 novembre 1983 del Ministro stesso.

# Decreto Ministeriale 3 maggio 1986

(in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 112)

**Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.**

...omissis

## Articolo 1

Art. 1. 1. **I professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori agronomi e forestali** ed in quello dei periti agrari, possono essere autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi e/o di nulla osta provvisorio, le certificazioni previste dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dal decreto del Ministero dell'interno 8 marzo 1985, unicamente per le attività rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni: a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9) -- 15) -- 18) -- 35) -- 36) -- 37) -- 38) -- 39) -- 40) -- 41) -- 46) -- 50) -- 60) -- 87) -- 88) -- 91) -- 92) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno adottato il 16 febbraio 1982 di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale. 2. La sussistenza della condizione di cui al punto b) del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell'attività mediante atto rilasciato da autorità o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.

## Articolo 2

Art. 2. Salvo quanto specificato nel seguente art. 3, per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, o per l'autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti di cui all'articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985.

## Articolo 3

Art. 3. A riguardo dei professionisti di cui all'art. 1 viene stabilito quanto segue: 1) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'art. 4, secondo comma, punti b), d) ed f) del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985; 2) la lettera di individuazione di ciascuna professione, indicata come <<lettera iniziale delle professioni>> all'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985, è stabilita come segue: R per i dottori agronomi e per i dottori forestali, T per i periti agrari.

# Sezione sicurezza

## Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494

modificato ed integrato dal

## Decreto legislativo 19 novembre 1999 n. 528

(G.U. n° 13 del 18/01/00)

**Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.**

### Testo Coordinato

(si vedano inoltre le circolari del Ministero del Lavoro n. 41 del 1997, n. 73 del 1997 e n. 30 del 1998)

...omissis

#### Art. 10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, **scienze agrarie o scienze forestali**, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl,

dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

...omissis

# Sezione previdenza

## Decreto Legislativo 10/02/1996, n. 103.

(In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996, n. 52)

**Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione .**

### Art. 1. Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

### Art. 2. Prestazioni. Sistema di calcolo

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.

2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statuari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 3. Forme gestorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:

a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;

b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la

maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;

c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;

d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).

### Art. 4. Ente pluricategoriale

1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.

2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.

3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2 corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.

## Art. 5. Ente gestore di categoria

1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:

a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)

4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

## Art. 6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti

1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:

a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;

b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementata, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;

c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.

2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:

a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie;

b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).

3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.

4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:

a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;

b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà;

c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.

5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previste, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.

## Art. 7. Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria

1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;

b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.

2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui 7 all'art. 5, comma 3.

3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

#### **Art. 8. Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti**

1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.

2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.

3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato

nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

#### **Art 9. Norme transitorie e finali**

1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.

2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.

3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4 comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1 gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2 comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.

4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## **Decreto Istitutivo del 3 agosto 1999**

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica

...omissis

CONSIDERATO che lo statuto ed il regolamento adottati dal Comitato fondatore dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 28 dicembre 1998, nella forma di rogito del dott. Alessandro MARINI, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, repertorio n.101928, raccolta n.20488, allegati "A" e "B", sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, nonché alle osservazioni ministeriali formulate con note in data 18 maggio 1998 e 20 ottobre 1998, fatta eccezione per la sola norma contenuta nell'articolo 3 del regolamento;

RITENUTO, pertanto, che si possa procedere all'approvazione degli atti suindicati a condizione che nel regolamento, all'articolo 3, comma 8, siano eliminate le parole "ed è accreditato sul conto individuale dell'iscritto previa deduzione del contributo integrativo di cui all'articolo 4";

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, sono approvati lo statuto e il regolamento dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale, nel testo contenuto negli allegati 'A' e 'B' al rogito citato in premessa unito al presente decreto, di cui è parte integrante, ed alla condizione in premessa indicata.

# Statuto dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

*EPAP (D.Lgs. n. 103/96; D.Min.Lav. ...)*

## **TITOLO I**

### **L'ENTE**

#### **Art. 1 Natura e denominazione dell'Ente**

1. L'Ente di previdenza per gli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico, di geologo è istituito, come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) e dell'art. 4 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato nonché da quelle del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e, per quanto ivi non previsto, da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili.  
L'Ente assume la seguente denominazione: "ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE".  
La sigla EPAP identifica a tutti gli effetti l'Ente.

2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4, comma 1 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto dal d. min. 2 maggio 1996, n. 337.

#### **Art. 2 Sede**

1. L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

2. L'Ente può istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.

#### **Art. 3 Scopi**

1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

2. L'Ente concorre inoltre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni. Esso deve provvedere alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. L'Ente può altresì attuare trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti con apposita contribuzione.

4. L'Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità con quanto disposto dal d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

#### **Art. 4 Iscritti**

1. Ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, con le modalità di

iscrizione previste nel Regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali delle categorie di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico, di geologo, esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

#### **Art. 5 Gli Organi**

1. Sono Organi dell'Ente:
- il Consiglio di Indirizzo Generale;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente;
  - il Collegio dei Sindaci;
  - il Comitato dei delegati.

#### **Art. 6 Il Consiglio di Indirizzo Generale**

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, suddivisi per ciascuna delle categorie professionali confluenti nell'Ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille; esso dura in carica quattro anni, ed i componenti sono rieleggibili per non più di altri due mandati consecutivi.

2. Ai fini della identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità ad apposito regolamento elettorale che dovrà rispettare i seguenti criteri:

- il corpo elettorale sia suddiviso in quattro Collegi Elettorali, ciascuno corrispondente alle categorie professionali confluenti nell'Ente:

Collegio elettorale dei dottori agronomi e dottori forestali

Collegio elettorale degli attuari

Collegio elettorale dei chimici

Collegio elettorale dei geologi

A ciascun Collegio Elettorale così identificato sia assegnato un numero di eleggibili corrispondente al rapporto di uno ogni mille o frazione di mille iscritti all'Ente;

- sia disposto presso la sede dell'Ente apposito seggio elettorale per l'espressione e la raccolta del voto, nonché

per lo spoglio delle schede, da effettuare separatamente per ciascuno dei Collegi Elettorali;

c) sia ammesso il voto per corrispondenza; mentre non sia ammesso il voto per delega;

d) nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;

e) sia rispettato il principio della libertà di candidatura;

f) il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente nell'ambito del Collegio Elettorale di appartenenza mediante l'espressione di una sola preferenza;

g) sia considerata valida l'elezione quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto al voto per ciascun Collegio Elettorale;

h) sia prevista una seconda tornata elettorale per ciascun Collegio, quando non sia soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera g), risultando in tal caso valida l'elezione qualunque sia il numero di votanti;

i) per ciascun Collegio Elettorale siano proclamati eletti dal Presidente dell'Ente, nei limiti di cui alla precedente lettera a), coloro che abbiano conseguito il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico.

3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati, sempre che risultino in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 13, dal Presidente dell'Ente e nella prima seduta provvedono ad eleggere nel loro ambito un Coordinatore ed un Segretario. Il Consiglio di Indirizzo Generale provvede ad elaborare un proprio regolamento di funzionamento entro sei mesi dall'insediamento. Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte.

4. Il Comitato Fondatore indice la prima tornata elettorale entro sei mesi dal completamento delle iscrizioni.

5. Il regolamento elettorale di cui al comma 2 dispone, con il rispetto dei medesimi criteri, anche per le elezioni relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dei Comitati dei Delegati.

6. I Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.

## Art. 7 Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno un terzo dei componenti dell'organo.

2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax, confermato da telegramma, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

3. Il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed a

maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

4. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino persone.

5. I verbali del Consiglio di Indirizzo Generale vengono firmati dal Coordinatore e dal Segretario.

6. Spetta al Consiglio di Indirizzo Generale:

a) nominare il componente del Collegio dei Sindaci;

b) definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali delle forme di previdenza e di assistenza dell'Ente;

c) definire i criteri generali di investimento e di disinvestimento per le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) deliberare le modifiche dello Statuto e le modifiche del Regolamento per l'attuazione degli scopi dell'Ente su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e) deliberare le modificazioni del regolamento elettorale, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f) deliberare altresì l'adozione e la modificazione di disposizioni regolamentari e di carattere generale su proposta del Consiglio di Amministrazione;

g) deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

h) deliberare il bilancio di previsione dell'Ente, proposto dal Consiglio di Amministrazione, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno; nonché le successive note di variazione alla prima seduta utile e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento del bilancio;

i) scegliere i soggetti, iscritti al registro di cui all'art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali;

j) deliberare l'approvazione del bilancio tecnico-attuariale dell'Ente con periodicità almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente; deliberare in ordine alle proposte di cui all'art. 9, comma 2, lettera p);

k) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Sindaci, nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese per i componenti dei Comitati dei Delegati.

7. Le deliberazioni di cui alle lettere d), e), j), seconda parte del comma 6 sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), g), h) e j) dello stesso comma 6 sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

## Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b), del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, il Consiglio di Amministrazione è composto di quattro membri, nominati dal Presidente dell'Ente su deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale, sulla base della designazione effettuata dal Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, seguendo la graduatoria dei risultati della elezione indetta separatamente per ciascuna categoria contemporaneamente alle elezioni di cui all'art. 6.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale e

ciascun consigliere può essere rinominato per non più di altri due mandati consecutivi.

3. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate nonché con quella di componente del Consiglio di Indirizzo Generale, di Sindaco e con quella di componente del Comitato dei Delegati. In caso di elezione del medesimo soggetto in più organismi l'interessato deve optare per una sola carica entro quindici giorni dall'elezione a pena di decadenza.

4. La carica di Consigliere di Amministrazione è altresì incompatibile per coloro che svolgano funzioni di amministratore presso altre Casse o Enti di previdenza.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere il requisito della onorabilità e della professionalità di cui all'art. 13, e devono comunque appartenere all'area degli iscritti di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

6. Il possesso dei requisiti di cui al comma 5 deve essere comprovato da apposita autocertificazione dell'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.

## Art. 9 Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente da esercitare in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale.

2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

- a) eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente;
- b) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico;
- c) proporre al Consiglio di Indirizzo Generale le modifiche dello Statuto e le modifiche del Regolamento per l'attuazione delle forme di previdenza e di assistenza dell'Ente;
- d) proporre al Consiglio di Indirizzo Generale le modifiche del regolamento elettorale tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale;
- e) predisporre entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente;
- f) predisporre il bilancio di previsione dell'Ente non oltre il 30 settembre di ciascun anno, nonché le eventuali note di variazione;
- g) deliberare l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore;
- h) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;
- i) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore, il Segretario ed i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale;
- l) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo-contabile dell'Ente, di cui all'art. 18;
- m) applicare i criteri di investimento e disinvestimento definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale, stabilendo i piani annuali e pluriennali;
- n) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alle lettere l) ed m) e dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Indirizzo Generale, la stipulazione di convenzioni con enti esterni per la gestione finanziaria, assicurativa, contabile e amministrativa dell'Ente, sulla base dei principi della conservazione della titolarità dei valori di investimento,

della separatezza tra gestore e depositario, nonché della piena affidabilità degli interlocutori finanziari;

o) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell'Ente;

p) proporre, acquisite le risultanze del bilancio tecnico-attuariale e tenendo conto delle proposte formulate da ciascuno dei Comitati dei Delegati previsti dall'art. 10, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;

q) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, l'adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente; allo stesso scopo può assumere partecipazioni societarie, costituire società anche di servizi, concorrere alla formazione di consorzi con Enti similari;

r) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o di 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio Dei sindaci;

s) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell'Ente;

t) provvedere all'applicazione del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza ed a tal fine propone al Consiglio di Indirizzo Generale di adottare e modificare le disposizioni regolamentari e di carattere generale;

u) fissare l'entità e le modalità dei rimborsi spese da riconoscere ai Consigli Nazionali delle categorie interessate per le funzioni agli stessi demandate dall'Ente, sentito il Consiglio di Indirizzo Generale.

3. Le deliberazioni di cui alla lettera l) dello stesso comma 2 sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

## Art. 10 Comitati dei Delegati

1. Per ciascuna delle categorie professionali, quali individuate dall'art. 1 del presente Statuto, viene costituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, un Comitato di Delegati, composto di tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali di cui all'art. 6.

2. I componenti di ciascun Comitato vengono eletti, con separata elezione, nella stessa tornata elettorale indetta per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 22; essi devono possedere il requisito della onorabilità di cui all'art. 13, e devono comunque appartenere all'area degli iscritti di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Il possesso del requisito di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita autocertificazione dell'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura.

4. I componenti di ciascuno dei Comitati, decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.

5. Ciascun Comitato si riunisce almeno ogni sei mesi, nomina nel proprio seno un Coordinatore e definisce esso stesso le regole del suo funzionamento.

6. Il Comitato, per l'espletamento delle proprie funzioni quali previste dall'art. 6, comma 2, lettera b), del d. lgs. 103/96, valuta i dati relativi al flusso di contributi e di

prestazioni della categoria di appartenenza, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Ente ed eventualmente dell'attuario indicato dall'Ente stesso.

7. Ciascun Comitato propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure idonee alla conservazione dell'equilibrio gestionale.

## Art. 11 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengano indicati da almeno due Consiglieri di Amministrazione o da 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei Sindaci.

2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax, confermato da telegramma, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa nonché dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di un numero di Consiglieri pari ad almeno i due terzi.

4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora riguardino persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Direttore svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

6. I verbali del Consiglio di Amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

## Art. 12 Il Presidente

1. Il Presidente, eletto nel suo ambito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento, dura in carica quattro anni e può essere confermato per non più di altre due volte consecutive. Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì a convocare il nuovo Consiglio di Amministrazione, promuovendone l'insediamento.

2. Spetta al Presidente:

- a) la legale rappresentanza dell'Ente;
  - b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno;
  - c) vigilare, in collaborazione con gli Uffici dell'Ente, sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obblighi per l'Ente;
  - e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
  - f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
- In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

## Art. 13 Requisiti di onorabilità e di professionalità

1. La nomina a componente degli Organi dell'Ente è subordinata al possesso del requisito di onorabilità.

2. Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Sono cause di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, oltre all'intervenuta perdita di requisiti di cui al comma 2:

- a) aver subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione con sentenza definitiva dall'iscrizione all'Albo Professionale;
- b) essere stato dichiarato responsabile di inadempienze verso l'Ente con sentenza definitiva.

4. Il requisito della professionalità richiesto dall'art. 1, comma 4, lettera b) del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione, si intende soddisfatto nel caso di iscritti che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso gli organi nazionali o periferici delle categorie interessate o presso altre istituzioni pubbliche e private di significative dimensioni.

## Art. 14 Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali:

- a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che presiede il Collegio;
- b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Tesoro;
- c) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all'Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dei delegati.

2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di altri due mandati consecutivi.

3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio nonché al Consiglio di Amministrazione dell'Ente una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull'andamento della gestione. I controlli sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i rendiconti annuali, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni, nonché i bilanci tecnico-attuariali.

4. I Sindaci possono intervenire alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l'assenza dei Sindaci non pregiudica, comunque, la validità delle adunanze e delle relative

deliberazioni. I Sindaci assistono altresì il Presidente dell'Ente nelle operazioni di scrutinio elettorale.

5. I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

### **Art. 15 Obblighi, funzioni ed attività dei Consigli Nazionali delle categorie interessate**

1. Ai Consigli Nazionali delle categorie interessate, che si avvalgono ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, dei corrispondenti enti territoriali, vengono demandati i seguenti obblighi, funzioni ed attività:

- a) assolvono alle mansioni demandate dall'Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli Organi dell'Ente;
- b) trasmettono l'elenco dei nominativi degli iscritti agli Albi, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale entro sessanta giorni dalla istituzione dell'Ente;
- c) comunicano entro il mese di febbraio di ogni anno le variazioni intervenute nell'Albo al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) svolgono altre funzioni demandate dall'Ente, correlate a quelle di cui alle precedenti lettere.

## **TITOLO III**

### **LA GESTIONE FINANZIARIA**

#### **Art. 16 Entrate ed esercizio finanziario**

1. Costituiscono entrate dell'Ente:

- a) i contributi a carico degli iscritti;
- b) i contributi a carico dell'utenza;
- c) i contributi obbligatori per la maternità;
- d) i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrative, i contributi di riscatto, di eventuale integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta e di prosecuzione volontaria, nonché i contributi di ricongiunzione di più posizioni previdenziali;
- e) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;
- f) i proventi di eventuali sanzioni ed interessi;
- g) eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano;
- h) qualunque eventuale altra entrata.

2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvio dell'attività dell'Ente se verificatosi nell'ultimo quadrimestre, salvi gli adempimenti fiscali.

#### **Art. 17 Il patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da valori mobiliari, immobiliari e quote di partecipazioni in società. Gli elementi patrimoniali affidati in gestione ad istituzioni finanziarie ed assicurative restano nella titolarità dell'Ente.

#### **Art. 18 L'assetto amministrativo-contabile**

1. L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con evidenziazione dei flussi connessi ai contributi e alle prestazioni per ciascuna delle categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1, del presente Statuto.

2. Nell'assetto di cui sopra sono registrate le posizioni individuali degli iscritti, definite ai sensi dell'art. 12, commi 3, 4, 5, 6 e 8 del Regolamento, destinate a confluire nel conto pensioni di cui all'art.19.

3. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente.

4. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito del contributo di solidarietà, sul quale gravano gli eventuali riequilibri gestionali tra le categorie professionali di cui all'art.1, comma 1.

5. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito del contributo di maternità, sul quale gravano le corrispondenti indennità.

#### **Art. 19 Conto pensioni**

1. In conformità al sistema contributivo, alla data di decorrenza della pensione del singolo iscritto, il montante individuale viene iscritto in un conto di riserva denominato conto pensioni. In sede di verifica periodica tecnico-attuariale si accerta la condizione di equilibrio del fondo, e le eventuali esigenze di mantenimento dell'equilibrio vengono soddisfatte mediante trasferimento delle disponibilità dal conto di cui all'art. 18, comma 3. Comunque, qualora, a fine esercizio l'ammontare complessivo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di cinque volte l'entità delle prestazioni erogate nel corso dell'esercizio stesso, viene parimenti trasferita la somma necessaria a ripristinare tale livello di consistenza dal conto di cui all'art. 18, comma 3.

2. La gestione della riserva di cui al comma 1 può essere affidata in regime convenzionale ad istituto assicurativo o finanziario di primaria importanza, con forme di investimento che tengano conto delle esigenze di liquidità dell'Ente e si ispirino a criteri di oculata gestione. La convenzione deve prevedere la conservazione della riserva di che trattasi in capo all'Ente, insieme con misure idonee a conseguire la necessaria disponibilità delle risorse.

#### **Art. 20 Bilancio ed altri documenti di gestione.**

1. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto dell'esercizio precedente e lo propone, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, per l'approvazione entro il 30 aprile da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio di previsione dell'esercizio successivo e lo propone, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, per l'approvazione entro il 31 Ottobre da parte del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Consiglio di Amministrazione predispone altresì le relative variazioni e le propone, corredate della relazione del Collegio dei Sindaci, per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale alla prima seduta utile e comunque non oltre il mese di novembre dell'anno successivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione predispone, inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, infine, predispone almeno ogni tre anni il bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti dell'Ente e lo propone, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale. La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio,

coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale.

5. Il rendiconto annuale dell'Ente è sottoposto dal Consiglio di Indirizzo Generale a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ***TITOLO IV***

### ***INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI***

#### **Art. 21 Diritto di informazione**

1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti, sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni.

2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Dà altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria, assicurativa ed amministrativa del patrimonio dell'Ente.

3. L'Ente acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni effettuate dei Consigli Nazionali di cui all'art. 1, comma 1, dei corrispondenti Enti territoriali, degli iscritti e dei pensionati al fine di migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente.

4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, l'Ente garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

5. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni, nonché della legge 675 del 31 dicembre 1996.

## ***TITOLO V***

### ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE***

#### **Art. 22 Norme di prima applicazione**

1. Il Comitato Fondatore, entro quaranta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'art. 6, comma 5, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, adotta il regolamento elettorale e, in conformità a questo, dà celere attuazione alle procedure per l'elezione dei componenti degli Organi dell'Ente ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente Statuto e nei termini ivi previsti. Il regolamento elettorale, approvato dai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, è sottoposto a ratifica o modifica da parte del Consiglio di Indirizzo Generale. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la costituzione e l'insediamento degli organi statutari, il predetto Comitato avvia le procedure per l'iscrizione all'Ente e provvede alla raccolta e gestione dei contributi. Le attività amministrative svolte dal Comitato sono presentate al Consiglio di Indirizzo Generale che ne prenderà atto in quanto legittime.

# Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

*EPAP*

*(D. Lgs. n. 103/96; D. Min. Lav. ...)*

## **TITOLO I**

### **ISCRITTI**

#### Capo I

#### ISCRITTI

##### Art. 1 Iscritti all'Ente

1. Gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

2. L'obbligo di iscrizione insorge quando vi sia il conseguimento di reddito di attività professionale in corrispondenza con la previsione di cui all'art. 4 dello Statuto dell'Ente.

3. L'iscrizione all'Ente è facoltativa per gli iscritti agli albi professionali di cui al precedente comma 1 che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

4. L'iscrizione all'Ente cessa per effetto del venir meno dell'iscrizione agli Albi professionali di cui al com. 1.

5. L'iscritto agli Albi delle categorie professionali di cui al comma 1, che sia anche iscritto in altri Albi professionali di categorie anch'esse dotate di Ente di previdenza, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi. La facoltà di non iscriversi all'EPAP va esercitata mediante presentazione di apposita dichiarazione con firma autentica ai sensi di legge.

##### Art. 2 Modalità di iscrizione all'Ente

1. Ai fini dell'iscrizione all'Ente, i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 3, presentano la domanda di iscrizione sull'apposito modulo indirizzato all'Ente completo dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita
- b) certificato di residenza
- c) codice fiscale
- d) certificato di iscrizione all'Albo professionale
- e) stato di famiglia
- f) eventuale partita I.V.A.

In luogo dei documenti di cui sopra può presentarsi autocertificazione.

Il modulo deve contenere tra l'altro l'indicazione del domicilio fiscale, l'indicazione di eventuali altre attività di lavoro autonomo, subordinato, imprenditoriale, commerciale od altro svolte dal dichiarante, l'eventuale

iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria e l'indicazione dell'eventuale stato di quiescenza.

2. La domanda di iscrizione deve essere inviata all'Ente entro e non oltre sessanta giorni dalla insorgenza dei requisiti richiesti, a mezzo posta raccomandata a.r. oppure consegnata all'Ente stesso che rilascia ricevuta.

3. Nel caso di incompletezza dei dati o della documentazione richiesta, di cui al comma 1, il dichiarante su richiesta dell'Ente è tenuto ad integrare la suddetta domanda ed inviare quanto richiesto nel termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Nel caso di mancato riscontro, ovvero di domanda incompleta, errata o non sottoscritta la stessa viene ritenuta omessa a tutti gli effetti di legge.

4. In caso di omessa domanda, l'iscrizione può avvenire d'ufficio dopo intervenuta verifica da parte dell'Ente con applicazione delle penalità previste dal presente Regolamento.

5. Tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, riceveranno comunicazione dall'Ente per assolvere l'obbligo di iscrizione.

I soggetti iscritti negli Albi professionali suddetti, che non rientrano tra quelli di cui al medesimo art. 1, comma 1, sono tenuti a presentare autocertificazione nella quale attestano di non percepire compensi riconducibili all'attività di libero professionista quale definita dall'art. 1, commi 1 e 2, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

#### Capo II

#### CONTRIBUTI

##### Art. 3 Contributo soggettivo obbligatorio

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al dieci per cento del reddito professionale netto di lavoro autonomo di cui all'art. 1, commi 1 e 2, ancorché prodotto in forma associata per la parte attribuita all'iscritto in forza di patti associativi, relativo all'anno e risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi, secondo il disposto dell'art. 49 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' altresì dovuto da parte degli iscritti all'Ente un contributo di solidarietà pari al due per mille del reddito professionale di cui al comma 1.

3. Il reddito di cui al precedente comma 1 da sottoporre a contributo non può comunque essere superiore per l'anno 1996 all'importo di lire 132.000.000; detto importo è automaticamente rivalutata dal primo gennaio

di ogni anno, senza necessità di revisione del presente Regolamento, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno precedente.

4. In ogni caso è dovuto per ciascun anno un contributo soggettivo minimo ed un contributo di solidarietà minimo. Le rispettive misure sono fissate per l'anno 1996 in lire 800.000 e in lire 16.000; dette misure sono sottoposte alle medesime variazioni di cui al comma precedente.

5. Il reddito è dimostrato mediante autocertificazione in conformità alle indicazioni dell'Ente.

6. Il contributo soggettivo obbligatorio e quello di solidarietà sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, dal reddito complessivo.

7. I soggetti che all'atto dell'iscrizione non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età, possono richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e dal comma 3 dell'art. 4, la riduzione dei contributi minimi al cinquanta per cento per i primi tre anni di iscrizione. I soggetti che si sono avvalsi della riduzione, hanno facoltà di integrare il contributo soggettivo, versato in misura ridotta, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo può essere definito in misura superiore a quella prevista dal comma 1 in corrispondenza dell'esistenza di obblighi contributivi diretti e di ritenuta gravanti sul committente per effetto di accordi collettivi che prevedano un'aliquota più elevata; l'importo dei contributi risultanti da detti accordi è corrisposto direttamente dai committenti ed è accreditato sul conto individuale dell'iscritto previa deduzione del contributo integrativo di cui all'art. 4.

Qualora accordi collettivi prevedano una contribuzione complessiva con relativo versamento inferiore a quella prevista dal comma 1 resta a carico dell'iscritto il complemento di contribuzione soggettiva ed integrativa alle ordinarie misure regolamentari.

#### Art. 4 Contributo integrativo

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, così come individuata dall'art. 1, commi 1 e 2, e devono versare all'Ente il relativo ammontare. In caso di associazione di professionisti, l'ammontare annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla quota spettante al professionista stesso.

2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dall'iscritto o dall'associazione professionale. Detta maggiorazione non si applica per fatture o ricevute emesse da un iscritto verso altro iscritto all'Ente nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario e sempre che il contributo integrativo sia stato, comunque, applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario stesso.

3. Il contributo integrativo non può essere inferiore, per ogni iscritto, all'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 2 sull'importo corrispondente a sette volte il contributo minimo soggettivo di cui all'art. 3, comma 4, dovuto per lo stesso anno.

4. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile; su di esso è dovuta l'I.V.A.

5. I corrispettivi sono dimostrati mediante autocertificazione in conformità alle indicazioni dell'Ente.

6. Il contributo integrativo di cui al comma 2 è dovuto anche dal professionista ultrasessantacinquenne che si avvale della facoltà di non iscriversi all'Ente prevista dall'art. 1, comma 3.

#### Art. 5 Frazionabilità dei contributi minimi

1. Per ciascun anno solare di iscrizione, in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso, i contributi annui soggettivo, di solidarietà ed integrativo minimi sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i mesi di iscrizione all'Ente, considerando mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni.

#### Art. 6 Variabilità dei contributi

1. Le percentuali ed i contributi minimi di cui agli artt. 3 e 4 possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

2. Le variazioni di cui al precedente comma sono disposte con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente adottata ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera j), dello Statuto ed approvata con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2, lettera b), del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

3. I contributi soggettivi ed integrativi sono dovuti anche dai pensionati qualora esercitino ancora l'attività professionale.

#### Art. 7 Pagamento dei contributi

1. I contributi di cui agli artt. 3 e 4 sono, pagati secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, in tre rate: la prima, in acconto, entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, per un importo pari al quaranta per cento calcolato sulla base del contributo complessivo versato per l'anno precedente, ovvero, in caso di prima iscrizione, del contributo minimo; la seconda, in acconto, entro il 30 novembre successivo, per un importo che sommato a quello del primo acconto risulti pari al novantotto per cento del contributo versato per l'anno precedente o del contributo previsto per l'anno, ovvero in caso di prima iscrizione, del contributo minimo; la terza, a saldo, entro il 31 maggio dell'anno successivo.

2. Le maggiori somme rispetto al contributo minimo, in quanto dovute, sono pagate, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 11, per l'intero importo dovuto sul reddito di lavoro professionale, così come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2, risultante dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

3. L'Ente provvede alla riscossione dei contributi nonché delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge.

4. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.

5. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1° gennaio

dell'anno successivo, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6. I contributi sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio o dalla data di iscrizione all'Ente.

7. Gli importi dei contributi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre sono pari e superiori alle cinquecento lire e alle mille lire inferiori in caso contrario.

#### Art. 8 Prescrizione dei contributi

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 11.

### CAPO III

#### DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI

##### Art. 9 Sanzioni per ritardato pagamento dei contributi

1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3 e seguenti comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura annua del tasso legale vigente più cinque punti con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.

2. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, di cui all'art. 11, gli interessi di mora decorrono, sulle maggiori somme dovute, dal giorno in cui le medesime avrebbero dovuto essere pagate.

3. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiore a 60 giorni, comporta una sanzione aggravata rispetto a quanto previsto al comma 1, in misura annua pari al tasso legale vigente più dieci punti, con decorrenza dal sessantunesimo giorno di ritardo.

##### Art. 10 Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione

1. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono annualmente comunicare all'Ente con lettera raccomandata a.r., da inviare entro la data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale, quale definito dall'art. 3, dichiarato ai fini Irpef per l'anno di riferimento. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono presentate o sono negative.

2. Il reddito da dichiarare all'Ente ai fini dell'art. 3 è quello derivato dalle attività di cui all'art.1, commi 1 e 2. Per i professionisti associati il reddito da dichiarare è quello di partecipazione attribuito al singolo professionista, con esclusione di eventuali altri redditi relativi ad attività diverse da quelle definite dall'art.1, commi 1 e 2. Nel caso di redditi professionali prodotti sia individualmente sia in partecipazione, il reddito complessivo da dichiarare è costituito dalla somma di tali redditi.

I soggetti titolari di partita IVA devono comunicare il volume d'affari dichiarato a fini dell'IVA e l'ammontare

delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti relative alle attività professionali quali previste dall'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

I soggetti non titolari di partita IVA, ma esercenti le attività di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono comunicare l'ammontare dei compensi lordi percepiti.

3. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile Irpef nonché il volume di affari definito ai fini dell'I.V.A., ove esistente.

4. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione deve essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui perviene richiesta da parte dell'Ente.

5. L'omessa, la ritardata o l'infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta di per sé l'applicazione di una sanzione pari a metà del contributo soggettivo minimo operante per l'anno di riferimento. Tale sanzione viene dimezzata se la comunicazione o la rettifica intervengono entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.

6. Le comunicazioni devono essere redatte avvalendosi obbligatoriamente dei moduli predisposti dall'Ente, che li mette tempestivamente a disposizione.

7. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi.

## TITOLO II

### **ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI**

##### Art. 11 Prestazioni

1. L'Ente corrisponde agli iscritti le seguenti prestazioni:

- a) pensione di vecchiaia;
  - b) pensione di inabilità o di invalidità;
  - c) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta.
- L'Ente inoltre corrisponde l'indennità di maternità di cui all'art. 19.

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni di vecchiaia, di reversibilità e indirette, e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni di inabilità ed invalidità.

## Art. 12 Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto sessantacinque anni d'età dopo almeno cinque anni di iscrizione, a condizione che risultino dallo stesso pagati contributi per almeno cinque annualità.
2. Il predetto limite d'età è fissato al compimento del cinquantasettesimo anno quando l'iscritto abbia raggiunto una anzianità non inferiore a trentacinque anni di contribuzione.
3. L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi per il coefficiente di trasformazione, di cui alla tabella A allegata, relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.
4. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
5. Il montante individuale, originato dal complesso dei contributi soggettivi, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il tasso di capitalizzazione. L'aliquota di computo per il calcolo della pensione è pari a quella della contribuzione soggettiva.
6. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi soggettivi, salvo quanto previsto al comma 8, è pari al tasso di variazione del PIL nominale di cui all'art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. E' istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l'eventuale differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali. Il Consiglio di Indirizzo Generale adotta ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera j), dello Statuto, ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, anche con diretta incidenza sulla misura dell'aliquota contributiva, e ciò particolarmente nel caso in cui il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla predetta variazione del PIL nominale.
8. Dopo il primo quinquennio di attività dell'Ente, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per la determinazione del montante e per il calcolo delle pensioni possono essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria ed al complessivo assetto previdenziale dell'Ente.
9. I contributi soggettivi, relativi ai periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, danno titolo a supplementi di pensione calcolati con il sistema contributivo di cui al comma 3, liquidabili con cadenza biennale.
10. L'Ente annualmente invia ad ogni iscritto, anche pensionato, un estratto conto che indica i contributi pagati, la progressione del montante e le notizie relative alla sua posizione.

## Art. 13 Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.

2. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 quando l'inabilità sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell'attività professionale per la quale opera il trattamento di cui al presente Regolamento.

3. Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo di cui all'art. 12, riferito al montante individuale incrementato in conformità all'art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed assumendo comunque il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni, previsto dall'allegata tabella A, qualora il pensionamento avvenga in età inferiore.

4. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all'art. 18, comma 3, dello Statuto e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell'anno di pensionamento, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l'integrazione di cui al precedente comma non ha luogo. L'integrazione è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.

6. La corresponsione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed alla cessazione dell'attività professionale esercitata. La cancellazione deve essere richiesta all'Ordine o Collegio professionale di appartenenza, pena la decadenza dal diritto alla pensione, non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell'Ente, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli Albi professionali. La concessione della pensione d'inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione all'Albo professionale o di ripresa dell'attività professionale.

7. L'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall'Ente. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica la pensione è revocata d'ufficio.

8. La pensione è revocata d'ufficio qualora cessino le condizioni di inabilità che escludono in modo permanente e totale l'esercizio della professione. Nel caso di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7, il Consiglio di Amministrazione dispone la ricostruzione della posizione

previdenziale del soggetto interessato secondo adeguati criteri tecnico-attuariali predeterminati in via generale dall'organo statutario competente.

9. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius è adottato retroattivamente anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti.

#### Art. 14 Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente, a meno di un terzo;

b) l'iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.

2. Si prescinde dal requisito della anzianità contributiva e di iscrizione di cui al punto b) del precedente comma 1 quando l'invalidità sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell'attività professionale per la quale opera il trattamento di cui al presente Regolamento.

3. Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità all'esercizio della attività professionale oltre i limiti stabiliti dal comma 1, lett. a) preesista alla iscrizione all'Ente purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

4. Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo di cui all'art. 13, riferito al montante individuale incrementato in conformità all'art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed assumendo comunque il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni, previsto dall'allegata tabella A, qualora il pensionamento avvenga in età inferiore.

5. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all'art. 18, comma 3, dello Statuto e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza del settanta per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell'anno di pensionamento, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l'integrazione di cui al precedente comma non ha luogo. L'integrazione sarà invece proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.

7. L'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla

verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall'Ente.

Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica la pensione è revocata d'ufficio.

8. La pensione è revocata d'ufficio qualora cessino le condizioni di invalidità di cui al comma 1. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede analogamente a quanto previsto dall'art. 13, comma 8.

9. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di quest'ultima secondo il sistema contributivo di cui al precedente art. 12 in sostituzione della pensione di invalidità. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dispone l'applicazione dei criteri predeterminati in via generale per il trattamento pensionistico di vecchiaia.

#### Art. 15 Norme comuni alle pensioni di inabilità o invalidità

1. Alla domanda di pensione di inabilità o invalidità deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato medico, rilasciato dall'autorità sanitaria competente, attestante le condizioni di inabilità od invalidità; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante od invalidante;

b) nell'ipotesi di infortunio o malattia imputabili in tutto o in parte a terzi: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.

2. In caso di inabilità o invalidità imputabili in tutto o in parte a terzi l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 del Codice Civile in concorso eventuale con l'assicuratore privato dell'iscritto ove l'assicuratore medesimo, con il quale è stata stipulata polizza di assicurazione per infortunio, abbia diritto alla surroga.

3. L'accertamento dello stato di inabilità o di invalidità è effettuato da un sanitario di fiducia del Consiglio di Amministrazione che, dopo apposita visita medica, redige relativo verbale in merito alla situazione fisio-psichica del richiedente. Le modalità di svolgimento della procedura di accertamento sono previste da apposito regolamento di competenza del Consiglio di Amministrazione, da emanare entro 180 giorni dall'istituzione dell'Ente.

4. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità od invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica di rigetto, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Amministrazione, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell'Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita. Nel caso di riconoscimento della inabilità o della invalidità le spese dell'intero collegio medico sono a carico dell'Ente e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del

mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza della inabilità o della invalidità da parte del citato collegio medico.

6. L'Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti di inabilità o invalidità. L'accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell'Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento iniziale dello stato di inabilità o invalidità, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale ricorso sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 3.

## Art. 16 Pensione ai superstiti

1. La pensione ai superstiti spetta nei casi ed alle condizioni appresso stabilite:

a) al coniuge nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile, prevista dal comma 2;

b) ai figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili ed a carico, anche in mancanza del coniuge nelle misure previste dal comma 2;

c) in mancanza oltre che del coniuge anche di figli minorenni o maggiorenni inabili, ai genitori inabili dell'iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico, ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempreché al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico, nelle misure previste dal comma 2.

I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell'art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

2. Le pensioni di vecchiaia, inabilità ed invalidità sono reversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquote della pensione annua già liquidata:

- a) 60 per cento al coniuge;
  - b) 70 per cento al figlio unico se manca il coniuge;
  - c) 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
  - d) 40 per cento a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
  - e) 15 per cento a ciascun genitore;
  - f) 15 per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle.
- La somma delle quote non può comunque superare il cento per cento della pensione diretta di riferimento.

3. La pensione indiretta ai superstiti di iscritto si determina applicando le percentuali di cui al comma 2 alla misura della pensione diretta che sarebbe spettata all'iscritto in caso di inabilità. Nel caso di decesso di iscritto di età inferiore ai cinquantasette anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni dell'allegata tabella A.

4. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la pensione stessa è corrispondentemente ricalcolata.

5. Il figlio riconosciuto inabile, nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto o del pensionato e quella del compimento del diciottesimo anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore età.

6. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Il diritto alla pensione di reversibilità e indiretta cessa:

a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;

b) per i figli al compimento del diciottesimo anno d'età o quando cessi lo stato di inabilità; il limite di diciotto anni d'età è elevato a ventuno qualora i figli frequentino una scuola media o professionale per tutta la durata del corso legale ed a ventisei qualora frequentino l'Università purché gli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso dell'iscritto e non prestino regolarmente lavoro retribuito;

c) per il genitore inabile allorché cessi lo stato di inabilità;

d) per le sorelle od i fratelli inabili allorché cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

## Art. 17 Prestazioni differite e ricongiunzioni

1. L'iscritto che, avendo conseguito una anzianità contributiva di almeno cinque anni cessi dalla contribuzione a causa della effettiva cessazione dall'attività professionale, mantiene la sua posizione contributiva ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico differito.

2. Qualora l'anzianità contributiva risulti inferiore a cinque annualità, l'iscritto, alla medesima età di cui all'art. 12, comma 1, o prima in caso di sopravvenuta invalidità, ovvero i superstiti in caso di decesso, hanno diritto alla liquidazione in forma di capitale del montante contributivo.

3. E' in ogni caso consentita la ricongiunzione delle posizioni previdenziali a norma delle vigenti disposizioni di legge.

4. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione dei contributi integrativi di cui all'art. 4.

5. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al comma 2, l'iscritto si trovi nuovamente nelle condizioni che danno luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente, ad esso è riconosciuta la facoltà di ricostituire il proprio montante contributivo individuale, versando entro sei mesi dalla data della nuova iscrizione l'importo precedentemente restituitogli dall'Ente, maggiorato degli interessi legali.

6. L'iscritto che, cessando dall'attività professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente, nonostante l'ulteriore versamento di contributi di cui al precedente comma non abbia conseguito il diritto alla pensione può nuovamente richiedere la restituzione dell'intero montante contributivo individuale secondo quanto disposto dal comma 2.

7. La restituzione del montante contributivo individuale avviene entro sessanta giorni dalla data di accettazione della relativa domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

## Art. 18 Pagamento e rivalutazione delle pensioni

1. Gli importi delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi sono annualmente adeguati, con decorrenza 1 gennaio in base alla variazione media positiva dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell'anno precedente.

2. Le pensioni sono corrisposte in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.

### Art. 19 Indennità di maternità

1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, nei termini e con le modalità previste dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
2. L'obbligo contributivo a carico degli iscritti decorre dalla data di approvazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emesso ai sensi dell'art. 6, comma 5, d. lgs. 103/96. La misura del contributo è fissata in L. 20.000 salve le variazioni di cui al comma 3.
3. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione di cui al precedente comma il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
4. Il diritto alla indennità è attribuito per gli eventi che si verificano successivamente alla data di emissione del decreto da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emesso ai sensi dell'art. 6, comma 5, d. lgs. 103/96.

### Art. 20 Contribuzione volontaria

1. L'iscritto, qualora cessi l'attività professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione prima di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento del diritto alla pensione, può proseguire a titolo volontario il pagamento dei contributi all'Ente.
2. La facoltà di cui sopra è concessa a condizione che l'iscritto mantenga l'iscrizione nell'Albo professionale e possa far valere almeno una annualità contributiva nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre annualità contributive qualunque sia l'epoca del pagamento.
3. L'iscritto ammesso alla contribuzione volontaria deve corrispondere all'Ente almeno il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 3, maggiorato del contributo integrativo minimo di cui all'art. 4.
4. L'iscritto ammesso alla contribuzione volontaria, ove interrompa il pagamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il pagamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.

### Art. 21 Cumulabilità delle pensioni

1. Le pensioni erogate dall'Ente sono cumulabili con altre pensioni obbligatorie e con altri redditi nei limiti di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche.

### Art. 22 Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente di Previdenza.

L'iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, a partire dall'anno di iscrizione all'Albo professionale, dopo

almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all'Ente stesso.

Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto saranno disciplinate dall'Ente, mediante regolamento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 23 Disposizione transitorie

1. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e la data di istituzione dell'Ente per effetto del decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs 10 febbraio 1996, n° 103, valgono le seguenti disposizioni:

- a) il contributo soggettivo e quello di solidarietà sono dovuti con decorrenza 1 gennaio 1996, o, se successiva, dalla data di inizio dell'attività professionale, secondo le previsioni dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 1, comma 2, del Regolamento;
- b) il contributo integrativo di cui all'art. 4 decorre dal 17 marzo 1996 o, se successiva, dalla data di inizio dell'attività professionale, secondo le previsioni dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 1, comma 2, del Regolamento;
- c) le decorrenze di cui alle lettere a) e b) operano anche ai fini dei rispettivi contributi minimi, fermo il loro frazionamento ai sensi dell'art. 6, comma 1, in relazione alla data di inizio dell'attività professionale o di cessazione dall'iscrizione agli Albi professionali;
- d) i contributi dovuti possono essere pagati, a domanda, in 12 rate, con l'applicazione del tasso di interesse legale, secondo le modalità e nei termini indicati dall'Ente.

2. In sede di prima applicazione il requisito di età previsto per l'esercizio della facoltà di cui all'art.1, comma 3, è riferito alla data di istituzione dell'Ente. Detta facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni da detta data, a mezzo raccomandata a.r. oppure con lettera consegnata all'Ente stesso che ne rilascia ricevuta. In caso di esercizio di detta facoltà si applica comunque la disposizione di cui all'art. 4, comma 6, con la decorrenza di cui al comma 1, lettera b).

3. In sede di prima applicazione il requisito di età previsto per l'esercizio della facoltà di cui all'art.3, comma 7, è riferito alla data di inizio dell'attività professionale, secondo le previsioni dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 1, comma 2, del Regolamento. Detta facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di istituzione dell'Ente, a mezzo raccomandata a.r., oppure con lettera consegnata all'Ente stesso che ne rilascia ricevuta.

TABELLA A (Art. 12, comma 3)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE  
DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONE

ETA'	VALORI (per cento)
57	4,720
58	4,860
59	5,006
60	5,163
61	5,334
62	5,514
63	5,706
64	5,911
65	6,136
66	6,379
67	6,640
68	6,927
69	7,232
70	7,563
71	7,924
72	8,319
73	8,750
74	9,227
75	9,751
76	10,335
77	10,983
78	11,701
79	12,499
80	13,378



# ALBO

*L'Albo è formato dalle seguenti sezioni:*

- *Sezione Laurea in Scienze Agrarie*
- *Sezione Laurea in Scienze della Produzione Animale*
- *Sezione Laurea in Scienze Forestali*
- *Sezione Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali*



**Sezione Laurea in:**  
**Scienze Agrarie**

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
1	12	<b>Simonini</b> Giancarlo Castelvetro MO 17/03/20 SMNGCR20C17C287C altra attività	L. Bologna 31/05/44 Ab. Bologna 25/09/46 17/03/53 AL BO	Via T. Carbone 5 Tortona 15057 AL 0131861437	
2	23	<b>Federico</b> Mario Teggiano SA 24/02/20 FDRMRA20B24D292E altra attività	L. Portici 05/11/46 Ab. Napoli 22/05/47 01/01/55 AL	St. Alessandria 71, Casale Monferrato 15040 AL 014250512	
3	38	<b>Discalzi</b> Carlo Frugarolo AL 08/12/18 DSCCRL18T08D813S altra attività	L. Torino 17/02/49 Ab. Torino 29/10/64 04/04/51 AL	Viale T. Michel 26/15 Alessandria 15100 AL 0131225436	
4	40	<b>Maccarini</b> Giuseppe Voghera PV 17/03/28 MCCGPP28C17M109O altra attività	L. Torino 07/07/54 Ab. Torino 07/05/55 30/06/55 AL	Tenuta Mezzo Alluvioni Cambio' 15040 AL 013184720	
5	48	<b>Marafioti</b> Carmelo Palmi RC 27/03/27 MRFCML27C27G288X libero prof. singolo	L. Napoli 27/03/52 Ab. Napoli 25/01/54 27/03/57 AL	Via Dei Guasco 48 Alessandria 15100 AL 013164004	
6	53	<b>Ricci</b> Gerolamo Tortona AL 27/03/34 RCCGLM34C27L304V libero prof. singolo	L. Piacenza 08/07/58 Ab. Milano 15/09/58 01/01/60 AL	Corso Cento Cannoni 88 Alessandria 15100 AL 0131260355	
7	60	<b>Sekawin</b> Michele Soci Russia 11/10/18 SKWMHL18R11Z135M altra attività	L. Firenze 10/07/42 Ab. Firenze 27/03/64 AL	Via Marconi 10 S. Giorgio Monferrato 15020 AL 0142806145	
8	63	<b>Arlandini</b> Angelo Valenza AL 27/04/40 RLNNG40D27L570P dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Piacenza 23/02/65 Ab. Milano 03/04/65 AL	Via Casalcermelli 49 Alessandria 15100 AL 0131341913	

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
9	65	<b>Anselmi</b> Francesco Gamalero AL 24/10/27 NSLFNC27R24D890C altra attività	L. Torino 29/02/52 Ab. Torino 29/02/52 01/12/67 AL	Via Boves 20 Alessandria 15100 AL 0131222420	
10	66	<b>Gay</b> Clemente Pietramarazzi AL 10/02/39 GYACMN39B10G619E libero prof. singolo	L. Torino 15/02/67 Ab. Torino 27/12/67 21/12/67 AL	Via C. Battisti 35 Montecastello 15040 AL 0131355100	0131355100
11	69	<b>Scarella</b> Carlo Frassineto Po AL 07/06/40 SCRCRL40H07D780L libero prof. singolo	L. Torino 05/02/68 Ab. Torino 28/03/68 11/01/69 AL	Via Goito 36/42 Casale Monferrato 15033 AL 014272889	
12	70	<b>Valzania</b> Sergio Maria Rocca d'Arazzo AT 07/10/43 VLZSRG43R07H392L libero prof. singolo	L. Torino 12/07/69 Ab. Torino 22/12/69 01/01/70 AL	Via Cavour 13 Alessandria 15100 AL 014272677	
13	73	<b>Lucotti</b> Antonio Pavia PV 26/12/48 LCTNTN48T26G388S libero prof. Singolo	L. Piacenza 13/07/72 Ab. Milano 20/11/72 06/02/73 AL	Via Mazzini, 1/A Volpedo 15059 AL 0131806108	Via Mazzini, 1 Volpedo 15059 AL 0131806108 <a href="mailto:antoniolucotti@tiscalinet.it">antoniolucotti@tiscalinet.it</a>
14	75	<b>Caniggia</b> Francesco Lorenzo Alessandria AL 19/06/43 CNGFNC43H19A182U dip.pubb. autor. es. prof.	L. Piacenza 12/07/73 Ab. Milano 1973 AL	Corso Lamarmora 31 Alessandria 15100 AL 0131232254	0131252339
15	76	<b>Cavallero</b> Andrea Castellazzo Bormida AL 18/04/47 CVLNDR47D18C148F dip. ente o ditta privati	L. Torino 13/07/71 Ab. Torino 1972 19/06/74 AL	Viale Giovanni XXIII 78 Castellazzo Bormida 15073 AL 0131275309 03355643620	013141718
16	77	<b>Tarantola</b> Giuliano Tortona AL 31/05/44 TRNGLN44E31L304W libero prof. singolo	L. Torino 12/07/72 Ab. Torino 1973 19/10/74 AL	Via Calcamuggi 18 Alessandria 15100 AL 0131344784 03356023435	013140612 <a href="mailto:tagiu@libero.it">tagiu@libero.it</a>

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
17	79	<b>Tibaldeschi</b> Michele Vercelli VC 20/07/42 TBLMHL42L20L750H dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Piacenza 10/07/70 Ab. Milano 1973 30/04/75 AL	Via Casalcermelli 36 Alessandria 15100 AL 0131249725	
18	80	<b>Sofi</b> Tiziana Torino TO 20/07/46 SFOTZN46L60L219R dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Torino 12/07/72 Ab. Torino 1972 27/12/75 AL	Spalto Borgoglio 66 Alessandria 15100 AL 0131252162	<a href="mailto:agmwb@tin.it">agmwb@tin.it</a>
19	81	<b>Ganora</b> Giovanni Casale Monferrato AL 31/05/50 GNRGNN50E31B885L dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Torino 14/07/75 Ab. Torino 1976 15/06/76 AL	Via Carso 2 Casale Monferrato 15033 AL 0142453873	
20	82	<b>Dondo</b> Emanuele Felizzano AL 13/09/49 DNDMNL49P13D528G dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Firenze 25/09/74 Ab. Firenze 1974 28/12/76 AL	Via Paolo Ercole 52 Felizzano 15023 AL 0131791332	
21	83	<b>Desana</b> Andrea Casale Monferrato AL 23/10/49 DSNNDR49R23B885C dip. ente o ditta privati	L. Torino 16/02/76 Ab. Torino 18/11/76 14/12/76 AL	Via Oddone 21 Casale Monferrato 15033 AL 014276542	
22	84	<b>Ferreri</b> Salvatore Gagliano Cast. EN 21/07/42 FRRSVT42L21D849T dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Catania 1968 Ab. Catania 1968 AL EN	Piazza Orto San Pietro 3 Acqui Terme 15011 AL 0131793918	
23	85	<b>Gagliardi</b> Stefano Felizzano AL 13/01/32 GGLSFN32A13D528U altra attività	L. Torino 16/02/59 Ab. Torino 1967 1977 AL 1968 AT	Frazione Serra 76 Quattordio 15028 AL 0131793918	
24	88	<b>Chiodi</b> Giacomo CANCELLATO			

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
25	91	<b>Trivisonno</b> Emilio Genova AL 20/05/53 TRVMLE53E20D969K dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Piacenza 09/02/78 Ab. Milano 1980 24/09/81 AL	Via Amendola 9/6 Acqui Terme 15011 AL 014455649	
26	92	<b>Cabiale</b> Vannidolfo Castelletto Merli AL 16/11/46 CBLVND46S16C160C altra attività	L. Torino 13/07/71 Ab. Torino 1972 18/03/82 AL AT	Frazione Guazzolo Castelletto Merli 15020 AL 0141922271	
27	93	<b>Cepollina</b> Federico CANCELLATO			
28	94	<b>Valenti</b> Rosario Scordia CT 26/10/20 VLNRSR20R26I548F libero prof. singolo	L. Torino 6/07/52 Ab. Torino 1965 20/10/82 AL 1952 AT	via Rossini, 12 Frassineto Po 15040 AL 0142482554	via Rossini, 12 Frassineto Po 15040 AL 0142482554
29	95	<b>Spalla</b> Mario Alessandria AL 13/05/49 SPLMRA49E13A182V altra attività	L. Torino 12/02/75 Ab. Torino 1975 20/10/82 AL	Cascina Roncarzino Bosco Marengo 15062 AL 0131299357	
30	96	<b>Zailo</b> Maurizio Alessandria AL 03/10/58 ZLAMRZ58R03A182Z dip.pubb. autor. es. prof.	L. Torino 09/11/82 Ab. Torino 13/12/82 14/02/83 AL	Via Ardigò 26 Alessandria 15100 AL 0131222140	0131443743 0131234381 <a href="mailto:zailomaurizio@libero.it">zailomaurizio@libero.it</a>
31	97	<b>Concaro</b> Giuseppe Tortona AL 14/07/58 CNCGPP58L14L304F libero prof. singolo	L. Torino 09/11/82 Ab. Torino 06/12/82 14/02/83 AL	Via Tortona 47 Sale 15045 AL 013184904 03485819011	0131813660 0131821991
32	101	<b>Barbieri</b> Delio Tortona AL 11/07/57 BRBDLE57L11L304C libero prof. singolo	L. Torino 18/02/82 Ab. Torino 1982 30/03/84 AL	Corso Don Orione 35 Tortona 15057 AL 0131862850 03356116594	via Fracchia, 11 Tortona 15057 AL 0131821015 0131821015 <a href="mailto:agroambiente@tor.it">agroambiente@tor.it</a>

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
33	103	<b>Emiliani</b> Pasquale Carbonara Scrivia AL 11/04/39 MLNPQL39D11B736L altra attività	L. Milano 12/03/64 Ab. Milano 1964 22/03/85 AL	Corso Genova 15 Carbonara Scrivia 15050 AL 0131892224	0131892230 / 059772948 0131892536
34	104	<b>Basiglio</b> Marco Castelnuovo Scrivia AL 01/09/55 BSGMRC55P01C243Q dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Torino 17/07/84 Ab. Torino 1984 22/03/85 AL	Via San Damiano 22 Castelnuovo Scrivia 15053 AL 0131856825	
35	105	<b>Violino</b> Alessandro Melazzo AL 22/04/59 VLNLSN59D22F096N altra attività	L. Torino 14/07/83 Ab. Torino 1984 22/03/85 AL	V.De Pretis Cond.V. Azzurro Alessandria 15100 AL 0131218307	0131240850 0131240877
36	107	<b>Robotti</b> Fabio Alessandria AL 12/12/56 RBTfBA56T12A182C dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Torino 17/07/84 Ab. Torino 1985 22/02/86 AL	Via Plana 43 Alessandria 15100 AL 013143460	
37	108	<b>Gily</b> Maurizio Torino TO 19/12/58 GLYMRZ58S19L219G dip. ente o ditta privati	L. Torino 14/07/83 Ab. Torino 1983 22/02/86 AL	St. S. Martino 77, Casale Monferrato 15033 AL 0142403226	Roncaglia  0141599946  <a href="mailto:mogily@docnet.it">mogily@docnet.it</a>
38	110	<b>Cattaneo</b> Nicoletta Pontestura AL 19/11/58 CTTLNT58S59G858A dip.pubb. autor. es. prof.	L. Torino 08/11/84 Ab. Torino 1985 21/11/86 AL	Largo Minatori 10 Casale Monferrato 15033 AL 0142456389	
39	111	<b>Castelli</b> Marco Alessandria AL 25/04/57 CSTMRC57D25A182K dip. ente o ditta privati	L. Torino 16/07/86 Ab. Torino 1986 13/03/87 AL	Via Galimberti 24 Alessandria 15100 AL 013159450	
40	112	<b>Bidone</b> Carlo Novi Ligure AL 09/12/59 BDNCRl59T09F965Q libero prof. singolo	L. Torino 14/07/86 Ab. Torino 1987 12/02/88 AL	Strada Alessandria 14 Pozzolo Formigaro 15068 AL 01432417324 03482423513	via Gramsci, 59/A Alessandria 15100 AL 0131325087 0131510874 <a href="mailto:carlo.bidone@inwind.it">carlo.bidone@inwind.it</a>

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
41	113	<b>Stella</b> Giovanna Alessandria AL 17/06/62 STLGNN62H57A182N libero prof. Singolo	L. Piacenza 10/02/87 Ab. Piacenza 1987 12/02/88 AL	Via Torre Vec. 7, S. Michele Alessandria 15040 AL 0131362021	0131239406 0131239406 <a href="mailto:studio.stella@tiscalinet.it">studio.stella@tiscalinet.it</a>
42	115	<b>Giordano</b> Cesare Alessandria AL 27/02/55 GRDCRB55B27A182W libero prof. singolo	L. Torino 17/07/84 Ab. Torino 1987 21/10/88 AL	Viale T. Michel 26/8 Alessandria 15100 AL 0131222236	<a href="mailto:cesarebg@tin.i">cesarebg@tin.i</a>
43	116	<b>Debernardis</b> Giuseppe Casale Monferrato AL 11/10/64 DBRGPP64R11B885F dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Piacenza 26/10/88 Ab. Piacenza 19/12/88 15/01/90 AL	via Brofferio 53 Occimiano AL	
44	117	<b>Capurro</b> Roberto Novi Ligure AL 02/12/60 CPRRRT60T02F965V libero prof. associato	L. Torino 12/07/85 Ab. Torino 1987 11/06/90 AL	C.na Capurra Bettole 16 Pozzolo Formigaro 15068 AL 0143813660	
45	118	<b>Nervo</b> Giovanni Roccagrimalda AL 04/07/53 NRVGVV53L04H414L dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Torino 06/11/78 Ab. Torino 1988 11/06/90 AL	Viale Medaglie d'Oro 14 Alessandria 15100 AL 0131251625	
46	119	<b>Delfanti</b> Chiara Alessandria AL 22/02/63 DLFCHR63B62A182F dip.pub.part-time e lib.prof.	L. Piacenza 13/02/90 Ab. Piacenza 06/06/90 29/10/90 AL	Via Savona 16 Alessandria 15100 AL 013168563	
47	121	<b>Monti</b> Giovanni Battista Alessandria AL 13/07/61 MNTGNN61L13A182V dip. ente o ditta privati	L. Torino 11/11/87 Ab. Torino 1987 18/06/91 AL	Via Roma 24 Quattordio 15028 AL 0131773422 03358223685	
48	122	<b>Ferretti</b> Roberto CANCELLATO			

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
49	123	<b>Capra</b> Eugenio Alessandria AL 07/08/58 CPRGNE58M07A182X dip. ente o ditta privati	L. Torino 12/07/85 Ab. Torino 1987 22/05/92 AL	Corso T.Borsalino 28 Alessandria 15100 AL 0131253633	
50	125	<b>Durando</b> Giancarlo Montemagno AT 11/03/57 DRNGCR57C11F556G dip. ente o ditta privati	L. Torino 14/07/81 Ab. Torino 1981 03/02/93 AL AT	Cascina Campone 1 Altavilla Monferrato 15041 AL 0142926306	
51	126	<b>Todeschino</b> Carlo Casale Monferrato AL 30/12/66 TDSCRL66T30B885A dip. ente o ditta privati	L. Piacenza 18/07/91 Ab. Piacenza 1991 03/02/93 AL	via IV novembre, 28 S. Giorgio Monferrato 15020 AL 0142806618	
52	128	<b>Rangone</b> Mauro Casale Monferrato AL 29/04/65 RNGMRA65D29B885R dip. ente o ditta privati	L. Torino 10/07/92 Ab. Torino 1992 28/03/93 AL	Via L. Galvani 34 Alessandria 15100 AL 0131444283	
53	130	<b>Visca</b> Marco Alessandria AL 15/02/57 VSCMRC57B15A182Y dip. ente o ditta privati	L. Milano 28/10/81 Ab. Torino 1987 28/10/94 AL	Spalto Marengo 85 Alessandria 15100 AL 0131253922	
54	135	<b>Claudi</b> Nicola Celso Alessandria AL 14/09/68 CLDNLC68P14A182N libero prof. singolo	L. Piacenza 20/10/93 Ab. Milano 1994 27/07/95 AL	Via San Desiderio 34 Castelnuovo Scrvia 15053 AL 0131826343	
55	136	<b>Stella</b> Piero Voghera PV 09/03/66 STLPRI66C09M109Q libero prof. singolo	L. Piacenza 16/10/91 Ab. Piacenza 1994 27/07/95 AL	Via Rivanazzano 18 Pontecurone 15055 AL 0131806000	
56	137	<b>Fracchia</b> Fabio Torino TO 24/12/62 FRCFBA62T24L219Q libero prof. singolo	L. Torino 1991 Ab. Torino 1991 10/05/96 AL TO	Via della Cappelletta 39 Alessandria 15100 AL 0131226121	0131254883 <a href="mailto:f.fracchia@inwind.it">f.fracchia@inwind.it</a>

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
57	138	<b>Mallarino</b> Alberto Novi Ligure AL 20/11/58 MLLLRT58S20F965W libero prof. singolo	L. Torino 14/07/89 Ab. Torino 1995 10/05/96 AL	Via Marconi 33/5 Novi Ligure 15067 AL 0143321712	<a href="mailto:albm@libarnanet.it">albm@libarnanet.it</a>
58	140	<b>Andreani</b> Marco Novi Ligure AL 14/06/67 NDRMRC67H14F965R libero prof. Singolo	L. Torino 03/11/94 Ab. Torino 29/02/96 05/07/96 AL	Via Verdi 24/2 Stazzano 15060 AL 014361365 03485938224	0143633876 <a href="mailto:giarolo@idp.it">giarolo@idp.it</a>
59	141	<b>Grattarola</b> Fabio Alessandria AL 08/01/61 GRTFBA61A08A182W libero prof. singolo	L. Torino 14/02/91 Ab. Torino 1996 17/09/96 AL	Viale Medaglie d'Oro 34 Alessandria 15100 AL 0131263750	0131441803
60	142	<b>Melchiorre</b> Luca Alessandria AL 31/12/66 MLCLCU66T31A182R dip. ente o ditta privati	L. Pisa 26/04/95 Ab. Pisa 1996 17/09/96 AL	Ten. Mezz. Case Sparse 6 Alessandria 15100 AL 0131226434	
61	143	<b>Bo</b> Piera Luisa Alessandria AL 06/04/68 BOXPLS68D46A182I libero prof. singolo	L. Torino 06/07/95 Ab. Torino 1995 09/05/97 AL	Via Rovere 4 Solero 15029 AL 0131217331 03358421044	via Pistoia, 20 Alessandria 15100 AL 013155665 013155665
62	144	<b>Beltrami</b> Piernatale Castelnuovo Scrivia AL 14/10/46 BLTPNT46R14C243A dip. ente o ditta privati	L. Milano 14/07/70 Ab. Milano 1997 04/06/98 AL	Via Torino 17 Castelnuovo Scrivia 15053 AL 0131826263	
63	148	<b>Gavio</b> Giampietro Alessandria AL 28/06/56 GVAGPT56H28A182F dip. ente o ditta privati	L. Torino 14/07/86 Ab. Milano 1997 12/09/97 AL	Via della Chiatta 38 Alessandria 15100 AL 0131226386	
64	149	<b>Giorcelli</b> Achille Casale Monferrato AL 07/03/56 GRCCLL56C07B885G dip. pubb. non autor. es. prof.	L. Torino 08/11/84 Ab. Milano 1997 10/09/97 AL	Via Ottolenghi 7 Casale Monferrato 15033 AL 014275440	0142454654 014255580 <a href="mailto:giorcelli@populus.it">giorcelli@populus.it</a>

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
65	150	<b>Marconi</b> Pierangelo Brescia BS 03/05/55 MRCPNG55E03B157I dip. ente o ditta privati	L. Piacenza 10/02/82 Ab. Milano 1997 12/09/97 AL	Via Urbano Rattazzi 38 Alessandria 15100 AL 0131231353	
66	151	<b>Peracchio</b> Laura Alessandria AL 12/12/59 PRCLRA59T52A182Z dip. ente o ditta privati	L. Milano 20/07/84 Ab. Milano 1997 12/09/97 AL	Via Rivolta 28 Alessandria 15100 AL 0131237492	
67	152	<b>Vietto</b> • Lorenzo Torino TO 10/06/58 VTTLNZ58H10L219V dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Torino 17/07/84 Ab. Milano 1997 10/09/97 AL	Via Fratelli Sosso 31/E Casale Monferrato 15033 AL 0142452575	0142454654 014255580 <a href="mailto:vietto@populus.it">vietto@populus.it</a>
68	153	<b>Coaloe</b> • Domenico Pancalieri TO 04/04/54 CLODNC54D04G303B dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Torino 14/07/81 Ab. Milano 1997 12/09/97 AL	Argine Morano 2 Casale Monferrato 15033 AL 0142562527	0142454654 014255580 <a href="mailto:coaloe@populus.it">coaloe@populus.it</a>
69	155	<b>Zamboni</b> Pierluigi Lodi MI 29/10/70  libero prof. associato	L. Milano 09/07/97 Ab. Milano 1997 16/01/98 AL	St. Com. Carcassola 3 Tortona 15057 AL 0131817233	
70	156	<b>Deambrogio</b> Franca Torino TO 12/07/57 DMBFNC57L52L219O libero prof. associato	L. Torino 14/07/86 Ab. Torino 1986 30/01/98 AL TO	Case Sparse 21 Balzola 15031 AL	
71	159	<b>Natalia</b> • Roberto Casale Monferrato AL 13/03/60 NTLRRT60C13B885A dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Torino 24/02/89 Ab. Torino 1992 09/02/98 AL	Via Pascoli 7 Casale Monferrato 15033 AL 0142781850	
72	160	<b>Boveri</b> Marco Domenico Tortona AL 09/09/66 BVRMCD66P09L304R libero prof. singolo	L. Piacenza 21/02/94 Ab. Milano 1998 29/10/98 AL	Via Cav. di Vitt. Ven. 4 Paderna 15050 AL	

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
73	162	<b>Samoré</b> Cristina Milano MI 21/03/64 SMRCST64C61F205O dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Milano 07/11/90 Ab. Milano 1990 26/02/99 AL	via Rolandi, 5 Tortona AL	0131861602
74	164	<b>Gandini</b> Adelfio Alessandria AL 03/11/67 GNDDL67S03A182X libero prof. singolo	L. Torino 10/02/94 Ab. Torino 1994 26/02/99 AL	via Martiri della Res. n. 2 Predosa AL 0131710365 03394712165	<a href="mailto:adegandi@tin.it">adegandi@tin.it</a>
75	165	<b>Prigione</b> Paolo Alessandria AL 21/09/70 PRGPLA70P21A182L dip. ente o ditta privati	L. Torino 16/07/97 Ab. Torino 1998 19/03/99 AL	vicolo Bistolfi n.07 Castellazzo Bormida 15073 AL	
76	166	<b>Debusti</b> Roberta Tortona AL 23/05/69 DBSLTT69E63L304H libero prof. Singolo	L. Piacenza 15/07/98 Ab. Piacenza 1998 26/05/99 AL	strada Valle n. 35 Viguzzolo AL	<a href="mailto:debusti@libero.it">debusti@libero.it</a>
77	168	<b>Daffonchio</b> Roberto Milano MI 24/11/67 DFFRBT67S24F205H dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Milano 04/07/94 Ab. Milano 1997 AL	fraz. San Ruffino, 29 Sarezzano AL	

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

**Sezione Laurea in:**  
**Scienze della Produzione Animale**

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
1	114	<b>Albano</b> Enrico Casale Monferrato AL 02/07/61 LBNNRC61L02B885K dip. ente o ditta privati	L. Pisa 28/03/85 Ab. Pisa 1987 20/05/88 AL	Via della Biblioteca 4 Casale Monferrato 15033 AL 014270042	
2	146	<b>Calanca</b> Arnaldo Codogno LO 03/10/57 CLNRLD57R03C816C dip. ente o ditta privati	L. Milano 12/07/83 Ab. Bologna 1997 10/09/97 AL	Tenuta Aimonetta Carentino 15022 AL	

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

**Sezione Laurea in:  
Scienze Forestali**

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
1	120	<b>Camino</b> Domenico Casale Monferrato AL 17/07/59 CMNDNC59L17B885R libero prof. singolo	L. Torino 22/02/90 Ab. Torino 1990 29/10/90 AL	Via Ruffino Aliora 24 Casale Monferrato 15033 AL	Via Bligny 32 Casale Monferrato 15033 AL 014270836 014270836 <a href="mailto:camino@netcomp.it">camino@netcomp.it</a>
2	124	<b>Cristaldi</b> Luca Alessandria AL 04/09/64 CRSLCZ64P02A182L dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Torino 21/02/91 Ab. Torino 1992 09/09/92 AL	Via Monterotondo 6 Alessandria 15100 AL 0131260102	
3	131	<b>Deamicis</b> Barbara Alessandria AL 22/09/69 DMCBBR69P62A182P dip.pubb. autor. es. prof.	L. Torino 05/11/93 Ab. Torino 09/04/94 28/10/94 AL	Via S. Francesco d'Assisi 11 Alessandria 15100 AL 013141724	
4	133	<b>Pesce</b> Fabio Genova GE 19/03/69 PSCFBA69C19D969D libero prof. singolo	L. Torino 05/11/93 Ab. Torino 1993 08/05/95 AL	Via Guardia 17 Cremolino 15010 AL 03473578577	via Ventimiglia, 156 Torino 10127 TO 011673407 011673407 <a href="mailto:fabpesce@iol.it">fabpesce@iol.it</a>
5	134	<b>Gianola</b> Laura Torino TO 23/10/68 GNLLRA68R63L219D libero prof. singolo	L. Torino 17/07/92 Ab. Torino 1992 02/06/95 AL TO	Via Gaetano Donizetti 49 Alessandria 15100 AL 0131223366	
6	139	<b>Sacchi</b> Giacomo Alessandria AL 04/07/60 SCCGCM60L04A182F dip.pub.part-time e lib.prof.	L. Firenze 15/07/86 Ab. Firenze 1986 05/07/96 AL GE	St. della Camminata 9 Ovada 15076 AL 0143822601	Sal. S. Leonardo 15/4 Genova 16128 GE 0105451321 <a href="mailto:sacchifor@tiscalinet.it">sacchifor@tiscalinet.it</a>
7	154	<b>Chiarabaglio</b> Pier Mario Torino TO 02/02/62 CHRPMPR62B02L219A dip.pubb. autor. es. prof.	L. Torino 19/02/88 Ab. Torino 1988 16/01/98 AL 02/02/90 TO	Via Castelli 29 Rosignano Monferrato 15030 AL 0142488213	<a href="mailto:chiarabaglio@populus.it">chiarabaglio@populus.it</a>
8	157	<b>Bosso</b> Matteo Domenico Novi Ligure AL 22/04/70 BSSMTD70D22F965F libero prof. singolo	L. Torino 16/02/96 Ab. Torino 1996 30/01/98 AL	Via Pietro Forni 89 Serravalle Scrivia 15069 AL 014361637	

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
9	158	<b>Cacciabue</b> Giorgio Alessandria AL 05/02/62 CCCGRG62B05A182X dip.pubb. non autor. es. prof.	L. Torino 19/02/88 Ab. Torino 1988 09/07/98 AL	Via Quargnento 3 Alessandria 15040 AL 0131321745	
10	169	<b>Masarin</b> Fabrizio Alessandria AL 02/03/71 MSRFRZ71C02A182T dip.pubb. autor. es. prof.	L. Torino 14/02/96 Ab. Torino 1996 03/12/99 AL	via Alessandria 5 Quargnento AL 0131219360	<a href="mailto:masarin@tiscalinet.it">masarin@tiscalinet.it</a>

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152.

**Sezione Laurea in:**  
**Scienze Forestali ed Ambientali**

N° Prog.	N° Timb.	Cognome Nome Luogo data nascita Codice Fiscale Attività professionale	Laurea Abilitazione Iscrizioni Albo Provincia Data	Ind. Residenza Telefono Telefono cellulare	Ind. Studio Telefono Fax E-mail
1	161	<b>Destro</b> Lara Alessandria AL 16/06/69 DSTLRA69H56A182C libero prof. singolo	L. Torino 24/02/98 Ab. Torino 1998 29/10/98 AL	Via Gambalera 56 Spinetta Marengo 15047 AL 0131610809	
2	163	<b>Frisone</b> Valentina Alessandria AL 18/05/71 FRSVNT71E58A182K libero prof. singolo	L. Torino 08/11/96 Ab. Torino 1998 26/02/99 AL	via Scazzola n.25 Alessandria AL	
3	167	<b>Piazzo</b> Loretta Moncalvo AT 16/01/72 PZZLTT72A56F336J libero prof. singolo	L. Torino 26/02/99 Ab. Torino 1999 AL	via Motta, 9 Castelletto Merli 15020 AL	
4	170	<b>Barisonzo</b> Enrico Maria Alessandria AL 15/05/70 BRSNM70E15A182I	L. Torino 25/02/97 Ab. Torino 1997 AL	via Legnano, 23 Alessandria AL	
5	171	<b>Iandolino</b> S alvatore Palermo PA 06/07/73 NDLSVT73L06G273I	L. Torino 06/11/98 Ab. Torino 1999 AL	via Damasio, 7 Alessandria 15020 AL	

Il cerchietto posto sotto al numero d'iscrizione indica l'iscritto che può esercitare la libera professione nei limiti prescritti dal secondo comma dell'art. 3 della L. 7.1.76, n°3 integrata con la L. 10.2.92, n°152

## **Elenco degli iscritti per Comune di residenza**

COMUNE	NOMINATIVO		SEZIONE DELL'ALBO	N° Progr.
Acqui Terme	<b>Ferreri</b>	Salvatore	Scienze Agrarie	22
Acqui Terme	<b>Trivisonno</b>	Emilio	Scienze Agrarie	25
Alessandria	<b>Anselmi</b>	Francesco	Scienze Agrarie	9
Alessandria	<b>Arlandini</b>	Angelo	Scienze Agrarie	8
Alessandria	<b>Barisonzo</b>	Enrico Maria	Scienze For. e Ambientali	4
Alessandria	<b>Cacciabue</b>	Giorgio	Scienze Forestali	9
Alessandria	<b>Caniggia</b>	Francesco Lorenzo	Scienze Agrarie	14
Alessandria	<b>Capra</b>	Eugenio	Scienze Agrarie	49
Alessandria	<b>Castelli</b>	Marco	Scienze Agrarie	39
Alessandria	<b>Cristaldi</b>	Luca	Scienze Forestali	2
Alessandria	<b>Deamicis</b>	Barbara	Scienze Forestali	3
Alessandria	<b>Delfanti</b>	Chiara	Scienze Agrarie	46
Alessandria	<b>Discalzi</b>	Carlo	Scienze Agrarie	3
Alessandria	<b>Fracchia</b>	Fabio	Scienze Agrarie	56
Alessandria	<b>Frisone</b>	Valentina	Scienze For. e Ambientali	2
Alessandria	<b>Gavio</b>	Giampietro	Scienze Agrarie	63
Alessandria	<b>Gianola</b>	Laura	Scienze Forestali	5
Alessandria	<b>Giordano</b>	Cesare	Scienze Agrarie	42
Alessandria	<b>Grattarola</b>	Fabio	Scienze Agrarie	59
Alessandria	<b>Iandolino</b>	Salvatore	Scienze For. e Ambientali	5
Alessandria	<b>Marafioti</b>	Carmelo	Scienze Agrarie	5
Alessandria	<b>Marconi</b>	Pierangelo	Scienze Agrarie	65
Alessandria	<b>Melchiorre</b>	Luca	Scienze Agrarie	60
Alessandria	<b>Nervo</b>	Giovanni	Scienze Agrarie	45
Alessandria	<b>Peracchio</b>	Laura	Scienze Agrarie	66
Alessandria	<b>Rangone</b>	Mauro	Scienze Agrarie	52
Alessandria	<b>Ricci</b>	Gerolamo	Scienze Agrarie	6
Alessandria	<b>Robotti</b>	Fabio	Scienze Agrarie	36
Alessandria	<b>Sofi</b>	Tiziana	Scienze Agrarie	18
Alessandria	<b>Stella</b>	Giovanna	Scienze Agrarie	41
Alessandria	<b>Tarantola</b>	Giuliano	Scienze Agrarie	6
Alessandria	<b>Tibaldeschi</b>	Michele	Scienze Agrarie	17
Alessandria	<b>Valzania</b>	Sergio Maria	Scienze Agrarie	12
Alessandria	<b>Violino</b>	Alessandro	Scienze Agrarie	35
Alessandria	<b>Visca</b>	Marco	Scienze Agrarie	53
Alessandria	<b>Zailo</b>	Maurizio	Scienze Agrarie	30
Alluvioni Cambio'	<b>Maccarini</b>	Giuseppe	Scienze Agrarie	4
Altavilla Monferrato	<b>Durando</b>	Giancarlo	Scienze Agrarie	50
Balzola	<b>Deambrogio</b>	Franca	Scienze Agrarie	70
Bosco Marengo	<b>Spalla</b>	Mario	Scienze Agrarie	29
Carbonara Scrivia	<b>Emiliani</b>	Pasquale	Scienze Agrarie	33
Carentino	<b>Calanca</b>	Arnaldo	Scienze della Prod. Animale	2
Casale Monferrato	<b>Albano</b>	Enrico	Scienze della Prod. Animale	1
Casale Monferrato	<b>Camino</b>	Domenico	Scienze Forestali	1
Casale Monferrato	<b>Cattaneo</b>	Nicoletta	Scienze Agrarie	38
Casale Monferrato	<b>Coaloe</b>	Domenico	Scienze Agrarie	68
Casale Monferrato	<b>Desana</b>	Andrea	Scienze Agrarie	21
Casale Monferrato	<b>Federico</b>	Mario	Scienze Agrarie	2

COMUNE	NOMINATIVO		SEZIONE DELL'ALBO	N° Progr.
Casale Monferrato	<b>Ganora</b>	Giovanni	Scienze Agrarie	19
Casale Monferrato	<b>Gily</b>	Maurizio	Scienze Agrarie	37
Casale Monferrato	<b>Giorcelli</b>	Achille	Scienze Agrarie	64
Casale Monferrato	<b>Natalia</b>	Roberto	Scienze Agrarie	71
Casale Monferrato	<b>Scarella</b>	Carlo	Scienze Agrarie	11
Casale Monferrato	<b>Vietto</b>	Lorenzo	Scienze Agrarie	67
Castellazzo Bormida	<b>Cavallero</b>	Andrea	Scienze Agrarie	15
Castellazzo Bormida	<b>Prigione</b>	Paolo	Scienze Agrarie	75
Castelletto Merli	<b>Cabiale</b>	Vannidolfo	Scienze Agrarie	26
Castelletto Merli	<b>Piazzo</b>	Loretta	Scienze For. e Ambientali	3
Castelnuovo Scrivia	<b>Basiglio</b>	Marco	Scienze Agrarie	34
Castelnuovo Scrivia	<b>Beltrami</b>	Piernatale	Scienze Agrarie	62
Castelnuovo Scrivia	<b>Claudi</b>	Nicola Celso	Scienze Agrarie	4
Cremolino	<b>Pesce</b>	Fabio	Scienze Forestali	4
Felizzano	<b>Dondo</b>	Emanuele	Scienze Agrarie	20
Frassineto Po	<b>Valenti</b>	Rosario	Scienze Agrarie	28
Montecastello	<b>Gay</b>	Clemente	Scienze Agrarie	10
Novi Ligure	<b>Mallarino</b>	Alberto	Scienze Agrarie	57
Occimiano	<b>Debernardis</b>	Giuseppe	Scienze Agrarie	43
Ovada	<b>Sacchi</b>	Giacomo	Scienze Forestali	6
Paderna	<b>Boveri</b>	Marco Domenico	Scienze Agrarie	72
Pontecurone	<b>Stella</b>	Piero	Scienze Agrarie	55
Pozzolo Formigaro	<b>Bidone</b>	Carlo	Scienze Agrarie	40
Pozzolo Formigaro	<b>Capurro</b>	Roberto	Scienze Agrarie	44
Predosa	<b>Gandini</b>	Adelfio	Scienze Agrarie	74
Quargnento	<b>Masarin</b>	Fabrizio	Scienze Forestali	10
Quattordio	<b>Gagliardi</b>	Stefano	Scienze Agrarie	23
Quattordio	<b>Monti</b>	Giovanni Battista	Scienze Agrarie	47
Rosignano Monferrato	<b>Chiarabaglio</b>	Pier Mario	Scienze Forestali	7
Sale	<b>Concaro</b>	Giuseppe	Scienze Agrarie	31
San Giorgio Monferrato	<b>Sekawin</b>	Michele	Scienze Agrarie	7
San Giorgio Monferrato	<b>Todeschino</b>	Carlo	Scienze Agrarie	51
Sarezzano	<b>Daffonchio</b>	Roberto	Scienze Agrarie	77
Serravalle Scrivia	<b>Bosso</b>	Matteo Domenico	Scienze Forestali	8
Solero	<b>Bo</b>	Piera Luisa	Scienze Agrarie	61
Spinetta Marengo	<b>Destro</b>	Lara	Scienze For. e Ambientali	1
Stazzano	<b>Andreani</b>	Marco	Scienze Agrarie	58
Tortona	<b>Barbieri</b>	Delio	Scienze Agrarie	32
Tortona	<b>Samoré</b>	Cristina	Scienze Agrarie	73
Tortona	<b>Simonini</b>	Giancarlo	Scienze Agrarie	1
Tortona	<b>Zamboni</b>	Pierluigi	Scienze Agrarie	69
Viguzzolo	<b>Debusti</b>	Roberta	Scienze Agrarie	76
Volpedo	<b>Lucotti</b>	Antonio	Scienze Agrarie	13

## **Elenco alfabetico degli iscritti**

<b>Nominativo</b>		<b>Sezione di iscrizione</b>	<b>N° Progr.</b>
<b>Albano</b>	Enrico	Scienze della Produzione Animale	1
<b>Andreani</b>	Marco	Scienze Agrarie	58
<b>Anselmi</b>	Francesco	Scienze Agrarie	9
<b>Arlandini</b>	Angelo	Scienze Agrarie	8
<b>Barbieri</b>	Delio	Scienze Agrarie	32
<b>Barisonzo</b>	Enrico Maria	Scienze Forestali e Ambientali	4
<b>Basiglio</b>	Marco	Scienze Agrarie	34
<b>Beltrami</b>	Piernatale	Scienze Agrarie	62
<b>Bidone</b>	Carlo	Scienze Agrarie	40
<b>Bo</b>	Piera Luisa	Scienze Agrarie	61
<b>Bosso</b>	Matteo Domenico	Scienze Forestali	8
<b>Boveri</b>	Marco Domenico	Scienze Agrarie	72
<b>Cabiale</b>	Vannidolfo	Scienze Agrarie	26
<b>Cacciabue</b>	Giorgio	Scienze Forestali	9
<b>Calanca</b>	Arnaldo	Scienze della Produzione Animale	2
<b>Camino</b>	Domenico	Scienze Forestali	1
<b>Caniggia</b>	Francesco Lorenzo	Scienze Agrarie	14
<b>Capra</b>	Eugenio	Scienze Agrarie	49
<b>Capurro</b>	Roberto	Scienze Agrarie	44
<b>Castelli</b>	Marco	Scienze Agrarie	39
<b>Cattaneo</b>	Nicoletta	Scienze Agrarie	38
<b>Cavallero</b>	Andrea	Scienze Agrarie	15
<b>Chiarabaglio</b>	Pier Mario	Scienze Forestali	7
<b>Claudi</b>	Nicola Celso	Scienze Agrarie	4
<b>Coaloe</b>	Domenico	Scienze Agrarie	68
<b>Concaro</b>	Giuseppe	Scienze Agrarie	31
<b>Cristaldi</b>	Luca	Scienze Forestali	2

<b>Nominativo</b>		<b>Sezione di iscrizione</b>	<b>N° Progr.</b>
<b>Daffonchio</b>	Roberto	Scienze Agrarie	77
<b>Deambrogio</b>	Franca	Scienze Agrarie	70
<b>Deamicis</b>	Barbara	Scienze Forestali	3
<b>Debernardis</b>	Giuseppe	Scienze Agrarie	43
<b>Debusti</b>	Roberta	Scienze Agrarie	76
<b>Delfanti</b>	Chiara	Scienze Agrarie	46
<b>Desana</b>	Andrea	Scienze Agrarie	21
<b>Destro</b>	Lara	Scienze Forestali e Ambientali	1
<b>Discalzi</b>	Carlo	Scienze Agrarie	3
<b>Dondo</b>	Emanuele	Scienze Agrarie	20
<b>Durando</b>	Giancarlo	Scienze Agrarie	50
<b>Emiliani</b>	Pasquale	Scienze Agrarie	33
<b>Federico</b>	Mario	Scienze Agrarie	2
<b>Ferreri</b>	Salvatore	Scienze Agrarie	22
<b>Fracchia</b>	Fabio	Scienze Agrarie	56
<b>Frisone</b>	Valentina	Scienze Forestali e Ambientali	2
<b>Gagliardi</b>	Stefano	Scienze Agrarie	23
<b>Gandini</b>	Adelfio	Scienze Agrarie	74
<b>Ganora</b>	Giovanni	Scienze Agrarie	19
<b>Gavio</b>	Giampietro	Scienze Agrarie	63
<b>Gay</b>	Clemente	Scienze Agrarie	10
<b>Gianola</b>	Laura	Scienze Forestali	5
<b>Gily</b>	Maurizio	Scienze Agrarie	37
<b>Giorcelli</b>	Achille	Scienze Agrarie	64
<b>Giordano</b>	Cesare	Scienze Agrarie	42
<b>Grattarola</b>	Fabio	Scienze Agrarie	59
<b>Iandolino</b>	Salvatore	Scienze Forestali e Ambientali	5

<b>Nominativo</b>		<b>Sezione di iscrizione</b>	<b>N° Progr.</b>
<b>Lucotti</b>	Antonio	Scienze Agrarie	13
<b>Maccarini</b>	Giuseppe	Scienze Agrarie	4
<b>Mallarino</b>	Alberto	Scienze Agrarie	57
<b>Marafioti</b>	Carmelo	Scienze Agrarie	5
<b>Marconi</b>	Pierangelo	Scienze Agrarie	65
<b>Masarin</b>	Fabrizio	Scienze Forestali	10
<b>Melchiorre</b>	Luca	Scienze Agrarie	60
<b>Monti</b>	Giovanni Battista	Scienze Agrarie	47
<b>Natalia</b>	Roberto	Scienze Agrarie	71
<b>Nervo</b>	Giovanni	Scienze Agrarie	45
<b>Peracchio</b>	Laura	Scienze Agrarie	66
<b>Pesce</b>	Fabio	Scienze Forestali	4
<b>Piazzo</b>	Loretta	Scienze Forestali e Ambientali	3
<b>Prigione</b>	Paolo	Scienze Agrarie	75
<b>Rangone</b>	Mauro	Scienze Agrarie	52
<b>Ricci</b>	Gerolamo	Scienze Agrarie	6
<b>Robotti</b>	Fabio	Scienze Agrarie	36
<b>Sacchi</b>	Giacomo	Scienze Forestali	6
<b>Samoré</b>	Cristina	Scienze Agrarie	73
<b>Scarella</b>	Carlo	Scienze Agrarie	11
<b>Sekawin</b>	Michele	Scienze Agrarie	7
<b>Simonini</b>	Giancarlo	Scienze Agrarie	1
<b>Sofi</b>	Tiziana	Scienze Agrarie	18
<b>Spalla</b>	Mario	Scienze Agrarie	29
<b>Stella</b>	Piero	Scienze Agrarie	55
<b>Stella</b>	Giovanna	Scienze Agrarie	41
<b>Tarantola</b>	Giuliano	Scienze Agrarie	6

<b>Nominativo</b>		<b>Sezione di iscrizione</b>	<b>N° Progr.</b>
<b>Tibaldeschi</b>	Michele	Scienze Agrarie	17
<b>Todeschino</b>	Carlo	Scienze Agrarie	51
<b>Trivisonno</b>	Emilio	Scienze Agrarie	25
<b>Valenti</b>	Rosario	Scienze Agrarie	28
<b>Valzania</b>	Sergio Maria	Scienze Agrarie	12
<b>Vietto</b>	Lorenzo	Scienze Agrarie	67
<b>Violino</b>	Alessandro	Scienze Agrarie	35
<b>Visca</b>	Marco	Scienze Agrarie	53
<b>Zailo</b>	Maurizio	Scienze Agrarie	30
<b>Zamboni</b>	Pierluigi	Scienze Agrarie	69

## **Iscritti nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso i Tribunali della Provincia di Alessandria\***

Dott. Angelo ARLANDINI	Tribunale di Alessandria
Dott. Carlo BIDONE	Tribunale di Alessandria
Dott. Francesco CANIGGIA	Tribunale di Alessandria
Dott. Emanuele DONDO	Tribunale di Alessandria
Dott. Clemente GAY	Tribunale di Alessandria
Dott. Cesare GIORDANO	Tribunale di Alessandria
Dott. Luca MELCHIORRE	Tribunale di Alessandria
Dott. Gerolamo RICCI	Tribunale di Alessandria
Dott. Fabio ROBOTTI	Tribunale di Alessandria
Dott. Sergio VALZANIA	Tribunale di Alessandria
Dott. Maurizio ZAILO	Tribunale di Alessandria
Dott. Domenico CAMINO	Tribunale di Casale Monferrato
Dott. Carlo SCARELLA	Tribunale di Casale Monferrato
Dott. Rosario VALENTI	Tribunale di Casale Monferrato
Dott. Delio BARBIERI	Tribunale di Tortona
Dott. Giuseppe CONCARO	Tribunale di Tortona
Dott. Antonio LUCOTTI	Tribunale di Tortona
Dott. Giancarlo SIMONINI	Tribunale di Tortona

\* il presente elenco è compilato sulla base delle segnalazioni volontarie degli iscritti

# **Iscritti negli elenchi del Ministero degli Interni per le attività di controllo e di prevenzione incendi \***

art. 1 L. 7 dicembre 1984, n. 818 - art. 6 D.M. 25 marzo 1985

Dott. Agr. Carlo BIDONE

Dott. Agr. Antonio LUCOTTI

Dott. Agr. Giovanna STELLA

# **Elenco degli abilitati alla mansione di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori \***

ex D.L.vo 494/96 e successive modificazioni

Dott. Agr. Carlo BIDONE

Dott. Agr. Francesco CANIGGIA

Dott. Agr. Clemente GAY

Dott. Agr. Antonio LUCOTTI

Dott. Agr. Alberto MALLARINO

Dott. Agr. Giuliano TARANTOLA

\* il presente elenco è compilato sulla base delle segnalazioni volontarie degli iscritti

## *Indice*

ALBO PROFESSIONALE dei DOTTORI AGRONOMI e dei DOTTORI FORESTALI.....	1
CONSIGLIO DELL'ORDINE 1998 - 2001.....	2
COMMISSIONE TARATURA PARCELLE.....	3
COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI PRECEDENTI.....	4
CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE.....	5
Consiglio della Federazione Interregionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta .....	6
Norme regolamentari per l'uso del timbro attestante l'iscrizione nell'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. ....	7
Norme per l'iscrizione all'Ordine e la certificazione .....	8
<i>Regolamento relativo ai documenti amministrativi richiesti o rilasciati dall'Ordine - domanda di iscrizione e certificazione.....</i>	8
<i>Modello semplificato di domanda di iscrizione all'Ordine .....</i>	8
<i>Schema di richiesta di revisione per la liquidazione delle parcelle.....</i>	10
<i>Normativa di interesse professionale.....</i>	11
Sezione Esercizio della Professione .....	12
Codice Penale.....	12
348 Abusivo esercizio di una professione.....	12
Codice Civile .....	12
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali .....	12
Art. 2231 Mancanza d'iscrizione.....	12
Legge 25 aprile 1938, n. 897 .....	12
Art. 1.....	12
Legge 23 novembre 1939, n. 1815 * .....	13
Articolo 1 .....	13
Articolo 2 .....	13
Articolo 3 .....	13
Articolo 4 .....	13
Articolo 5 .....	13
Legge 10 febbraio 1992, n. 152 .....	14
<b>TITOLO I</b> .....	14
Art.1 Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale .....	14
Art. 2 Attività professionali .....	14
Art. 3 - Esercizio della professione .....	15
Art. 4 - Obbligo del segreto professionale .....	15
Art. 5 - Vigilanza sull'esercizio della professione .....	15

Art. 6 - Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche.....	15
Art. 7 - Riscossione dei contributi.....	15
Art. 8 - Personale del consiglio nazionale e dei consigli degli ordini.....	16
<b>TITOLO II - ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI.....</b>	
Art. 9 - Circoscrizioni territoriali.....	16
Art. 10 - Composizione del consiglio dell'ordine.....	16
Art. 11 - Cariche del consiglio - Validità delle sedute.....	16
Art. 12 - Attribuzioni del presidente.....	16
Art. 13 - Attribuzioni del consiglio.....	16
Art. 14 - Decadenza dalla carica di membro del consiglio - Sostituzione.....	16
Art. 15 - Scioglimento del consiglio.....	16
Art. 16 - Assemblea ordinaria degli iscritti.....	17
Art. 17 - Assemblea per l'approvazione dei conti.....	17
Art. 18 - Assemblea straordinaria.....	17
Art. 19 - Assemblea per l'elezione del consiglio.....	17
Art. 20 - Costituzione di nuovi ordini.....	17
Art. 21 - Fusioni di ordini.....	17
Art. 21-bis - Federazione regionale degli ordini.....	17
Art. 21-ter - Funzioni della federazione regionale.....	17
Art. 21-quater - Funzioni degli organi della federazione regionale.....	18
<b>TITOLO III - CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI.....</b>	
Art. 22 - Ordine nazionale.....	18
Art. 23 - Consiglio dell'ordine nazionale.....	18
Art. 24 - Cariche del consiglio dell'ordine nazionale.....	18
Art. 25 - Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale.....	18
Art. 26 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale.....	18
Art. 27 - Elezione del consiglio dell'ordine nazionale.....	19
Art. 28 - Incompatibilità.....	19
Art. 29 - Comunicazione delle decisioni.....	19
<b>TITOLO IV - ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE.....</b>	
Art. 30 - Contenuti dell'Albo e suoi effetti.....	19
Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo.....	19
Art. 32 - Iscrizione - Rigetto della domanda.....	19
Art. 33 - Divieto di iscrizione in più albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti.....	19
Art. 34 - Cancellazione - Sospensione per morosità.....	20
Art. 35 - Reiscrizione.....	20
Art. 36 - Comunicazione delle deliberazioni del consiglio.....	20
<b>TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO.....</b>	
Art. 37 - Responsabilità disciplinare.....	20
Art. 38 - Sanzioni disciplinari.....	20
Art. 39 - Avvertimento.....	20
Art. 40 - Censura.....	20
Art. 41 - Sospensione dall'esercizio professionale.....	20
Art. 42 - Radiazione.....	20
Art. 43 - Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale.....	20
Art. 44 - Fatti costituenti reato.....	20
Art. 45 - Prescrizione.....	21
Art. 46 - Competenza.....	21
Art. 47 - Apertura del procedimento disciplinare.....	21
Art. 48 - Svolgimento del procedimento disciplinare.....	21
Art. 49 - Notificazione delle decisioni.....	21
Art. 50 - Astensione e ricasazione dei membri del consiglio dell'ordine.....	21
Art. 51 - Astensione e ricasazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale.....	21
Art. 52 - Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione.....	21

Art. 53 - Reiscrizione dei radiati.....	21
<b>TITOLO VI - IMPUGNAZIONI.....</b>	<b>21</b>
Art. 54 - Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare.....	21
Art. 55 - Poteri del consiglio dell'ordine nazionale.....	22
Art. 56 - Irricevibilità del ricorso.....	22
Art. 57 - Decisione del ricorso.....	22
Art. 58 - Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale.....	22
<b>TITOLO VII - ONORARI, INDENNITÀ E SPESE.....</b>	<b>22</b>
Art. 59 - Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese.....	22
Art. 60 - Restituzione di atti e documenti.....	22
<b>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>22</b>
Art. 61 - Già abilitati all'esercizio professionale.....	22
Art. 62 - Abrogazione di norme anteriori in contrasto.....	23
Art. 63 - Regolamento di esecuzione.....	23
<b>DPR 30/04/1981 n. 350.....</b>	<b>24</b>
Articolo 1.....	24
Articolo 1. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine.....	24
Articolo 2. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine.....	24
Articolo 3. Assemblea degli iscritti.....	24
Articolo 4. Assemblea per l'approvazione dei conti.....	24
Articolo 5. Assemblea per la elezione del consiglio.....	24
Articolo 6. Seggio elettorale.....	24
Articolo 7. Votazione.....	24
Articolo 8. Chiusura della votazione.....	25
Articolo 9. Scrutinio.....	25
Articolo 10. Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche.....	25
Articolo 11. Riunioni del consiglio dell'ordine.....	25
Articolo 12. Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione.....	25
Articolo 13. Fusioni di ordini.....	25
Articolo 14. Riunioni e convegni.....	25
Articolo 15. Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale.....	25
Articolo 16. Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale.....	25
Articolo 17. Riunioni e convegni.....	26
Articolo 18. Requisiti per l'iscrizione nell'albo.....	26
Articolo 19. Divieto di iscrizione in più albi - Trasferimenti.....	26
Articolo 20. Reiscrizione.....	26
Articolo 21. Tessera di riconoscimento.....	26
Articolo 22. Timbro professionale.....	26
Articolo 23. Sospensione dall'esercizio professionale.....	26
Articolo 24. Radiazione.....	26
Articolo 25. Invito a comparire.....	26
Articolo 26. Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare.....	26
Articolo 27. Trattazione del ricorso.....	27
Articolo 28. Verbale delle sedute.....	27
Articolo 29. Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale.....	27
Articolo 30. Controversie.....	27
Articolo 31. Notificazioni e comunicazioni.....	27
Articolo 32. Formazione del nuovo albo.....	27
<b>Decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158.....</b>	<b>28</b>
Art. 1.....	28
Art. 2.....	28
Art. 3.....	28
Art. 4.....	28

Art. 5.....	28
<b>CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE.....</b>	<b>29</b>
<i>TITOLO I - FONDAMENTA .....</i>	<i>29</i>
ARTICOLO 1 .....	29
ARTICOLO 2 .....	29
ARTICOLO 4 .....	29
ARTICOLO 5 .....	29
ARTICOLO 6 .....	29
ARTICOLO 7 .....	29
ARTICOLO 8 .....	29
ARTICOLO 9.....	29
ARTICOLO 10 .....	29
ARTICOLO 11 .....	29
<i>TITOLO II - RAPPORTI CON I CLIENTI .....</i>	<i>29</i>
ARTICOLO 12 .....	29
ARTICOLO 13 .....	29
ARTICOLO 14 .....	30
ARTICOLO 15 .....	30
ARTICOLO 16 .....	30
ARTICOLO 17 .....	30
ARTICOLO 18 .....	30
ARTICOLO 19 .....	30
ARTICOLO 20 .....	30
ARTICOLO 21 .....	30
<i>TITOLO III - RAPPORTI TRA I COLLEGHI.....</i>	<i>30</i>
ARTICOLO 22 .....	30
ARTICOLO 23 .....	30
ARTICOLO 24 .....	30
ARTICOLO 25 .....	30
ARTICOLO 26 .....	30
ARTICOLO 27 .....	30
ARTICOLO 28 .....	30
<i>TITOLO IV - ALTRI RAPPORTI .....</i>	<i>30</i>
ARTICOLO 29 .....	30
ARTICOLO 30 .....	31
ARTICOLO 31 .....	31
ARTICOLO 32 .....	31
ARTICOLO 33 .....	31
ARTICOLO 34 .....	31
ARTICOLO 35 .....	31
ARTICOLO 36 .....	31
ARTICOLO 37 .....	31
ARTICOLO 38 .....	31
ARTICOLO 39 .....	31
ARTICOLO 40 .....	31
<b>Tariffe Professionali.....</b>	<b>32</b>
<b>Tariffario professionale - testo coordinato .....</b>	<b>32</b>
<b>Decreto Ministeriale 14 maggio 1991, n. 232 .....</b>	<b>32</b>
<i>NORME GENERALI .....</i>	<i>32</i>
<i>PRIMA CATEGORIA.....</i>	<i>35</i>

<i>Onorari valutati in relazione al tempo impiegato</i> .....	35
<b>SECONDA CATEGORIA</b> .....	36
<i>Onorari valutati in relazione alla estensione, alla misura o alla qualità</i> .....	36
<b>SEZIONE I</b> .....	36
<b>SEZIONE II</b> .....	37
<b>SEZIONE III</b> .....	38
Sezione V.....	39
Sezione VI.....	39
<b>TERZA CATEGORIA</b> .....	40
<i>Onorari valutati secondo la percentuale dei valori e dei costi</i> .....	40
<b>Parte I</b> .....	40
Sezione I.....	40
Sezione II.....	40
Sezione III.....	41
Sezione IV.....	41
Sezione V.....	41
Sezione VI.....	41
Sezione VII.....	42
Sezione VIII.....	42
Sezione IX.....	42
Sezione X.....	43
Sezione XI.....	43
Sezione XII.....	43
Sezione XIII.....	43
<b>Parte II</b> .....	44
<i>Onorari per assistenza tecnica – consulenza - amministrazione – patrocinio tributario</i> .....	44
Sezione I.....	44
Sezione II.....	45
Sezione III.....	45
Sezione IV.....	46
<b>Parte III</b> .....	49
<i>Costruzioni rurali e industrie agrarie – Costruzioni stradali ed opere antivalanga – Costruzioni idrauliche e progettazioni in zone sismiche</i> .....	49
Sezione I.....	49
Sezione II.....	50
Sezione III.....	50
Sezione IV.....	50
<b>Parte IV</b> .....	51
<i>Lavori ambientali – Trasformazioni Fondiarie – Pianificazione territoriale</i> .....	51
Sezione I.....	51
Sezione II.....	51
Sezione III.....	52
Sezione IV.....	52
Sezione V.....	52
Sezione VI.....	53
Sezione VII.....	53
<b>Parte V</b> .....	53
<i>Sezione unica</i> .....	53
<b>QUARTA CATEGORIA</b> .....	54

<i>Onorari valutati a discrezione</i> .....	54
<i>Tabella A da art. 30 a art. 43 LAVORI TOPOGRAFICI</i> .....	55
<i>Tabella B - articoli 48-49-51-52-53 CONSEGNE - RICONSEGNE – INVENTARIO</i> .....	56
<i>Tabella C - articoli 57-62-65-67-71-75-76 lettera C STIMA DI BENI IMMOBILI</i> .....	57
<i>Tabella D - articoli 68-72-73-76 STIMA DEI PRODOTTI</i> .....	59
<i>Tabella E - articoli 82-84</i> .....	60
CONSULENZA PER AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI - ONORARI DOVUTI AL PROFESSIONISTA SUL VALORE DELLA P.L.V. ....	60
PARZIALIZZAZIONI .....	60
<i>Tabella F - articoli 83-84</i> .....	61
CONSULENZA GENERALE PER AZIENDE AGRO-INDUSTRIALI .....	61
PARZIALIZZAZIONI .....	61
<i>Tabella G - art. 87</i> .....	62
CURATELA AZIENDALE .....	62
<i>Tabella H - articoli 94-97-100-102-107</i> .....	63
ONORARI RELATIVI A COSTRUZIONI RURALI - STRADALI – IDRAULICHE .....	63
<i>Tabella H1 - art. 100</i> .....	64
PARZIALIZZAZIONE .....	64
<i>Tabella I - art. 95</i> .....	65
DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI .....	65
<i>Tabella L - articoli 107-108-109</i> .....	66
PIANI GENERALI DI BONIFICA .....	66
<i>Tabella M - articoli 111-113</i> .....	67
STUDI AGRONOMICI E PEDOLOGICI - Compensi per ettaro .....	67
<i>Tabella N - art. 117</i> .....	68
Onorari per progetti di miglioramento fondiario e piani organici aziendali .....	68
<i>Tabella O - articoli 119-120</i> .....	69
COLLAUDI .....	69
<i>Tabella P - articoli 8-119</i> .....	70
RIMBORSI SPESE A PERCENTUALE SULL'IMPORTO DEGLI ONORARI .....	70
<i>Tabella Q - art. 104</i> .....	70
IMPIANTI DI FORESTAZIONE - SISTEMAZIONE A VERDE .....	70
<b>Tariffe giudiziarie</b> .....	71
<b>Legge 8 luglio 1980, n. 319</b> .....	71
Art. 1. Classificazione dei compensi .....	71
Art. 2. Onorari fissi e variabili .....	71
Art. 3. Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili .....	71
Art. 4. Onorari commisurati al tempo .....	71
Art. 5. Aumento degli onorari .....	71
Art. 6. Incarichi collegiali .....	71
Art. 7. Spese .....	71
Art. 8. Durata dell'incarico .....	71
Art. 9. Indennità .....	72
Art. 10. Adeguamento periodico degli onorari .....	72
Art. 11. Liquidazione dei compensi ed opposizione .....	72
Art. 12. Determinazione provvisoria degli onorari .....	72
Art. 13. Abrogazioni .....	72
Art. 14. Onere finanziario .....	72

<i>Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319</i> .....	72
Art. 1.....	72
Art. 2.....	72
Art. 3.....	73
Art. 4.....	73
Art. 5.....	73
Art. 6.....	73
Art. 7.....	73
Art. 8.....	73
Art. 9.....	73
Art. 10.....	73
Art. 11.....	74
Art. 12.....	74
Art. 13.....	74
Art. 14 .....	74
Art. 15 .....	74
Art. 16.....	74
Art. 17.....	74
Art. 18.....	74
Art. 19.....	74
Art. 20 omissis .....	75
Art. 21 omissis .....	75
Art. 22 omissis .....	75
Art. 23 omissis .....	75
Art. 24 omissis .....	75
Art. 25.....	75
Art. 26.....	75
Art. 27.....	75
Art. 28.....	75
Art. 29.....	75
<b>D. M. 2 giugno 1992, n. 339</b> .....	<b>76</b>
Art. 5. Requisito dell'idoneità tecnica .....	76
<b>Decreto Ministeriale 21 settembre 1998, n. 393</b> .....	<b>76</b>
Art. 1. 1.....	76
<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123</b> .....	<b>77</b>
Art. 2, comma 6.....	77
<b>Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</b> .....	<b>77</b>
Art. 12. L'assistenza tecnica. ....	77
<b>Sezione Lavori Pubblici</b> .....	<b>78</b>
<b>Legge quadro in materia di Lavori Pubblici</b> .....	<b>78</b>
<b>11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni</b> .....	<b>78</b>
Art. 7.....	78
Art. 17.....	78
<b>Sezione prevenzione incendi</b> .....	<b>79</b>
<b>Legge 7 dicembre 1984, n. 818</b> .....	<b>79</b>

Art. 1.....	79
<b>Decreto Ministeriale 25 marzo 1985.....</b>	<b>79</b>
Articolo 1 .....	79
Articolo 2 .....	79
Articolo 3 .....	79
Articolo 4 .....	79
Articolo 5 .....	80
Articolo 6 .....	80
Articolo 7 .....	80
Articolo 8 .....	80
Articolo 9 .....	80
Articolo 10 .....	80
Articolo 11 .....	81
Articolo 12 .....	81
Articolo 13 .....	81
<b>Decreto Ministeriale 3 maggio 1986.....</b>	<b>81</b>
Articolo 1 .....	81
Articolo 2 .....	81
Articolo 3 .....	81
<b>Sezione sicurezza .....</b>	<b>82</b>
<b>Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 .....</b>	<b>82</b>
<b>Decreto legislativo 19 novembre 1999 n. 528.....</b>	<b>82</b>
<i>Testo Coordinato</i> .....	82
Art. 10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori...	82
<b>Sezione previdenza .....</b>	<b>83</b>
<b>Decreto Legislativo 10/02/1996, n. 103.....</b>	<b>83</b>
Art. 1. Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti.....	83
Art. 2. Prestazioni. Sistema di calcolo.....	83
Art. 3. Forme gestorie .....	83
Art. 4. Ente pluricategoriale .....	83
Art. 5. Ente gestore di categoria.....	84
Art. 6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.....	84
Art. 7. Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria.....	84
Art. 8. Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti .....	85
Art. 9. Norme transitorie e finali.....	85
<b>Decreto Istitutivo del 3 agosto 1999.....</b>	<b>85</b>
<b>Statuto dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale .....</b>	<b>86</b>
<i>EPAP (D.Lgs. n. 103/96; D.Min.Lav. ...)</i> .....	86
<b>TITOLO I</b> .....	86
<b>L'ENTE</b> .....	86
Art. 1 Natura e denominazione dell'Ente .....	86
Art. 2 <i>Sede</i> .....	86
Art. 3 <i>Scopi</i> .....	86
Art. 4 <i>Iscritti</i> .....	86
<b>TITOLO II</b> .....	86

<i>ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE</i> .....	86
Art. 5 Gli Organi.....	86
Art. 6 Il Consiglio di Indirizzo Generale .....	86
Art. 7 Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale .....	87
Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione .....	87
Art. 9 Poteri del Consiglio di Amministrazione.....	88
Art. 10 Comitati dei Delegati.....	88
Art. 11 Convocazione del Consiglio di Amministrazione .....	89
Art. 12 Il Presidente .....	89
Art. 13 Requisiti di onorabilità e di professionalità.....	89
Art. 14 Collegio dei Sindaci.....	89
Art. 15 Obblighi, funzioni ed attività dei Consigli Nazionali delle categorie interessate .....	90
<i>TITOLO III</i> .....	90
<i>LA GESTIONE FINANZIARIA</i> .....	90
Art. 16 Entrate ed esercizio finanziario.....	90
Art. 17 Il patrimonio .....	90
Art. 18 L'assetto amministrativo-contabile .....	90
Art. 19 Conto pensioni.....	90
Art. 20 Bilancio ed altri documenti di gestione .....	90
<i>TITOLO IV</i> .....	91
<i>INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI</i> .....	91
Art. 21 Diritto di informazione .....	91
<i>TITOLO V</i> .....	91
<i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i> .....	91
Art. 22 Norme di prima applicazione .....	91
<b>Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale.....</b>	<b>92</b>
<i>EPAP (D. Lgs. n. 103/96; D. Min. Lav. ...)</i> .....	92
<i>TITOLO I</i> .....	92
<i>ISCRITTI</i> .....	92
Capo I .....	92
ISCRITTI .....	92
Art. 1 Iscritti all'Ente .....	92
Art. 2 Modalità di iscrizione all'Ente .....	92
Capo II.....	92
CONTRIBUTI.....	92
Art. 3 Contributo soggettivo obbligatorio .....	92
Art. 4 Contributo integrativo.....	93
Art. 5 Frazionabilità dei contributi minimi .....	93
Art. 6 Variabilità dei contributi.....	93
Art. 7 Pagamento dei contributi .....	93
Art. 8 Prescrizione dei contributi .....	94
CAPO III .....	94
DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI.....	94
Art. 9 Sanzioni per ritardato pagamento dei contributi .....	94
Art. 10 Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione .....	94
<i>TITOLO II</i> .....	94
<i>ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</i> .....	94
Art. 11 Prestazioni.....	94
Art. 12 Pensione di vecchiaia.....	95
Art. 13 Pensione di inabilità .....	95

Art. 14 Pensione di invalidità .....	96
Art. 15 Norme comuni alle pensioni di inabilità o invalidità .....	96
Art. 16 Pensione ai superstiti .....	97
Art. 17 Prestazioni differite e ricongiunzioni .....	97
Art. 18 Pagamento e rivalutazione delle pensioni.....	97
Art. 19 Indennità di maternità.....	98
Art. 20 Contribuzione volontaria.....	98
Art. 21 Cumulabilità delle pensioni .....	98
Art. 22 Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente di Previdenza.....	98
<i>TITOLO III</i> .....	98
<i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i> .....	98
Art. 23 Disposizione transitorie.....	98
<b>ALBO</b> .....	101
<b>Sezione Laurea in: Scienze Agrarie</b> .....	103
<b>Sezione Laurea in: Scienze della Produzione Animale</b> .....	114
<b>Sezione Laurea in: Scienze Forestali</b> .....	116
<b>Sezione Laurea in: Scienze Forestali ed Ambientali</b> .....	119
<b>Elenco degli iscritti per Comune di residenza</b> .....	121
<b>Elenco alfabetico degli iscritti</b> .....	124
<b>Isritti nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso i Tribunali della Provincia di Alessandria</b> .....	129
<b>Isritti negli elenchi del Ministero degli Interni per le attività di controllo e di prevenzione incendi</b> .....	130
<b>Elenco degli abilitati alla mansione di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori</b> .....	130